



**Il glossario che segue contiene circa 220 voci relative alla costruzione europea, alle istituzioni e alle attività dell'Unione europea. Viene regolarmente aggiornato: include infatti le modifiche apportate dal Trattato di Nizza ed anche quelle previste dalla Costituzione europea, attualmente in corso di ratifica.**

**Le definizioni ripercorrono l'evoluzione di ciascun termine e, se del caso, indicano i riferimenti ai trattati. Quesiti inerenti alla storia o al funzionamento delle istituzioni, allo svolgimento delle procedure o al campo d'applicazione di una determinata politica comunitaria... e molti altri ancora, troveranno risposta partendo da questi link.**

**E' possibile consultare questa versione anche al seguente indirizzo : [http://europa.eu.int/scadplus/glossary/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/scadplus/glossary/index_it.htm)**

**Ultimo aggiornamento: maggio 2005**

<b>A.....</b>	<b>6</b>
<b>Accordo europeo .....</b>	<b>6</b>
<b>Accordo sociale.....</b>	<b>6</b>
<b>'Acquis' comunitario .....</b>	<b>7</b>
<b>Adesione di un nuovo Stato all'Unione .....</b>	<b>8</b>
<b>Agenda 2000 .....</b>	<b>8</b>
<b>Agenzie dell'Unione europea.....</b>	<b>9</b>
<b>Aiuti alla preadesione .....</b>	<b>10</b>
<b>Aiuti allo sviluppo .....</b>	<b>11</b>
<b>Aiuti di Stato.....</b>	<b>12</b>
<b>Aiuti umanitari.....</b>	<b>13</b>
<b>Allargamento .....</b>	<b>13</b>
<b>Alto rappresentante per la PESC (Sig. o Sig.ra PESC).....</b>	<b>14</b>
<b>Ambiente.....</b>	<b>15</b>
<b>Approfondimento.....</b>	<b>16</b>
<b>Architettura europea .....</b>	<b>16</b>
<b>Astensione costruttiva.....</b>	<b>17</b>
<b>Azione comune (GAI) .....</b>	<b>17</b>
<b>Azione comune (PESC).....</b>	<b>17</b>
<b>B.....</b>	<b>18</b>
<b>Banca centrale europea (BCE) .....</b>	<b>18</b>
<b>Banca europea per gli investimenti (BEI).....</b>	<b>18</b>
<b>Benessere degli animali.....</b>	<b>19</b>
<b>Bilancio.....</b>	<b>19</b>
<b>C.....</b>	<b>21</b>
<b>Carta dei diritti fondamentali.....</b>	<b>21</b>
<b>Carta dei servizi pubblici .....</b>	<b>21</b>
<b>Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori).....</b>	<b>22</b>
<b>Cerchi concentrici .....</b>	<b>22</b>
<b>Cittadinanza dell'Unione.....</b>	<b>23</b>
<b>Classificazione delle spese .....</b>	<b>23</b>
<b>Clausola di sospensione .....</b>	<b>24</b>
<b>Codificazione dei testi legislativi.....</b>	<b>24</b>

Coesione economica, sociale e territoriale .....	25
Comitati e gruppi di lavoro .....	26
Comitato dell'articolo 36 del Trattato UE .....	27
Comitato delle regioni.....	27
Comitato di conciliazione .....	28
Comitato economico e sociale europeo (CESE).....	28
Comitato per l'occupazione.....	29
Comitato politico e di sicurezza (CPS).....	29
Comitatologia .....	29
Commissione europea.....	31
Commissioni parlamentari.....	32
Competenze comunitarie.....	32
Competenze esterne della Comunità europea .....	33
Competenze sussidiarie .....	34
Competitività .....	35
Composizione della Commissione europea.....	35
Compromesso di Ioannina .....	36
Compromesso di Lussemburgo .....	37
Comunitarizzazione .....	37
Concentrazione.....	38
Concorrenza .....	38
Conferenza europea .....	39
Conferenza intergovernativa (CIG) .....	40
Conferenza intergovernativa bilaterale (UE-Paesi candidati).....	41
Consiglio dell'Unione europea .....	41
Consiglio europeo.....	42
Consolidazione dei testi legislativi .....	43
Contesto istituzionale unico .....	43
Controllo dell'applicazione del diritto comunitario.....	43
Convenzione (Titolo VI del Trattato UE) .....	44
Convenzione europea.....	45
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).....	46
Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale .....	47
Cooperazione politica europea (CPE) .....	48
Cooperazione rafforzata.....	48
Coreper .....	50
COREU (CORrispondenza EUROpea) .....	50
Corte dei conti europea .....	50
Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) .....	51
Criteri di adesione (criteri di Copenaghen).....	52
Criteri di convergenza .....	52
Cultura .....	53
<b>D.....</b>	<b>54</b>
Decisione e decisione-quadro (Titolo VI del Trattato UE).....	54
Deficit democratico .....	54
Delimitazione delle competenze .....	56
Dialogo sociale .....	56
Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea .....	57
Dichiarazione (PESC).....	58
Dichiarazione di Laeken.....	58

Difesa collettiva .....	59
Diritti umani .....	59
Diritto comunitario .....	60
Diritto di petizione .....	60
Diritto d'iniziativa .....	61
Dupliche maggioranze .....	62
<b>E</b> .....	62
eEurope .....	62
Energia .....	63
Equilibrio istituzionale .....	64
Eurocorpo .....	65
EUROFORZA/EUROMARFOR .....	65
Europa "a geometria variabile" .....	66
Europa "a più velocità" .....	66
Europa "alla carta" .....	66
Europol (Ufficio europeo di polizia) .....	66
<b>F</b> .....	68
Fondi strutturali e Fondo di coesione .....	68
<b>G</b> .....	69
Gerarchia degli atti comunitari (gerarchia delle norme) .....	69
Giustizia e affari interni (GAI) .....	70
Globalizzazione dell'economia (mondializzazione) .....	71
Governance .....	72
<b>I</b> .....	72
Identità europea in materia di sicurezza e di difesa .....	72
Imposizione fiscale .....	73
Investitura della Commissione europea .....	74
Istruzione, formazione professionale e gioventù .....	75
<b>L</b> .....	76
Leggibilità dei trattati .....	76
Libera circolazione delle persone .....	77
Libri bianchi .....	78
Libri verdi .....	79
Lotta contro il razzismo e la xenofobia .....	79
Lotta contro il riciclaggio di denaro .....	80
Lotta contro il terrorismo .....	80
Lotta contro la criminalità internazionale organizzata .....	81
Lotta contro la droga .....	82
Lotta contro le frodi .....	83
<b>M</b> .....	84
Maggioranza qualificata .....	84
Maggioranza qualificata rafforzata .....	85
Mandato d'arresto europeo .....	85
Mediatore europeo .....	85
Metodo comunitario e intergovernativo .....	86
Missioni di Petersberg .....	87
<b>N</b> .....	87
NATO rinnovata .....	87
NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) .....	88
Negozianti d'adesione .....	88

Nucleo duro.....	90
<b>O</b> .....	90
Obiettivi 1, 2 e 3.....	90
Occupazione.....	91
OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) .....	92
Opting out (clausola di esenzione) .....	93
Organismi geneticamente modificati (OGM).....	93
Organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM) .....	94
<b>P</b> .....	94
Pari opportunità.....	94
Parità di trattamento economico tra uomini e donne.....	95
Parlamenti nazionali.....	96
Parlamento europeo.....	96
Parti sociali .....	97
Partnership per l'adesione .....	98
Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE) .....	99
Paesi candidati all'adesione.....	99
Patto di stabilità e di crescita .....	101
Personalità giuridica dell'Unione .....	101
Pilastrì dell'Unione europea.....	102
Politica agricola comune (PAC).....	102
Politica commerciale comune.....	103
Politica comune dei trasporti .....	104
Politica delle imprese .....	104
Politica economica.....	105
Politica estera e di sicurezza comune (PESC) .....	106
Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD).....	107
Politica monetaria .....	108
Politica sociale .....	109
Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio .....	110
Posizione comune (PESC) .....	111
Posizione comune (Titolo VI del Trattato UE).....	111
Presidente della Commissione europea.....	112
Presidenza dell'Unione (rotazione della presidenza) .....	112
Principio di non discriminazione .....	113
Principio di precauzione.....	113
Procedura del parere conforme.....	114
Procedura del parere semplice (procedura di consultazione) .....	115
Procedura di codecisione.....	116
Procedura di cooperazione.....	117
Procedura elettorale uniforme.....	118
Programma di aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PHARE).....	119
Proprietà intellettuale .....	120
Prospettive finanziarie.....	120
Protezione dei consumatori.....	121
Protocollo di Kyoto .....	121
<b>R</b> .....	122
Recepimento dell' "acquis" comunitario.....	122
Regioni ultraperiferiche .....	123

Rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale .....	123
Reti transeuropee (TEN) .....	124
Revisione dei trattati.....	125
Ricerca e sviluppo .....	125
Rifusione dei testi legislativi.....	126
Risorse proprie .....	126
<b>S</b> .....	127
Sanità pubblica.....	127
Schengen (accordo e convenzione) .....	128
Screening.....	129
Semplificazione legislativa.....	129
Servizi d'interesse economico generale .....	130
Servizi d'interesse generale .....	131
Servizio pubblico .....	132
Servizio universale .....	132
Settore audiovisivo .....	132
Sicurezza alimentare.....	133
Società dell'informazione .....	134
Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia .....	135
Spazio europeo della ricerca .....	136
Statuto dei deputati europei.....	136
Statuto dei partiti politici europei .....	137
Strategia comune (PESC).....	138
Strategia coordinata ai fini dell'occupazione (SEO).....	138
Strategia di preadesione .....	139
Strumenti giuridici comunitari.....	140
Sussidiarietà.....	141
Sviluppo rurale.....	142
Sviluppo sostenibile.....	143
<b>T</b> .....	144
TAIEX (Technical assistance information exchange office) .....	144
Telecomunicazioni.....	144
Televisione senza frontiere .....	145
Titolo V del Trattato UE (PESC) .....	146
Titolo VI del Trattato UE.....	146
Trasparenza (accesso ai documenti) .....	147
Trasparenza dei lavori del Consiglio.....	147
Trattato di Amsterdam.....	148
Trattato di Nizza .....	149
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE).....	149
Troïka.....	150
<b>U</b> .....	151
Unanimità .....	151
Unione dell'Europa occidentale (UEO).....	151
Unione doganale .....	152
Unione economica e monetaria (UEM).....	153
Unità di pianificazione e di rapido allarme .....	154

## A

### **Accordo europeo**

L'accordo europeo indica una forma specifica di accordo d'associazione, concluso tra l'Unione europea ed alcuni Stati dell'Europa centrale ed orientale (articolo 310 del trattato CE). L'obiettivo dell'accordo è di preparare la futura adesione all'Unione europea dello Stato associato e ha come fondamento il rispetto dei principi dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e dell'economia di mercato. Finora sono stati conclusi accordi europei con dieci paesi: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. Cipro, Malta e la Turchia beneficiano quanto a loro, di accordi d'associazione che interessano gli stessi settori di quelli dei paesi dell'Europa centrale e orientale (ad eccezione del dialogo politico) e sono intesi ad istituire un'unione doganale.

Concluso per un periodo indeterminato, l'accordo europeo comporta molteplici elementi:

- una componente politica, che prevede consultazioni bilaterali e multilaterali su qualsiasi questione di interesse comune;
- una componente commerciale al fine di istituire una zona di libero scambio;
- la cooperazione a livello economico, culturale e finanziario;
- l'armonizzazione delle legislazioni, in particolare per quanto riguarda la proprietà intellettuale e le regole di concorrenza.

Sul piano istituzionale, la gestione generale di un accordo europeo è assicurata dal Consiglio di associazione, composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio e della Commissione e, dall'altro, da rappresentanti del governo dello Stato associato.

Un comitato di associazione composto da membri del Consiglio di associazione, provvede alla sorveglianza dei lavori e prepara le delibere del Consiglio di associazione. Infine una commissione parlamentare d'associazione, composta da membri del parlamento europeo e del parlamento nazionale dello Stato associato, ha il compito di formulare raccomandazioni al Consiglio di associazione.

In seguito all'adesione dei dieci nuovi Stati membri il 1° maggio 2004, gli accordi europei o d'associazione con detti paesi non sono più in vigore e sono stati sostituiti dal trattato di adesione. Si applicano ancora soltanto gli accordi con i paesi che non hanno ancora aderito all'Unione (Bulgaria, Romania e Turchia).

Cfr.:

- Strategia di preadesione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Accordo sociale**

L'Accordo sociale è stato firmato nel dicembre 1991 da 11 Stati membri, mentre il Regno Unito aveva preferito non associarsi. L'accordo precisa gli obiettivi della politica sociale alla luce della Carta sociale del 1989: promozione dell'occupazione, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, lotta contro l'esclusione, sviluppo delle risorse umane ecc., e stabilisce anche la procedura secondo cui vanno adottate le

misure in materia sociale e ribadisce il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle parti sociali in questo settore.

Al momento della sua firma, l'Accordo sociale era allegato al protocollo sociale col quale il Regno Unito autorizzava gli altri Stati membri a proseguire nella materia senza la sua partecipazione.

Con l'insediamento di un nuovo governo nel maggio 1997, il Regno Unito ha annunciato l'intenzione di abbandonare la clausola di esenzione che lo riguardava. L'Accordo sociale di conseguenza è stato inserito dal trattato di Amsterdam nel capitolo sociale del trattato che istituisce la Comunità europea. Tale inserimento ha anche avuto come conseguenza la soppressione formale del protocollo sociale.

Cfr.:

- Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)
- Contesto istituzionale unico
- Dialogo sociale
- Politica sociale

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **‘Acquis’ comunitario**

L'"acquis comunitario" corrisponde alla piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme degli Stati membri nel contesto dell'Unione europea. Esso è in costante evoluzione ed è costituito:

- dai principi, dagli obiettivi politici e dal dispositivo dei trattati;
- dalla legislazione adottata in applicazione dei trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
- dalle dichiarazioni e dalle risoluzioni adottate nell'ambito dell'Unione;
- dagli atti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune;
- dagli atti che rientrano nel contesto della giustizia e degli affari interni;
- dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e da quelli conclusi dagli Stati membri tra essi nei settori di competenza dell'Unione.

Oltre che dal diritto comunitario propriamente detto, l'"acquis" comunitario è costituito dunque da tutti gli atti adottati a titolo del 2° e del 3° pilastro dell'Unione, nonché dagli obiettivi comuni fissati dai trattati. L'Unione si è posta come obiettivo di salvaguardare integralmente l'"acquis" comunitario e di svilupparlo ulteriormente. I paesi candidati devono accettare l'"acquis" per poter aderire all'Unione europea. Le deroghe all'"acquis" comunitario sono eccezionali e di portata limitata. Per integrarsi nell'Unione, i paesi candidati devono recepire l'"acquis" nei rispettivi ordinamenti nazionali, e quindi applicarlo con decorrenza dalla data in cui la loro adesione è diventata effettiva.

Cfr.:

- Allargamento
- Contesto istituzionale unico
- Paesi candidati all'adesione
- Pilastri dell'Unione europea
- Recepimento dell' "acquis" comunitario

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Adesione di un nuovo Stato all'Unione**

L'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea è prevista dall'articolo 49 (ex articolo O) del trattato sull'Unione europea. Per avviare i negoziati, il Consiglio si pronuncia all'unanimità, previa consultazione e previo parere conforme del Parlamento europeo. Le condizioni per l'ammissione, gli eventuali periodi transitori e gli adeguamenti dei trattati sui quali è fondata l'Unione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Per l'entrare in vigore, l'accordo necessita la ratifica di tutti gli Stati contraenti secondo le rispettive norme costituzionali.

Cfr.:

- Allargamento
- Conferenza intergovernativa bilaterale (UE-Paesi candidati)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Agenda 2000**

L'Agenda 2000 è un documento strategico, adottato dalla Commissione europea il 15 luglio 1997, che presenta il progetto europeo all'orizzonte del 2000. Esso annuncia una riforma delle politiche comunitarie, segnatamente nella prospettiva dell'allargamento all'Europa centrale ed orientale, e delinea il quadro finanziario per il periodo 2000-2006. Al documento, riguardante l'insieme dei nodi a carattere politico, economico e sociale cui l'Unione europea dovrà fare fronte in questo inizio di XXI secolo, sono allegati i pareri della Commissione sulle candidature di adesione. L'Agenda 2000 è articolata in tre sezioni:

- la prima affronta la questione del funzionamento dell'Unione europea, in particolare la riforma della politica agricola comune e della politica di coesione economica e sociale. Contiene inoltre raccomandazioni per far fronte alla sfida dell'allargamento nelle migliori condizioni e propone di porre in essere un nuovo assetto finanziario per il periodo 2000-2006;
- la seconda propone una strategia di preadesione rafforzata, integrandovi due nuovi elementi: la partnership per l'adesione e la più ampia partecipazione dei paesi candidati a programmi comunitari ed ai meccanismi di applicazione dell'"acquis" comunitario;
- la terza prevede uno studio di impatto sugli effetti che l'allargamento avrà sulle politiche dell'Unione europea.

In queste tre aree la Commissione ha presentato una ventina di proposte legislative nel 1998. Nel marzo 1999 il Consiglio europeo di Berlino è pervenuto ad un accordo politico globale su questo pacchetto di proposte, il che ha consentito la loro integrale adozione entro la fine dell'anno. Queste misure, la cui validità si estende dal 2000 al 2006, riguardano quattro settori strettamente connessi:

- riforma della politica agricola comune;
- riforma della politica strutturale;
- strumenti di preadesione;
- quadro finanziario.

È attualmente in preparazione una nuova riforma del progetto europeo che permetterà di consolidare le iniziative dell'Unione allargata e preparare le adesioni future. Sono



inoltre allo studio nuove prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 che determineranno la natura e la portata della nuova generazione di politiche comunitarie.

Cfr.:

- Allargamento
- Approfondimento
- Coesione economica, sociale e territoriale
- Obiettivi 1, 2 e 3
- Partnership per l'adesione
- Prospettive finanziarie
- Recepimento dell'"acquis" comunitario
- Strategia di preadesione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Agenzie dell'Unione europea**

Sono organismi di diritto pubblico europeo, dotati di personalità giuridica propria, istituiti con atto comunitario di diritto derivato per lo svolgimento di compiti di natura tecnica, scientifica ovvero di compiti di gestione specifici.

Le prime agenzie furono create negli anni '70. La maggioranza di esse ha tuttavia avviato l'attività tra il 1994 e il 1995, dopo l'adozione da parte del Consiglio europeo di Bruxelles (ottobre 1993) della decisione con cui è stata fissata la sede di sette di esse. Le agenzie di più recente istituzione sono l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (gennaio 2002), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (settembre 2002) e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (marzo 2004). Sedici organismi rispondono attualmente alla definizione di agenzia comunitaria, nonostante la molteplicità dei termini utilizzati per designarli (centro, fondazione, agenzia, ufficio, osservatorio). Le agenzie, in quanto organismi autonomi, costituiscono un gruppo eterogeneo unito da un modello organizzativo unico. In funzione del mandato loro affidato e dei partner o clienti, le agenzie possono essere suddivise in quattro sottogruppi, a seconda della loro attività:

Le agenzie che concorrono al funzionamento del mercato interno:

- UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)), con sede ad Alicante;
- UCVV (Ufficio comunitario delle varietà vegetali), con sede a Angers
- EMEA (Agenzia europea di valutazione dei medicinali), con sede a Londra;
- EFSA (Autorità europea per la sicurezza dei prodotti alimentari), con sede a Parma (Italia);
- AESM (Agenzia europea per la sicurezza marittima), con sede a Lisbona (Portogallo);
- AESA (Agenzia europea per la sicurezza aerea), con sede a Colonia (Germania);
- ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione con sede provvisoria a Bruxelles)

Gli osservatori:

- AEA (Agenzia europea dell'ambiente), con sede a Copenaghen;
- OEDT (Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze), con sede a Lisbona;

- EUMC (Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia), con sede a Vienna;

Le agenzie che hanno il compito di promuovere il dialogo sociale a livello europeo:

- CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale), con sede a Tessalonico;
- EUROFOUND (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro), con sede a Dublino;
- EU-OSHA (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro), con sede a Bilbao.

Le agenzie che svolgono compiti e realizzano programmi per l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza:

- ETF (Fondazione europea per la formazione professionale), con sede a Torino;
- CdT (Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea), con sede a Lussemburgo;
- EAR (Agenzia europea per la ricostruzione), con sede a Tessalonico.

Cfr.:

- Istruzione, formazione professionale e gioventù
- Sicurezza alimentare
- Lotta contro la droga
- Lotta contro il razzismo e la xenofobia

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Aiuti alla preadesione**

Affinché i paesi candidati siano in grado di conformarsi all'"acquis" comunitario al momento dell'adesione, sono necessari ingenti investimenti nell'adeguamento delle loro norme, in particolare quelle industriali e ambientali. Gli aiuti di preadesione, destinati all'Europa centrale ed orientale per il periodo 2000-2006, rappresentano elementi essenziali nella strategia seguita dall'Unione europea nei confronti dei paesi candidati. Tali aiuti comprendono due elementi principali:

- il programma Phare, che finanzia i progetti necessari per adeguare i sistemi amministrativi e giudiziari e sviluppare le infrastrutture dei paesi candidati (10,5 miliardi di euro);
- i due fondi di assistenza istituiti al fine di gestire gli aiuti complementari:
  - il primo finanzia le azioni strutturali nel settore agricolo (SAPARD)
  - il secondo finanzia la costruzione di infrastrutture nei settori dell'ambiente e dei trasporti (Strumento strutturale di preadesione, ISPA: 7 miliardi di euro). ISPA svolge nei confronti dei paesi candidati un ruolo analogo a quello del Fondo di coesione per taluni Stati membri.

I partenariati per l'adesione conclusi nel 1998 tra l'Unione e i paesi candidati costituiscono l'asse portante della strategia di preadesione e consentono di canalizzare i diversi tipi di aiuto.

Il Consiglio europeo di Copenaghen (dicembre 2002), ha deciso l'incremento degli aiuti finanziari di preadesione per la Bulgaria e la Romania.

Peraltro, l'adesione il 1° maggio 2004 dei dieci nuovi Stati membri ha comportato la fine degli aiuti di preadesione. Tuttavia questi paesi continuano a beneficiarne per tutti i progetti presentati prima del 2005. Quanto al resto, essi sono ormai ammissibili ai Fondi strutturali ed al Fondo di coesione. Il programma ISPA e il programma

SAPARD sono rispettivamente sostituiti dal Fondo di coesione e dal FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ). Inoltre, negli anni dal 2004 al 2006 i nuovi Stati membri riceveranno sovvenzioni transitorie speciali per il periodo successivo all'adesione. Questo «strumento di transizione» finanzia fino al 2006 progetti basati sullo scambio di esperienze («migliori pratiche») al fine di migliorare la capacità amministrativa dei nuovi paesi.

Nell'ottobre 2004, la Commissione ha definito una strategia di preadesione per la Croazia, con la quale si dovrebbero avviare i negoziati nel 2005. La Croazia beneficerà degli stessi aiuti di preadesione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (Phare, ISPA e SAPARD).

Tutti i paesi candidati possono, tra l'altro, partecipare al meccanismo di preadesione della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Cfr.:

- 'Acquis' comunitario
- Allargamento
- Banca europea per gli investimenti (BEI)
- Fondi strutturali e Fondo di coesione
- Negoziati d'adesione
- Paesi candidati all'adesione
- Partnership per l'adesione
- PHARE
- Recepimento dell' "acquis" comunitario
- Screening
- Strategia di preadesione
- TAIEX (Technical assistance information exchange office)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Aiuti allo sviluppo**

Le origini della politica di sviluppo della Comunità europea risalgono alla firma del trattato di Roma nel 1957 e i paesi e i territori d'oltremare degli allora Stati membri sono stati i suoi primi beneficiari. Tuttavia, è solo dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea che la politica di sviluppo ha ottenuto una base giuridica specifica (articoli da 177 a 181 del trattato CE). Con i successivi allargamenti dell'Unione, la cooperazione è stata progressivamente estesa ad altri paesi, quali i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), che vantavano una relazione particolarmente stretta e di lunga data con alcuni Stati membri. L'accordo di Cotonou, firmato nel giugno 2000, ha ulteriormente rafforzato questo partenariato, che si fonda in buona parte sulle diverse convenzioni di Lomé, di cui la prima firmata nel 1975. Al di là di questi primi accordi, la politica di sviluppo comunitaria si rivolge anche ad altri paesi, quali quelli dell'America Latina e dell'Asia.

L'obiettivo principale della politica di sviluppo della Comunità europea consiste nell'eliminazione della povertà. Questa politica è attuata non solo attraverso accordi bilaterali e regionali ma anche mediante programmi specifici in alcuni settori, come la sanità, ad esempio attraverso la lotta contro le malattie trasmissibili, e l'istruzione. La politica di sviluppo prevede inoltre la cooperazione con istituzioni internazionali e la

partecipazione della Comunità e degli Stati membri alle iniziative avviate a questo livello, come quella a favore dei paesi poveri fortemente indebitati.

Attualmente, l'Unione è il principale partner dei paesi in via di sviluppo. Insieme, la Comunità europea e i suoi Stati membri forniscono il 55% degli aiuti internazionali allo sviluppo.

Cfr.:

- Aiuti umanitari

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Aiuti di Stato**

L'articolo 87 (ex-articolo 92) del trattato CE dichiara incompatibili con il mercato interno "nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

La Commissione e la Corte di giustizia hanno dato un'interpretazione molto ampia del concetto di "aiuto" per quanto riguarda l'organismo da cui viene concesso, che può andare dallo Stato a un ente locale, da un organismo in cui lo Stato esercita direttamente o indirettamente un'influenza preponderante a un'impresa privata o un'impresa pubblica che operi in regime di diritto privato, ecc.

È considerato aiuto di Stato qualunque beneficio concesso dallo Stato che

- conferisce un vantaggio economico al beneficiario;
- è selettivo e favorisce soltanto talune imprese o talune produzioni;
- minaccia di falsare la concorrenza;
- incide sugli scambi fra gli Stati membri.

Il divieto colpisce moltissime forme di aiuto, dirette (sovvenzioni) o indirette (ad esempio, misure volte ad alleviare gli oneri finanziari di un'impresa), indipendentemente dalla loro giustificazione e dalla loro finalità.

È peraltro impossibile applicare un divieto assoluto degli aiuti di Stato e l'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato prevede una serie di esenzioni per gli aiuti compatibili con il mercato comune, nonché per quelli che possono esserlo a determinate condizioni.

Il regolamento di procedura sugli aiuti di Stato, a norma dell'articolo 88 (ex articolo 93) del trattato, dispone che qualunque aiuto o regime di aiuti sia notificato alla Commissione per essere approvato prima della sua attuazione. L'obbligo di previa notifica alla Commissione, tuttavia, è reso meno vincolante dal regolamento sul controllo degli aiuti di Stato orizzontali, che autorizza la Commissione a esentare mediante regolamento alcune categorie di aiuti, in particolare gli aiuti alla formazione, all'occupazione, alle piccole e medie imprese e gli aiuti di importanza minore.

L'elaborazione di nuovi orientamenti o discipline comunitarie ha consentito alla Commissione di chiarire le condizioni che consentono la concessione di altri aiuti di Stati con obiettivi di carattere orizzontale, quali in particolare gli aiuti a favore dello sviluppo regionale, dell'ambiente e della ricerca.

Cfr.:

- Concorrenza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Aiuti umanitari**

L'Unione europea nel suo complesso (Commissione e Stati membri) è attualmente uno dei principali donatori di aiuti umanitari al mondo.

Negli ultimi anni, la componente «aiuti umanitari» dell'azione esterna dell'Unione europea ha assunto un ruolo di primo piano, per il moltiplicarsi delle crisi nel mondo e la volontà dell'Unione di affermarsi nel settore dell'intervento umanitario internazionale.

Nel 1992 è stato quindi istituito l'Ufficio della Commissione europea per gli aiuti umanitari (ECHO), che ha il compito di fornire assistenza e soccorso (sotto forma di beni o servizi) alle vittime delle catastrofi naturali o causate dall'uomo nonché dei conflitti al di fuori dell'Unione. Tale aiuto è basato sui principi di non discriminazione, imparzialità e umanità ed è distribuito dai partner di ECHO, ossia organizzazioni non governative, agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali.

La Costituzione, in corso di ratifica, include una sezione dedicata agli aiuti umanitari, per i quali è istituita una base giuridica specifica. Inoltre, l'importanza di tale componente è aumentata dalla futura creazione di un corpo volontario europeo di aiuto umanitario, che ha lo scopo di istituire un quadro per contributi comuni dei giovani europei in questo settore.

Cfr.:

- Aiuti allo sviluppo

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Allargamento**

Con questo termine sono state designate le nuove adesioni che si sono succedute nella storia della Comunità europea. Dall'Europa a sei, con la Germania, il Belgio, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, si è passati all'Europa a venticinque, nell'ordine indicato qui di seguito:

- 1973: la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito;
- 1981: la Grecia;
- 1986: la Spagna e il Portogallo;
- 1995: l'Austria, la Finlandia e la Svezia;
- 2004: la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

Attualmente, il concetto di allargamento evoca piuttosto questa ondata di adesioni che ha realizzato l'entrata simultanea, il 1° maggio 2004, di dieci Stati nell'Unione europea. Questo avvenimento fa dell'allargamento un'opportunità storica di diffondere la pace, la stabilità e la prosperità in tutto il continente europeo.

Quattro Stati sono attualmente candidati ad aderire all'Unione:

- la Bulgaria e la Romania:  
dopo averli riconosciuti come ufficialmente candidati nel 1997, l'Unione europea ha avviato i negoziati con entrambi i paesi nel febbraio 2000. Il Consiglio europeo

del giugno 2004 ha confermato l'intenzione dell'Unione di firmare i trattati di adesione nel 2005 affinché questi due Stati possano aderire nel 2007.

- **La Croazia:**  
ha inoltrato la propria candidatura il 21 febbraio 2003. La Commissione ha espresso un parere in merito alla domanda nell'aprile 2004, in cui raccomanda di avviare i negoziati di adesione. Il Consiglio europeo del giugno 2004 ha riconosciuto ufficialmente la Croazia come paese candidato all'adesione. L'avvio dei negoziati inizialmente previsto per il 1° gennaio 2005, è rimasto in sospeso. E' infatti subordinato a una collaborazione incondizionata da parte delle autorità croate con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia.
- **La Turchia:**  
dopo avere inoltrato la propria candidatura il 14 aprile 1987, la Turchia ha ottenuto ufficialmente lo status di paese candidato all'adesione durante il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999. In occasione del Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004, l'Unione ha ribadito il suo compromesso di avviare i negoziati di adesione con la Turchia al più presto, sempre che la Turchia soddisfi i criteri politici di Copenaghen. Nella sua raccomandazione del 6 ottobre 2004, la Commissione ha ritenuto che la Turchia rispettasse sufficientemente i criteri di Copenaghen e ha raccomandato quindi di avviare i negoziati di adesione subordinati a delle condizioni con questo paese. Il Consiglio europeo del dicembre 2004 ha programmato l'avvio dei negoziati di adesione con la Turchia nell'ottobre del 2005.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha inoltrato la propria candidatura il 22 marzo 2004, ma non ha ancora ricevuto lo status ufficiale di paese candidato.

Cfr.:

- Adesione di un nuovo Stato all'Unione
- Agenda 2000
- Approfondimento
- Composizione della Commissione europea
- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Criteri di adesione (criteri di Copenaghen)
- Negoziati d'adesione
- Paesi candidati all'adesione
- Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Alto rappresentante per la PESC (Sig. o Sig.ra PESC)**

La carica di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) è stata istituita dal trattato di Amsterdam (adottato nel 1997) ed è esercitata dal segretario generale del Consiglio, al fine di assistere la presidenza nelle questioni inerenti alla politica estera e di sicurezza comune. Questa funzione viene altresì designata con il termine di "sig. o sig.ra PESC" ed è stata istituita per consentire all'Unione di esprimersi con maggiore visibilità e coerenza sulla scena internazionale, assumendo un volto ed una voce maggiormente percepibili.

L'alto rappresentante contribuisce inoltre alla formulazione, preparazione e attuazione delle decisioni politiche del Consiglio e conduce, a nome del Consiglio e su richiesta della presidenza, il dialogo politico con terzi.

La gestione del segretariato generale del Consiglio spetta al segretario generale aggiunto.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede la sostituzione dell'alto rappresentante con il Ministro degli Affari esteri. Tale carica risulta dalla fusione delle funzioni dell'alto rappresentante per la PESC e del commissario per gli Affari esteri. Il ministro degli Affari esteri sarà anche vicepresidente della Commissione, nonché rappresentante del Consiglio per la PESC.

Cfr.:

- Consiglio dell'Unione europea
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Ambiente**

La politica ambientale dell'Unione europea (UE) concerne la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, nonché la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale e mondiale (articolo 174 del trattato CE).

In sede di elaborazione, la politica ambientale è soggetta a diverse procedure decisionali a seconda dei settori cui si applicano le disposizioni da adottare. Per conseguire gli obiettivi di cui sopra, il Consiglio:

- statuisce all'unanimità, previa consultazione (parere semplice) del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, quando si tratta di disposizioni di natura fiscale o misure concernenti l'assetto del territorio, la gestione delle risorse idrauliche, la destinazione dei suoli (ad eccezione della gestione dei rifiuti), ovvero misure che possono incidere sensibilmente sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti energetiche (articolo 175, paragrafo 2);
- statuisce conformemente alla procedura di codecisione, previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, nel caso dell'adozione di programmi di azione a carattere generale che stabiliscono gli obiettivi prioritari.

Il trattato di Amsterdam ha inserito la nozione di "sviluppo sostenibile" tra gli obiettivi dell'Unione europea ed è stata rafforzata l'integrazione della tutela dell'ambiente nelle altre politiche comunitarie soprattutto nell'ambito del mercato interno (articoli 2 e 6 del trattato CE).

È stata rafforzata la possibilità di uno Stato membro di applicare norme più rigorose rispetto a quelle armonizzate. Tali norme più rigorose devono essere compatibili con il trattato e devono essere comunicate alla Commissione.

La politica ambientale è fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, correzione alla fonte e sul principio «chi inquina paga»

Cfr.:

- Maggioranza qualificata
- Organismi geneticamente modificati (OGM)

- Principio di precauzione
- Procedura di codecisione
- Procedura di cooperazione
- Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)
- Protocollo di Kyoto
- Sicurezza alimentare
- Sviluppo sostenibile
- Unanimità

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Approfondimento**

L'approfondimento designa una dinamica di integrazione presente sin dall'inizio della costruzione europea. Unione doganale all'inizio, mercato comune poi e zona euro infine, le Comunità europee si sono trasformate in un'unione tra i popoli dell'Europa che, secondo il dettato dell'articolo 1 del TUE, aspira ad essere "sempre più stretta". L'approfondimento costituisce un movimento parallelo a quello dell'allargamento ed è spesso stato presentato come un preliminare necessario a quest'ultimo.

In questo spirito, si è deciso di riformare le principali politiche comunitarie (politica agricola comune e politica strutturale) nonché il funzionamento delle istituzioni perché l'adesione di nuovi Stati membri all'Unione avvenga in un contesto favorevole.  
Cfr.:

- Allargamento

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Architettura europea**

Con questo termine si indica l'insieme delle organizzazioni, delle istituzioni, dei trattati e delle relazioni consuetudinarie intorno a cui si articola lo spazio europeo al fine di trattare di concerto problemi di interesse comune.

La parte essenziale dell'architettura europea è stata predisposta dal trattato sull'Unione europea, che ha posto in essere tre pilastri: la Comunità europea (primo pilastro); la politica estera di sicurezza comune (secondo pilastro); la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (terzo pilastro). Il secondo ed il terzo pilastro sono trattati dalle istituzioni della Comunità (Consiglio europeo, Consiglio dei ministri, Commissione, Parlamento europeo, ecc.), ma secondo procedure di carattere intergovernativo.

La Costituzione europea, in corso di ratifica, prevede una rifusione radicale dell'architettura europea che implica la fusione dei tre pilastri esistenti, pur mantenendo le strutture specifiche nel settore della PESC, inclusa la politica di difesa.  
Cfr.:

- Contesto istituzionale unico
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Pilastri dell'Unione europea
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]



### **Astensione costruttiva**

L'astensione costruttiva si colloca nell'ambito della PESC e si ispira al principio secondo cui l'astensione di uno Stato membro all'atto del voto in sede di Consiglio non osta all'unanimità.

Questa possibilità è stata introdotta dal trattato di Amsterdam, con il nuovo articolo 23 del trattato sull'Unione europea, il quale stabilisce che ove l'astensione sia accompagnata da una dichiarazione formale, lo Stato membro di cui trattasi non è tenuto ad applicare la decisione, ma deve comunque accettare che quest'ultima vincoli l'Unione. Di conseguenza, lo Stato membro deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere in antinomia con l'azione dell'Unione che ha come fondamento la decisione stessa.

Cfr.:

- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Trattato di Amsterdam

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Azione comune (GAI)**

Strumento giuridico del vecchio Titolo VI del trattato sull'Unione europea, l'azione comune è stata utilizzata dal 1993 al 1999. Con questo termine si designava un'azione coordinata dagli Stati membri, condotta in nome o nel contesto dell'Unione, allorché, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione stessa, gli obiettivi dell'Unione potevano essere meglio realizzati dall'azione comune che non dagli Stati membri che agivano isolatamente. L'azione comune è stata soppressa dal trattato di Amsterdam e sostituita dalle "decisioni" e "decisioni quadro".

Cfr.:

- Decisione e decisione-quadro (Titolo VI del Trattato UE)
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Titolo VI del Trattato UE
- Rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Azione comune (PESC)**

Strumento giuridico del Titolo V del trattato sull'Unione europea, con questo termine si designa un'azione coordinata dagli Stati membri, attraverso la quale risorse di qualsiasi genere (risorse umane, know-how, finanziamenti, materiali, ecc.) sono attivate per conseguire concreti obiettivi fatti propri dal Consiglio sulla base degli orientamenti generali formulati dal Consiglio europeo.

Ai fini di una maggiore semplificazione, la Costituzione europea, attualmente in fase di ratifica, prevede di limitare gli strumenti della PESC alle decisioni europee e agli accordi internazionali. Quando la Costituzione sarà entrata in vigore, le azioni comuni e la loro attuazione saranno pertanto fondate sulle decisioni europee (atti non legislativi) adottati dal Consiglio dei ministri

Cfr.:

- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Titolo V del Trattato UE (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **B**

### **Banca centrale europea (BCE)**

La Banca centrale europea (BCE) è stata inaugurata il 30 giugno 1998. Dal 1° gennaio 1999 essa ha il compito di dare attuazione alla politica monetaria europea definita dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In concreto, sono gli organi decisionali della BCE (consiglio direttivo e comitato esecutivo) che dirigono il Sistema europeo di banche centrali, il cui compito è di gestire la massa monetaria, di effettuare operazioni di cambio, di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta degli Stati membri e di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento. La BCE è succeduta all'Istituto monetario europeo (IME).

Il trattato di Nizza, adottato nel dicembre 2000, non ha modificato la composizione del consiglio direttivo della BCE (composto dai membri del comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali); esso ha però introdotto la possibilità di modificarne le modalità di voto (le decisioni sono di norma adottate alla maggioranza semplice dei membri, i quali dispongono ciascuno di un voto). La modifica richiede una decisione adottata all'unanimità dal Consiglio europeo e ratificata dagli Stati membri.

Cfr.:

- Criteri di convergenza
- Unione economica e monetaria (UEM)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Banca europea per gli investimenti (BEI)**

Creata dal trattato di Roma, la Banca europea per gli investimenti è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea. Essa ha il compito di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale attraverso lo sviluppo equilibrato del territorio comunitario.

Gli azionisti della BEI sono i 25 Stati membri dell'Unione europea. La Banca è guidata da un consiglio dei governatori, composto dai quindici ministri delle finanze. Dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, la Banca concede finanziamenti a lungo termine per la realizzazione di progetti concreti di cui sia garantita l'attuabilità sotto il profilo economico, tecnico, finanziario e della tutela ambientale. La BEI concede prestiti attingendo essenzialmente a risorse raccolte sui mercati dei capitali, alle quali si aggiungono i capitali forniti dagli azionisti. Tra il 1994 e il 1999 i principali campi di intervento della BEI sono stati: i trasporti, le comunicazioni, l'energia, le risorse idriche, l'istruzione e la formazione.

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha richiesto un incremento del sostegno accordato alle piccole e medie imprese (PMI). Al fine di accrescere la competitività economica europea, è stato quindi costituito il "gruppo BEI", composto dalla BEI e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Per mezzo dell'iniziativa Innovazione 2000, il gruppo intende stimolare l'imprenditorialità, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano, concedendo alle PMI prestiti a medio termine e garanzie bancarie, e finanziando attività di capitali di rischio.

Al di fuori dell'Unione, la BEI sostiene le strategie di preadesione dei paesi candidati e dei Balcani occidentali. Essa attua inoltre il capitolo finanziario degli accordi conclusi nel quadro delle politiche di aiuto e di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea. A tale riguardo interviene nei paesi mediterranei e nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP).

Cfr.:

- Allargamento
- Coesione economica, sociale e territoriale
- Reti transeuropee (TEN)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Benessere degli animali**

Il benessere degli animali è stato inserito, per la prima volta, in un protocollo aggiuntivo, allegato al trattato di Amsterdam (1997).

Il " Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali" stabilisce nuove norme per l'azione dell'Unione europea in questo ambito. Esso riconosce ufficialmente che gli animali sono esseri sensibili e impone alle istituzioni europee di tener conto delle esigenze del benessere degli animali in fase di elaborazione ed attuazione delle politiche comuni.

La normativa europea in materia di protezione animale si prefigge di risparmiare agli animali sofferenze inutili durante l'allevamento, il trasporto e la macellazione. Nel quadro di una strategia globale sulla sicurezza alimentare, anche altre politiche comunitarie ( la politica agricola, i trasporti, il mercato interno e la ricerca ) devono tener conto di questa esigenza.

L'Ufficio alimentare e veterinario, in collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri, effettua controlli sul campo affinché venga rispettata la normativa comunitaria. Il suo ruolo si è consolidato in seguito all'allargamento a 25 Stati membri.

Cfr. :

- Politica agricola comune (PAC)
- Sicurezza alimentare

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Bilancio**

Tutte le entrate e le spese dell'Unione formano oggetto di previsioni annuali e sono iscritte nel bilancio comunitario.

Diversi principi regolano tale bilancio, tra cui:

- l'unità (l'insieme delle spese e delle entrate è riunito in un unico e solo documento);
- l'annualità (le operazioni di bilancio sono raggruppate in un esercizio annuale);
- l'equilibrio (le spese non devono superare le entrate).

La Commissione ha il compito di trasmettere al Consiglio, che condivide col Parlamento europeo l'autorità di bilancio, un progetto preliminare di bilancio. La ripartizione del potere tra queste due istituzioni è stabilita in funzione della natura delle spese: spese obbligatorie (l'ultima parola spetta al Consiglio) e spese non obbligatorie (il Parlamento decide in ultima istanza). Tuttavia, a prescindere dalla classificazione delle spese e della conseguente ripartizione del potere, merita ricordare che, in ultima istanza, spetta al Parlamento europeo adottare o respingere il bilancio nel suo insieme.

Con decorrenza dal 1993, il bilancio è oggetto di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito alla disciplina di bilancio ed al miglioramento della relativa procedura. Nel 1998 la Commissione ha presentato un progetto in ordine al rinnovo dell'accordo interistituzionale del 1993 e, al contempo, al consolidamento dell'insieme delle dichiarazioni comuni e degli accordi interistituzionali conclusi in materia di bilancio a partire dal 1982.

Nel contesto delle riforme proposte dal documento della Commissione "Agenda 2000" del luglio 1997, gli Stati membri sono tenuti a definire delle "prospettive finanziarie", che sono pluriennali e determinano i massimali delle spese annuali dell'Unione.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede l'istituzionalizzazione di tali prospettive con il nome di "quadro finanziario pluriennale", che tutte le istituzioni dovranno rispettare. L'obiettivo è garantire un'evoluzione ordinata delle spese, e ciò nei limiti delle risorse proprie dell'Unione.

La Costituzione prevede altresì la modifica della procedura di bilancio, mettendo fine alla distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie. Ciò consentirà di conferire al Parlamento europeo la facoltà di esercitare la propria influenza sull'insieme del bilancio. Tuttavia, tale sistema farà sì che esso perda, al contempo, la prerogativa dell'"ultima parola" sulle spese non obbligatorie.

Cfr.:

- Classificazione delle spese
- Corte dei conti europea
- Prospettive finanziarie

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## C

### **Carta dei diritti fondamentali**

A seguito del 50° anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, celebrato nel dicembre 1998, il Consiglio europeo di Colonia decise di avviare i lavori per la redazione di una carta dei diritti fondamentali. Si voleva in tal modo raccogliere in un unico testo i diritti fondamentali in vigore a livello dell'Unione, in modo da conferire loro maggiore visibilità.

La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata proclamata in forma solenne nell'ambito del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000. Essa si basa sui trattati comunitari, sulle convenzioni internazionali, tra cui la convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e la carta sociale europea del 1989, sulle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, nonché sulle varie dichiarazioni del Parlamento europeo.

La redazione del progetto di carta venne affidata ad una speciale assemblea - una Convenzione - composta da 62 membri, rappresentanti delle istituzioni europee e dei governi degli Stati membri.

Con i suoi 54 articoli raccolti in sette Capi, la Carta sancisce i diritti fondamentali in materia di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.

La Costituzione, in via di ratifica, segna un importante passo avanti in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'Unione. Essa integra la carta dei diritti fondamentali e conferisce all'Unione la facoltà di aderire alla convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La Carta - finora Dichiarazione solenne delle istituzioni e ormai parte integrante della Costituzione - permette di dotare l'Unione e i suoi Stati membri di una raccolta di diritti fondamentali che sarà giuridicamente vincolante per i soggetti che la sottoscrivono. La carta acquista altresì visibilità per i cittadini, che saranno meglio informati dei propri diritti. Inoltre, essa sancisce diritti che non sono tutelati nell'ambito della CEDU, che si limita alla tutela dei diritti civili e politici, mentre la carta annovera, nella fattispecie, i diritti sociali dei lavoratori, la protezione dei dati, la bioetica e il diritto a una buona amministrazione.

Cfr.:

- Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)
- Cittadinanza dell'Unione
- Convenzione europea
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
- Dichiarazione di Laeken
- Diritti umani
- Pari opportunità
- Parità di trattamento economico tra uomini e donne
- Trattato di Nizza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Carta dei servizi pubblici**

L'idea di carta dei servizi pubblici si riallaccia al progetto di puntualizzare in uno specifico documento i diritti fondamentali ed i principi che ispirano la prestazione dei servizi agli utenti. Figurerebbero tra questi principi:

- la continuità del servizio;
- la qualità;
- la sicurezza dell'approvvigionamento;
- la parità di accesso;
- un prezzo ragionevole;
- l'accettabilità sotto il profilo sociale, culturale ed ambientale.

L'articolo 16 del trattato di Amsterdam consacra il ruolo dei servizi pubblici nell'Unione europea. La politica condotta dall'Unione degli operatori di servizi pubblici è segnata dalla volontà di liberalizzare i servizi pubblici in rete e di aprire maggiormente i mercati nazionali alla concorrenza nell'ambito dei trasporti ferroviari, dei servizi postali, dell'energia e delle telecomunicazioni.

Cfr.:

- Servizio pubblico
- Servizio universale

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)**

La carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, detta anche carta sociale, è stata adottata nel 1989 sotto forma di dichiarazione da tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito che l'ha ratificata nel 1998. È considerata uno strumento politico contenente degli "obblighi morali" volti a garantire il rispetto negli Stati membri di taluni diritti sociali, segnatamente nell'ambito del mercato del lavoro, della formazione professionale, della protezione sociale, della parità di opportunità e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In essa si chiede espressamente alla Commissione di promuovere iniziative volte a tradurre in atti legislativi il contenuto della Carta sociale. A quest'ultima hanno fatto seguito programmi di azione e concrete proposte legislative.

La carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e trasposta integralmente nella Costituzione europea, riprende, fra l'altro, i diritti enunciati nella carta sociale.

Cfr.:

- Accordo sociale
- Dialogo sociale
- Carta dei diritti fondamentali
- Politica sociale

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Cerchi concentrici**

Il concetto di "cerchi concentrici" sta ad indicare un'architettura dell'Europa costituita da sottoinsiemi di Stati che hanno raggiunto differenti livelli d'integrazione. Il concetto non si limita alla struttura integrativa dell'Unione europea. È stato comunque

studiato da diverse personalità, di cui alcune ritengono che si avrebbe il "cerchio di diritto comune" (gli Stati membri dell'Unione); il "cerchio dei più vicini" (paesi non facenti parte dell'Unione ma in attesa di adesione) e, infine, i "cerchi più ristretti" che postulano una cooperazione più rafforzata (cerchio monetario, cerchio della difesa, ecc.).

Cfr.:

- Cooperazione rafforzata

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Cittadinanza dell'Unione**

La cittadinanza dell'Unione è subordinata alla cittadinanza di uno Stato membro. È quindi considerato cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Oltre ai diritti e doveri previsti dal trattato istitutivo della Comunità europea, la cittadinanza dell'Unione comporta quattro diritti specifici:

- diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione;
- diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo, nello Stato in cui si risiede;
- tutela diplomatica e consolare da parte delle autorità di qualsiasi Stato membro, allorché lo Stato di cui il soggetto è cittadino non sia rappresentato in un paese terzo.
- diritto di petizione e di ricorso al mediatore europeo.

Merita sottolineare in proposito che il concetto di cittadinanza dell'Unione non sostituisce ma si aggiunge a quello di cittadinanza nazionale. Questa complementarità renderà più tangibile il sentimento di appartenenza del cittadino all'Unione.

Cfr.:

- Diritto di petizione
- Mediatore europeo

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Classificazione delle spese**

La classificazione delle spese indica la distinzione tra, da un lato, le spese dell'Unione giuridicamente stabilite - in linea di principio e in termini di importo - dagli stessi trattati, dal diritto derivato, dalle convenzioni, dai trattati internazionali e dai contratti di diritto privato (spese "obbligatorie" - SO) e, dall'altro, le spese il cui importo può essere liberamente fissato dall'autorità di bilancio (spese "non obbligatorie" - SNO). La qualificazione delle spese (SO/SNO) è all'origine di contrasti tra i due detentori dell'autorità di bilancio - Consiglio e Parlamento europeo - giacché soltanto le SNO sono decise in ultima istanza dal Parlamento europeo.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede la soppressione di tale distinzione tra SO e SNO. L'unificazione delle spese avrà un duplice effetto: il Parlamento otterrà la facoltà di esercitare la propria influenza su tutto il bilancio, ma perderà il diritto all'"ultima parola" che gli consente di imporre la sua volontà al Consiglio in materia di SNO.

Cfr.:

- Consiglio dell'Unione europea
- Parlamento europeo
- Politica agricola comune (PAC)
- Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)
- Bilancio

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Clausola di sospensione**

La clausola di sospensione è stata introdotta nel trattato sull'Unione europea (articolo 7) dal trattato di Amsterdam.

Tale clausola prevede che in caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi sui quali poggia l'Unione (libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto) tale Stato possa essere sospeso dall'esercizio di determinati diritti (ad esempio il diritto di voto in sede di Consiglio). Restano per contro impregiudicati gli obblighi che incombono allo stesso Stato membro.

Il trattato di Nizza ha completato la procedura con un dispositivo preventivo. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni.

Cfr.:

- Carta dei diritti fondamentali
- Diritti umani

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Codificazione dei testi legislativi**

La codificazione costitutiva od ufficiale consiste nell'adottare un atto giuridico nuovo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (Serie L), che integri ed abroghi gli atti oggetto della codificazione (atti di base + atti che li modificano), senza cambiarne la sostanza.

La codificazione in parola può essere:

- verticale (il nuovo atto giuridico integra in un solo atto quello di base e relativi atti che lo modificano);
- orizzontale (il nuovo atto giuridico integra in un solo atto più atti di base paralleli - e relative modifiche - che vertono sulla stessa materia.

Cfr.:

- Semplificazione legislativa

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]



## **Coesione economica, sociale e territoriale**

La coesione economica e sociale dà espressione alla solidarietà tra gli Stati membri e le regioni dell'Unione europea e favorisce lo sviluppo equilibrato del territorio comunitario, la riduzione dei divari strutturali tra le regioni comunitarie, nonché la promozione di pari opportunità reali tra i cittadini. Essa prende forma attraverso diversi interventi finanziari, nello specifico nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. Ogni tre anni, la Commissione europea presenta una relazione sui progressi conseguiti nel perseguimento della coesione economica e sociale e su come vi abbiano contribuito le politiche comunitarie.

In ambito europeo, le origini della coesione economica e sociale risalgono al trattato di Roma (1957) il cui preambolo faceva riferimento all'equiparazione dei diversi livelli di sviluppo tra le regioni. Negli anni '70, sono state intraprese iniziative comunitarie volte a coordinare ed integrare economicamente gli strumenti d'intervento nazionali. Con l'andar del tempo, tuttavia, queste misure si sono rivelate insufficienti in un contesto comunitario in cui, contrariamente alle previsioni, la creazione del mercato interno non aveva eliminato i divari fra le regioni.

Nel 1986, oltre al mercato unico, l'Atto unico europeo ha introdotto l'obiettivo della coesione economica e sociale vera e propria, istituzionalizzata infine come politica dal trattato di Maastricht (1992) negli articoli da 158 a 162 del trattato CE.

La coesione economica e sociale viene perseguita essenzialmente tramite la politica regionale dell'Unione. Insieme alla riforma della politica agricola comune e alla prospettiva dell'allargamento ai paesi dell'Europa centrale e dell'est, la politica regionale è stata uno dei temi più dibattuti dell'Agenda 2000, in particolare in ragione delle implicazioni finanziarie. Con una dotazione di 213 miliardi di euro per il periodo 2000-2006, essa rappresenta infatti attualmente la seconda voce di spesa del bilancio dell'UE.

L'allargamento dell'Unione a 25 Stati membri cambia le carte in tavola: la superficie dell'Unione aumenta del 23%, la popolazione del 20%, la ricchezza solo del 5%. Il PIL medio pro capite dell'Unione europea diminuisce del 13% mentre le disparità regionali raddoppiano. Dal momento che il 60% delle regioni in ritardo di sviluppo è localizzato nei futuri Stati membri, il centro di gravità della politica regionale si sposta inevitabilmente ad est.

Dopo il 2006, la coesione economica e sociale è destinata a concentrarsi sempre più sugli aspetti cruciali dello sviluppo, continuando tuttavia a sostenere le regioni che non avranno ancora completato il processo di convergenza reale. D'altro canto, le aree confrontate a specifiche difficoltà strutturali (aree industriali in fase di riconversione, aree urbane, rurali o dipendenti dalle attività di pesca, aree con gravi svantaggi naturali o demografici) continuano a necessitare di interventi strutturali. La prossima riforma sarà imperniata infine sulla semplificazione e la decentralizzazione della gestione degli strumenti finanziari della politica regionale.

La costituzione europea, in fase di ratifica, prevede che al concetto di coesione economica e sociale si aggiunga l'obiettivo della coesione territoriale. In caso di ratifica, la politica regionale vedrà accordarsi definitivamente una dimensione territoriale e sarà inoltre potenziato il ruolo delle autorità territoriali. Il Comitato delle regioni si troverà inoltre maggiormente coinvolto nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà.

Cfr.:

- Agenda 2000
- Allargamento
- Banca europea per gli investimenti (BEI)

- Comitato delle regioni
- Fondi strutturali e Fondo di coesione
- Obiettivi 1, 2 e 3
- Reti transeuropee (TEN)
- Sviluppo sostenibile
- Sussidiarietà

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Comitati e gruppi di lavoro**

A tutti gli stadi del processo legislativo intervengono comitati che hanno il compito di assistere le istituzioni comunitarie. Da parte sua, la Commissione, prima di formulare una nuova proposta legislativa, consulta regolarmente dei comitati di esperti composti da rappresentanti degli ambienti interessati, da esperti privati o provenienti dalle pubbliche amministrazioni. Attraverso questi comitati la Commissione resta aperta alle preoccupazioni dei destinatari della nuova normativa. Per l'insieme dei settori di attività esistono circa 60 comitati consultivi, di cui la metà competente per questioni agricole.

In sede di Parlamento europeo numerose commissioni permanenti organizzano il lavoro dei deputati europei.

Anche il Consiglio è assistito da comitati e da gruppi di lavoro che ne preparano le decisioni. L'esistenza di alcuni comitati è prevista dagli stessi trattati (ad esempio, il comitato di cui all'articolo 36 competente per il settore della giustizia e degli affari interni); altri costituiscono dei comitati "ad hoc", come ad esempio il comitato degli affari culturali, che valuta le proposte in materia di cooperazione culturale; prepara i lavori del Consiglio e provvede al monitoraggio delle iniziative in atto. I comitati sono composti di rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri e di un membro della Commissione. Parallelamente, diversi gruppi di lavoro effettuano lavori preparatori per conto del Coreper. Se alcuni gruppi sono istituiti temporaneamente per trattare un dossier specifico, circa un centinaio di essi è attivo in settori determinati e si riunisce regolarmente.

Una volta adottato un testo legislativo, occorrerà rispettare alcuni principi generali, per la cui applicazione potrebbero essere necessari provvedimenti di esecuzione più precisi. A tal fine il testo legislativo prevede l'istituzione di un comitato in seno alla Commissione al fine di prendere le decisioni più adeguate. Composti di esperti designati dagli Stati membri e presieduti dalla Commissione, questi comitati sono in massima parte gestiti attraverso le regole stabilite dalla decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, cosiddetta "Decisione Comitologia". Attualmente esistono circa 300 comitati, operanti soprattutto nei settori dell'industria, degli affari sociali, dell'agricoltura, dell'ambiente, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo, della protezione dei consumatori e della sicurezza alimentare.

Cfr.:

- Comitato dell'articolo 36 del Trattato UE
- Comitato politico e di sicurezza (CPS)
- Comitologia
- Commissioni parlamentari

- Coreper

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Comitato dell'articolo 36 del Trattato UE**

L'articolo 36 (ex articolo K. 4) del trattato sull'Unione europea ha istituito un comitato di coordinamento composto di alti funzionari, il cui ruolo è di preparare i lavori del Consiglio nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia civile. In pratica, questo comitato già esisteva a partire dal Consiglio europeo di Rodi (dicembre 1988).

Cfr.:

- Giustizia e affari interni (GAI)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Comitato delle regioni**

Istituito nel 1992 dal trattato di Maastricht, il Comitato delle Regioni (CdR) è un organo consultivo che consente alle collettività territoriali di far sentire la loro voce nel processo decisionale dell'Unione europea. E' composto di 317 rappresentanti delle collettività regionali e locali, nominati per quattro anni dal Consiglio. Il Comitato è consultato dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione in settori che rivestono interesse a livello regionale e locale, in particolare l'istruzione, la gioventù, la cultura, la salute pubblica, la coesione economica e sociale.

Esso può anche emettere pareri di propria iniziativa.

A partire dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (maggio 1999), il Comitato delle Regioni deve essere consultato in un numero più ampio di settori: la tutela dell'ambiente, il fondo sociale, la formazione professionale, la cooperazione transfrontaliera e i trasporti.

Il trattato di Nizza, adottato nel dicembre 2000, non ha modificato né il numero dei membri del CdR né la ripartizione dei seggi per Stato membro al suo interno. In vista dell'allargamento, il trattato stabilisce che il numero dei membri del Comitato non può essere superiore a 350. Il trattato di Nizza prevede esplicitamente che i membri del CdR devono essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure essere politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.

La Costituzione europea, in corso di ratifica, prevede di fare passare il mandato dei membri del CdR da quattro a cinque anni.

Cfr. :

- Sussidiarietà

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Comitato di conciliazione**

Nell'ambito della procedura di codecisione tra il Consiglio ed il Parlamento, può essere istituito, a norma dell'articolo 251, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, un comitato di conciliazione composto da membri del Consiglio o loro rappresentanti e da un numero eguale di rappresentanti del Parlamento. Si fa ricorso al comitato al fine di concordare un testo accettabile per le due parti. La Commissione partecipa altresì ai lavori del comitato di conciliazione per promuovere un ravvicinamento delle posizioni tra il Parlamento europeo e il Consiglio. L'eventuale progetto comune deve essere in seguito adottato, entro un termine di sei settimane, dal Consiglio e dal Parlamento. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni, l'atto in questione è considerato non adottato.

Cfr.:

- Consiglio dell'Unione europea
- Parlamento europeo
- Procedura di codecisione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Comitato economico e sociale europeo (CESE)**

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è stato creato, in quanto organo consultivo, dal trattato del 1957 che ha istituito la Comunità economica europea, con il compito di rappresentare gli interessi delle diverse categorie economiche e sociali. Esso è composto da 317 membri, ripartiti in tre categorie: datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti di attività specifiche (agricoltori, artigiani, PMI e industrie, professioni liberali, rappresentanti dei consumatori, rappresentanti della comunità scientifica e pedagogica, dell'economia sociale, delle famiglie, dei movimenti ecologici). I membri del Comitato sono nominati per un mandato rinnovabile di quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il CESE è consultato preliminarmente all'adozione di un numero rilevante di atti relativi al mercato interno, all'educazione, alla tutela dei consumatori, alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo regionale e al settore sociale. Esso può anche formulare pareri di propria iniziativa. Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (maggio 1999), il CESE deve essere consultato obbligatoriamente in merito ad un numero più vasto di temi (la nuova politica in materia di occupazione, le nuove disposizioni in materia sociale, la salute pubblica e le pari opportunità) e può essere consultato dal Parlamento europeo.

Il trattato di Nizza, entrato in vigore nel 2003, non ha modificato il numero dei membri e la ripartizione dei seggi per Stato membro in seno al Comitato. Esso ha però precisato la qualifica dei membri: il CESE è costituito da «rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata».

La Costituzione europea, in corso di ratifica, prevede di fare passare il mandato dei membri del CESE da quattro a cinque anni.

Cfr.:

- Dialogo sociale
- Parti sociali

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Comitato per l'occupazione**

Previsto dal trattato di Amsterdam, il comitato per l'occupazione sostituisce formalmente, con decisione del Consiglio del gennaio 2000, il comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro (COML) istituito nel 1966.

Il comitato per l'occupazione riprende i compiti finora svolti dal COML al fine di promuovere il coordinamento delle politiche nazionali in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Principale compito del comitato è quello di preparare i lavori del Consiglio nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e dei relativi strumenti posti in atto (orientamenti in materia di occupazione, raccomandazioni per l'attuazione delle politiche nazionali per l'occupazione, ecc.).

Il comitato formula inoltre pareri su richiesta del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa.

Il comitato si compone di due rappresentanti per Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. Nell'esercizio delle sue attività, il comitato consulta le parti sociali a livello europeo.

Cfr.:

- Occupazione
- Strategia coordinata ai fini dell'occupazione (SEO)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Comitato politico e di sicurezza (CPS)**

Il Comitato politico e di sicurezza (CPS), che ha sostituito il Comitato politico (CoPo), ha il compito di controllare la situazione internazionale nei settori che rientrano nel campo della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di contribuire alla definizione di politiche e al controllo della loro attuazione. Il Comitato, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi. Composto principalmente da rappresentanti nazionali, il CPS è il cardine delle attività di gestione delle crisi. Ai fini del suo corretto funzionamento, è assistito da un gruppo di lavoro politico-militare, da un comitato incaricato degli aspetti civili della gestione delle crisi, da un comitato militare (CM) e dallo Stato maggiore (SM).

Cfr.:

- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Comitatologia**

Secondo il trattato che istituisce la Comunità europea la Commissione ha l'obbligo di dare esecuzione, a livello comunitario, alla normativa adottata dal Consiglio. In concreto ciò significa che ogni atto legislativo precisa le competenze di esecuzione che esso conferisce alla Commissione, nonché le modalità per esercitarle. Di

frequente, il trattato prevede che la Commissione venga assistita da un comitato, che opera nell'osservanza di una procedura comunemente nota come "comitatologia". In quanto sedi di discussioni, i comitati sono composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione. Sono cioè organi che consentono a quest'ultima di instaurare un dialogo con le amministrazioni nazionali prima di adottare le misure di esecuzione, cioè le disposizioni che danno attuazione o applicano le norme di base. In tal modo la Commissione si assicura che le disposizioni di esecuzione corrispondano al meglio alla realtà di ciascuno dei paesi interessati.

Le procedure che disciplinano le relazioni tra la Commissione e questi comitati corrispondono a modelli procedurali già dettati da una decisione del Consiglio (decisione "comitatologia"), adottata il 13 luglio 1987. Questa prima decisione è stata sostituita da una nuova decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, che tiene conto delle successive modificazioni apportate al trattato e, in particolare, del nuovo ruolo svolto dal Parlamento europeo nella procedura di codecisione, nonché per rispondere a taluni critici che giudicavano il sistema delle disposizioni di applicazione comunitario troppo complesso.

L'ultima decisione "comitatologia" conferisce al Parlamento europeo il diritto di controllare l'attuazione degli atti legislativi adottati in codecisione col Consiglio. Il Parlamento potrà d'ora innanzi esprimere il proprio disaccordo sui progetti di misure presentate dalla Commissione o dal Consiglio che, a suo parere, eccedano le competenze d'esecuzione previste dall'atto di base.

La decisione chiarisce i criteri in base ai quali vengono scelti i diversi comitati e ne semplifica le procedure di funzionamento. I comitati possono essere suddivisi nelle tre seguenti categorie:

- i comitati consultivi: essi esprimono il proprio parere alla Commissione, che deve tenerli in considerazione; è una procedura cui si ricorre in genere quando gli argomenti affrontati non assumono grande rilievo politico;
- i comitati di gestione: quando le misure adottate dalla Commissione non sono conformi al parere previo del comitato, la Commissione deve comunicarle al Consiglio il quale può prendere una decisione diversa dal progetto di misure presentato dalla Commissione. Questa procedura si applica in modo particolare alle misure di gestione della politica agricola comune, della politica comune della pesca o di quelle relative all'attuazione dei principali programmi comunitari;
- i comitati di regolamentazione: in questo caso la Commissione può adottare le misure di esecuzione solo se il progetto che essa presenta raccoglie il parere favorevole degli Stati membri riuniti in seno al comitato. Diversamente, la proposta viene rinviata al Consiglio. Spetta alla Commissione adottare in via definitiva le misure di esecuzione se il Consiglio non riesce a prendere una decisione. Questo procedimento si applica, in modo particolare, alle misure che riguardano la protezione della salute o della sicurezza delle persone, degli animali e delle piante nonché alle misure che modificano disposizioni non essenziali degli atti legislativi di base.

Una serie di innovazioni di questa nuova decisione consentono di accrescere la trasparenza del sistema dei comitati a tutto vantaggio del Parlamento e del pubblico: infatti, i documenti dei comitati saranno d'ora innanzi resi più accessibili al cittadino. Inoltre, i documenti dei comitati verranno registrati in un registro pubblico. Grazie all'informatizzazione delle procedure decisionali è possibile rendere pubblici su

internet i testi integrali dei documenti non confidenziali, che vengono trasmessi al Parlamento europeo.

Cfr.:

- Comitati e gruppi di lavoro
- Commissione europea
- Consiglio dell'Unione europea
- Procedura di codecisione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Commissione europea**

Istituzione collegiale politicamente indipendente, la Commissione europea incarna e difende l'interesse generale dell'Unione europea. Grazie al diritto di iniziativa quasi esclusivo sugli atti legislativi, la Commissione è considerata il motore dell'integrazione europea. Nel quadro delle politiche comunitarie, essa predispone ma anche attua gli atti legislativi adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

La Commissione ha inoltre poteri di esecuzione, di gestione e di controllo. Essa assicura in effetti la programmazione e l'attuazione delle politiche comuni, esegue il bilancio e gestisce i programmi comunitari. In qualità di "custode dei trattati" essa vigila anche affinché sia applicata la legislazione europea.

La Commissione è nominata a maggioranza qualificata per 5 anni dal Consiglio in accordo con gli Stati membri, ed è soggetta al voto di investitura del Parlamento europeo, dinanzi al quale è responsabile. Il collegio dei commissari è assistito da un'amministrazione composta da direzioni generali e da servizi specializzati, il cui personale è ripartito principalmente tra Bruxelles e Lussemburgo.

Fin dall'origine la Commissione è sempre stata costituita da due membri per i paesi più popolati e da un membro per ciascuno degli altri paesi. Il trattato di Nizza ha tuttavia limitato la composizione della Commissione ad un commissario per Stato membro. La Costituzione, in via di ratifica, prevede una Commissione ridotta a due terzi del numero degli Stati membri, a partire dal 2014. I commissari saranno in questo caso scelti in base ad un sistema di rotazione in condizioni di parità.

Cfr.:

- Composizione della Commissione europea
- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Consiglio europeo
- Controllo dell'applicazione del diritto comunitario
- Diritto d'iniziativa
- Investitura della Commissione europea
- Parlamento europeo
- Presidente della Commissione europea

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Commissioni parlamentari**

Analogamente a quanto successo per i parlamenti nazionali, diverse commissioni sono state poste in essere dal Parlamento europeo al fine di predisporre i lavori in seduta plenaria. I lavori legislativi più importanti del Parlamento sono svolti proprio nell'ambito delle commissioni parlamentari. All'inizio, e poi a metà legislatura, i deputati europei, membri di ciascuna commissione sono eletti in funzione della loro appartenenza politica ed esperienza.

Numero e attribuzioni delle commissioni parlamentari sono fissati dai parlamentari stessi, conformemente al regolamento interno del Parlamento europeo. Quanto alla sesta legislatura (2004-2009), si è deciso di portare a 20 il numero di commissioni permanenti specializzate, contro le 17 precedenti. Esse sono suddivise per settore (mercato interno, agricoltura, occupazione, industria, cultura, affari costituzionali e giuridici, ecc.). Ove lo ritenga necessario, il Parlamento può inoltre istituire sottocommissioni, commissioni temporanee, ovvero commissioni d'inchiesta. Finora sono state costituite due commissioni di inchiesta, di cui l'una nel 1996 sul regime del transito comunitario e l'altra nel 1997 sull'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (ESB). Nel 2003 è stata costituita inoltre una commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima. Il principale compito delle commissioni permanenti è di dibattere in merito alle proposte di nuove disposizioni legislative trasmesse dalla Commissione europea e di predisporre rapporti di iniziativa. Per ogni proposta legislativa o di iniziativa è designato un relatore sulla base di un accordo tra i gruppi politici che compongono il Parlamento. La sua relazione è discussa, emendata e votata in seno alla commissione parlamentare e, successivamente, è trasmessa all'assemblea plenaria, che si riunisce una volta al mese a Strasburgo per dibattere e votare sulla base della relazione.

Ai fini del voto d'investitura della Commissione europea, che spetta al Parlamento, le commissioni parlamentari sono anche il luogo in cui si svolge la preventiva audizione dei Commissari designati sul proprio settore di competenza.

Cfr.:

- Commissione europea
- Investitura della Commissione europea
- Parlamento europeo

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Competenze comunitarie**

Le competenze comunitarie sono competenze attribuite dagli Stati membri all'Unione europea in settori determinati. Le attività dell'UE sono disciplinate dai trattati.

A seconda del sistema d'attribuzione, esistono tre tipi di competenze:

- le competenze esplicite che sono chiaramente indicate negli articoli specifici dei trattati;
- le competenze implicite: quando la Comunità europea ha una competenza esplicita in una politica (per es.: trasporti), possiede anche una competenza in materia di relazioni esterne in questo settore (per es.: negoziazione di accordi internazionali);



- le competenze sussidiarie: quando manca una competenza esplicita o implicita per raggiungere uno degli obiettivi del trattato connessi al mercato unico, l'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea dà al Consiglio la possibilità di adottare all'unanimità le misure che esso ritiene utili.

Uno dei principali obiettivi della Costituzione europea, in via di ratifica, è di chiarire le competenze dell'Unione. Il trattato costituzionale indica in effetti chiaramente i settori per i quali gli Stati membri hanno trasferito all'Unione determinati poteri di azione.

Il testo introduce anche una classifica delle competenze dell'Unione, suddivise in base alle seguenti categorie:

- le competenze esclusive: si tratta di questioni molto specifiche per le quali l'Unione agisce da sola, in nome dell'insieme degli Stati membri. Tale categoria riguarda in particolare l'unione doganale, la determinazione di regole di concorrenza, necessarie al funzionamento del mercato interno, la politica monetaria e la politica commerciale comune;
- le competenze condivise: riguardano i settori in cui l'Unione interviene perché la sua azione fornisce un valore aggiunto importante all'azione degli Stati membri. Si tratta in particolare dei seguenti settori: mercato interno, coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura, pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, energia, e spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- le competenze di sostegno, coordinamento o complemento: l'Unione interviene in questo caso soltanto per coordinare o integrare l'azione degli Stati membri. Ciò concerne in particolare la protezione e il miglioramento della salute pubblica, l'industria, la cultura, il turismo, l'istruzione, la gioventù, lo sport e la formazione professionale.

Cfr.:

- Competenze sussidiarie
- Delimitazione delle competenze
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Sussidiarietà

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Competenze esterne della Comunità europea**

Le competenze esterne della Comunità europea si definiscono in funzione della loro ripartizione tra la Comunità e gli Stati membri. Sono dette "esclusive" quando sono integralmente esercitate dalla Comunità (politica agricola comune) e "miste" quando sono esercitate insieme con gli Stati membri (esempio: politica dei trasporti).

Questa tipologia è stata messa a punto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e si basa sulla teoria delle competenze implicite, secondo cui la competenza esterna discende dall'esistenza di una competenza sul piano interno. In realtà, il trattato istitutivo della Comunità europea ha esplicitamente attribuito delle competenze esterne alla Comunità soltanto in due casi: la politica commerciale (articolo 133, ex articolo 113) e gli accordi di associazione (articolo 310, ex articolo 238).

Sottolineiamo che la politica estera e di sicurezza comune rientra nelle relazioni esterne dell'Unione europea, rette dal metodo intergovernativo (secondo pilastro) e non nella sfera delle competenze esterne della Comunità europea.

Lo sviluppo delle attività comunitarie (esempio: perfezionamento del mercato interno), l'evoluzione del commercio mondiale, nonché una giurisprudenza più sfumata, hanno reso più difficile l'esercizio delle competenze esterne proprio nel momento in cui acquista maggiore rilevanza il dovere di cooperazione e di coordinamento in nome dell'unità della rappresentanza internazionale.

Affinché la Comunità possa adeguarsi alla radicale evoluzione delle strutture dell'economia mondiale e tener conto al tempo stesso delle ampie responsabilità concesse all'Organizzazione mondiale del commercio, il trattato di Amsterdam ha modificato l'articolo 133 del trattato istitutivo della Comunità europea nel senso che il Consiglio, deliberando all'unanimità, di estendere l'applicazione della politica commerciale comune ai negoziati ed agli accordi internazionali in materia di servizi e di diritti di proprietà intellettuale.

Cfr.:

- Pilastri dell'Unione europea
- Politica commerciale comune
- Politica estera di sicurezza comune (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Competenze sussidiarie**

L'articolo 308 (ex articolo 235) del trattato che istituisce la Comunità europea riflette l'idea degli estensori del trattato di Roma secondo la quale i poteri conferiti sotto forma di attribuzioni specifiche (competenza funzionale) potrebbero rivelarsi insufficienti per conseguire obiettivi espressamente assegnati dagli stessi trattati (competenza materiale).

Con tale articolo si viene a colmare questa lacuna in quanto si stabilisce che "quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso".

Dal momento che questa disposizione riserva al Parlamento europeo un ruolo puramente consultivo che non tiene conto degli attuali poteri legislativi di tale istituzione, la sua applicazione abusiva potrebbe mettere in pericolo l'equilibrio istituzionale. Onde evitare che ciò si verifichi, l'utilizzazione dell'articolo 308 come base giuridica è spesso accompagnata da altri articoli del trattato che attribuiscono un ruolo legislativo più importante al Parlamento europeo.

Cfr. :

- Competenze comunitarie
- Consiglio dell'Unione europea
- Delimitazione delle competenze
- Equilibrio istituzionale
- Sussidiarietà

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

## **Competitività**

Il Libro bianco del 1994 della Commissione europea, dedicato alla crescita, alla competitività e all'occupazione, contiene delle linee direttrici ai fini di una politica di competitività globale. Quest'ultima persegue quattro obiettivi che sono ancora di attualità:

- facilitare l'inserimento delle imprese europee in un contesto competitivo globalizzato ed interdipendente;
- sfruttare i vantaggi competitivi connessi alla dematerializzazione dell'economia;
- favorire uno sviluppo industriale durevole;
- ridurre il divario tra i ritmi di sviluppo dell'offerta e della domanda.

Il nuovo Titolo in materia di occupazione inserito nel trattato istitutivo della Comunità europea in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam tiene conto degli obiettivi stabiliti dal Libro bianco.

Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona ha avviato una nuova strategia volta a fare dell'Unione europea l'economia più competitiva e più dinamica al mondo entro il 2010. La strategia mira ad indurre un rinnovamento economico, sociale ed ambientale dell'UE che tenga conto dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale. Ogni anno, in occasione del Consiglio europeo di primavera, gli Stati membri redigono un bilancio dello stato di progresso della strategia di Lisbona e definiscono le priorità future necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti.

Cfr.:

- Globalizzazione dell'economia (mondializzazione)
- Occupazione
- Sviluppo sostenibile
- Politica delle imprese

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Composizione della Commissione europea**

Fin dall'origine, la Commissione è sempre stata composta da due cittadini per gli Stati più grandi e da un cittadino per ciascuno degli altri Stati membri.

La questione della composizione della Commissione in un'Europa allargata si è trovata al centro di tutti i dibattiti. Si trattava infatti di una questione di grande importanza in quanto occorreva stabilire la dimensione ottimale del collegio dei commissari che garantisse la legittimità, la collegialità e l'efficacia di un'istituzione la cui funzione è di rappresentare, in piena indipendenza, l'interesse generale. L'esigenza di collegialità costituiva un punto cruciale. La collegialità designa in effetti un aspetto peculiare della struttura della Commissione: è grazie alla collegialità che le posizioni espresse dalla Commissione riflettono il punto di vista dell'intero collegio e non invece il punto di vista dei suoi singoli membri. In vista del futuro allargamento, alcuni temevano che un sensibile aumento del numero di commissari potesse portare ad una nazionalizzazione della loro funzione a scapito della collegialità. Altri, per contro, temevano che in caso di limitazione del numero dei commissari alcuni paesi non fossero rappresentati in seno al collegio.

Il trattato di Nizza, frutto della Conferenza intergovernativa tenutasi nel 2000, ha disciplinato in via provvisoria la questione, prevedendo una limitazione della composizione della Commissione ad un commissario per Stato membro a partire dall'entrata in carica della Commissione del periodo 2004-2009. Attualmente l'esecutivo europeo, presieduto dall'ex primo ministro portoghese José Manuel Barroso, è quindi composto di 25 commissari.

Il dibattito sulla futura composizione della Commissione ha costituito uno dei temi più delicati nell'ambito dei negoziati sulla Costituzione europea. Infine, la Costituzione, in via di ratifica, prevede una Commissione ridotta a due terzi del numero degli Stati membri a partire dal 2014. I commissari saranno allora scelti secondo un sistema di rotazione su un piede di parità.

Cfr.:

- Allargamento
- Commissione europea
- Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio
- Presidente della Commissione europea

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Compromesso di Ioannina**

Il compromesso di Ioannina prende il nome da una riunione informale dei ministri degli Affari esteri svoltasi a Ioannina, in Grecia, il 29 marzo 1994, riunione in occasione della quale venne tra l'altro adottata una decisione del Consiglio sulla specifica questione del voto a maggioranza qualificata in un'Unione allargata a 16 membri. La decisione venne in seguito modificata per tener conto della mancata adesione della Norvegia. Il compromesso raggiunto prevedeva che qualora i membri del Consiglio che rappresentassero tra i 23 voti (precedente soglia della minoranza di blocco) ed i 26 voti (nuova soglia della minoranza di blocco) manifestassero la loro intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, il Consiglio avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per pervenire, entro un congruo termine, ad una soluzione soddisfacente che potesse essere adottata con almeno 65 voti su 87.

Il trattato di Nizza, introducendo una nuova ponderazione dei voti in seno al Consiglio dei ministri, mette fine al Compromesso di Ioannina.

Cfr.:

- Consiglio dell'Unione europea
- Maggioranza qualificata
- Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio europeo
- Trattato di Nizza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **Compromesso di Lussemburgo**

Il trattato di Roma prevedeva, a partire dal 1° gennaio 1966, che il voto all'unanimità sarebbe stato progressivamente sostituito dal voto a maggioranza qualificata. La Francia del generale de Gaulle si era opposta a tale evoluzione che privilegiava l'approccio sopranazionale all'approccio intergovernativo. Per segnare la sua opposizione, il governo francese aveva deciso di praticare la "politica della sedia vuota", rifiutando di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri dal 30 giugno 1965.

Il compromesso di Lussemburgo, firmato il 30 gennaio 1966, ha posto fine alla crisi che opponeva la Francia ai suoi cinque partner europei e alla Commissione europea, prevedendo che: "Qualora, nei casi di decisioni che possano essere adottate a maggioranza su proposta della Commissione, siano in gioco rilevanti interessi di uno o più Stati della Comunità, i membri del Consiglio devono adoperarsi per giungere, entro un congruo termine, a soluzioni che possano essere approvate da tutti i membri del Consiglio, nel rispetto dei loro interessi reciproci e di quelli della Comunità".

In seguito, il compromesso non ha comunque impedito al Consiglio di prendere le proprie decisioni conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, che, in numerosi casi, prevede il voto a maggioranza qualificata. Né ha avuto incidenze sugli sforzi compiuti dai membri del Consiglio per ravvicinare le posizioni ancor prima che il Consiglio statuisse.

Il voto a maggioranza qualificata si è progressivamente esteso ad un numero sempre più importante di disposizioni, per cui la maggioranza è attualmente considerata come la regola e l'unanimità come l'eccezione. Questa estensione del campo di applicazione della maggioranza qualificata risponde all'obiettivo di una maggiore efficacia del sistema decisionale europeo.

Cfr.:

- Consiglio dell'Unione europea
- Maggioranza qualificata
- Unanimità

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **Comunitarizzazione**

Con questo termine si indica il sistema secondo cui un determinato settore che, nell'assetto istituzionale dell'Unione, è soggetto al metodo intergovernativo (secondo e terzo pilastro), viene trasferito al metodo comunitario (primo pilastro).

Il metodo comunitario si basa sull'idea secondo cui la difesa dell'interesse generale dei cittadini dell'Unione è meglio garantita quando le istituzioni comunitarie svolgono appieno il loro ruolo nel processo decisionale, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (maggio 1999), gli aspetti inerenti alla libera circolazione delle persone che attualmente rientrano nel campo della giustizia e degli affari interni (terzo pilastro) sono stati "comunitarizzati" e quindi retti dal metodo comunitario dopo una fase transitoria di cinque anni.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede la fusione dei tre pilastri esistenti, pur conservando procedure particolari nel settore della politica estera e di sicurezza (PESC) e della politica di difesa. Ciò consentirà di comunitarizzare la maggior parte dei settori che, per il momento, sono retti dal metodo governativo.

Cfr.:

- Giustizia e affari interni (GAI)
- Metodo comunitario e intergovernativo
- Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE)
- Pilastri dell'Unione europea
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Concentrazione**

Una concentrazione è il frutto della fusione tra due o più imprese precedentemente indipendenti. Essa è altresì il risultato dell'acquisizione del controllo di un'impresa o da parte di un'impresa che agisce da sola (controllo esclusivo) o da parte di due o più imprese che agiscono congiuntamente (controllo congiunto).

Ai sensi del diritto europeo della concorrenza le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria (ossia che superano le soglie di fatturato fissate dal regolamento (CE) n°139/2004 del Consiglio) sono sottoposte ad una procedura di controllo che attribuisce alla Commissione il potere di valutare la compatibilità con il mercato comune di tali operazioni e, se necessario, di vietarle.

Per accertare la compatibilità con il mercato comune di un'operazione di concentrazione, la Commissione tiene conto, caso per caso, di diversi fattori, tra cui le nozioni di "dimensione comunitaria", di "posizione dominante", di "concorrenza effettiva" e di "mercato rilevante".

La "posizione dominante" è il criterio fondamentale ai fini dell'analisi delle concentrazioni. In base a tale criterio si ritiene che una o più imprese godano di una posizione dominante se dispongono di un potere economico suscettibile di influenzare i parametri della concorrenza - in particolare i prezzi, la produzione, la qualità della produzione, la distribuzione e l'innovazione - e di limitare sensibilmente la concorrenza. Tale criterio consente di verificare il sussistere di una concorrenza sufficiente a permettere che i consumatori dispongano di una scelta adeguata.

Entrato in vigore il 1° maggio 2004, il regolamento (CE) n° 139/2004 sul controllo delle concentrazioni di imprese effettua una riforma profonda del quadro normativo di riferimento, conservando al contempo la "posizione dominante" come criterio di base.

Cfr.:

- Concorrenza
- Politica delle imprese

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Concorrenza**

Il Libro bianco del 1994 della Commissione europea, dedicato alla crescita, alla competitività e all'occupazione, contiene degli orientamenti per una politica di

competitività globale. Quest'ultima persegue quattro obiettivi che sono tuttora di attualità:

- facilitare l'inserimento delle imprese europee in un contesto competitivo globalizzato ed interdipendente;
- sfruttare i vantaggi competitivi connessi alla dematerializzazione dell'economia;
- favorire uno sviluppo industriale durevole;
- ridurre il divario tra i ritmi di sviluppo dell'offerta e della domanda.

Il nuovo Titolo in materia di occupazione inserito nel trattato che istituisce la Comunità europea in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam tiene conto degli obiettivi stabiliti dal Libro bianco.

Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona ha avviato una nuova strategia volta a fare dell'Unione europea l'economia più competitiva e più dinamica al mondo entro il 2010. La strategia mira ad indurre un rinnovamento economico, sociale ed ambientale dell'UE che tenga conto dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale. Ogni anno, in occasione del Consiglio europeo di primavera, gli Stati membri redigono un bilancio dello stato di progresso della strategia di Lisbona e definiscono le priorità future necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti.

Cfr.:

- Competitività
- Servizi d'interesse economico generale
- Aiuti di Stato
- Concentrazione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Conferenza europea**

La Conferenza europea è destinata ad accompagnare l'allargamento nel corso dei prossimi anni, riunendo gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati europei che potrebbero aderire all'Unione. Costituisce la sede multilaterale per consultazioni politiche su questioni d'interesse generale come:

- la politica estera e di sicurezza comune;
- la giustizia e gli affari interni;
- i settori economici e quelli che rientrano nella cooperazione regionale.

Lanciata dal Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 dietro iniziativa della Francia presentata nell'ottobre 1997, la Conferenza si riunisce una volta all'anno a livello di capi di Stato o di governo e del presidente della Commissione e, inoltre, sempre una volta all'anno, a livello dei ministri degli affari esteri. La precedenza è esercitata dallo Stato membro che presiede il Consiglio dell'Unione europea.

La Conferenza si è riunita per la prima volta a Londra in data 12 marzo 1998 ed ha deciso in particolare di costituire un gruppo comune di esperti col compito di riferire in merito ai crescenti problemi che la criminalità organizzata pone alle imprese europee, soprattutto nei paesi dell'Est. La prima riunione a livello ministeriale ha avuto luogo il 6 ottobre 1998 a Lussemburgo.

Cfr.:

- Allargamento

- Lotta contro la criminalità internazionale organizzata
- Presidenza dell'Unione (rotazione della presidenza)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Conferenza intergovernativa (CIG)**

Il termine conferenza intergovernativa (CIG) indica una trattativa tra i governi degli Stati membri che si svolge con l'obiettivo di apportare modifiche ai trattati. Questo tipo di conferenze svolge un ruolo fondamentale negli sforzi di integrazione europea, dal momento che ogni cambiamento istituzionale dev'essere il frutto dei negoziati cui esse danno luogo.

Le conferenze sono aperte, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio dei ministri, che delibera a maggioranza semplice in seguito a consultazione del Parlamento europeo e, se del caso, della Commissione.

I lavori preparatori sono affidati a un gruppo composto da un rappresentante di governo per ciascuno Stato membro, cui tradizionalmente si è sempre aggiunto un rappresentante della Commissione. Il Parlamento europeo è associato da vicino a tutti i lavori, grazie alla presenza di osservatori e a scambi di vedute cui partecipa il presidente del Parlamento. Il gruppo riferisce regolarmente al Consiglio Affari generali. Le decisioni finali sono adottate, nel corso di un Consiglio europeo, dai capi di Stato e di governo. Va tuttavia sottolineato che, per quanto riguarda la CIG 2004, i lavori di preparazione sono stati effettuati in maniera inedita poiché essi sono stati affidati ad una Convenzione ed accompagnati da un ampio dibattito pubblico. Le CIG più importanti di questi ultimi anni hanno portato alla conclusione dei seguenti trattati:

- Atto unico europeo (1986): introduzione dei cambiamenti necessari per portare a termine la realizzazione del mercato interno entro il 1° gennaio 1993;
- trattato di Maastricht (1992): il trattato sull'Unione europea è stato negoziato in due CIG distinte, una riguardava l'unione economica e monetaria (UEM), mentre l'altra, sull'unione politica, ha istituito la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI);
- trattato di Amsterdam (1997): è il risultato della CIG aperta nel marzo 1996 in occasione del Consiglio europeo di Torino. Tale conferenza aveva il compito di rivedere le disposizioni del trattato di Maastricht la cui attuazione risultava problematica, nonché di preparare il futuro allargamento ;
- trattato di Nizza (2001): la CIG che l'ha preceduto è stata avviata nel febbraio 2000 per trattare le questioni lasciate in sospeso da Amsterdam e cioè: le dimensioni e la composizione della Commissione europea, la ponderazione dei voti al Consiglio dei ministri, l'eventuale estensione del voto a maggioranza qualificata al Consiglio e le cooperazioni rafforzate, incluse nel Consiglio europeo di Santa Maria de Feira nel giugno 2000 ;
- trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (2004).
- 

Cfr.:



- Commissione europea
- Consiglio dell'Unione europea
- Convenzione europea
- Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea
- Dichiarazione di Laeken
- Parlamento europeo
- Trattato di Amsterdam
- Trattato di Nizza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Conferenza intergovernativa bilaterale (UE-Paesi candidati)**

I negoziati per l'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea assumono la forma di Conferenze intergovernative bilaterali tra l'Unione europea e ciascuno degli Stati candidati. Queste ultime riuniscono i ministri ogni sei mesi e gli ambasciatori ogni mese. Le posizioni comuni di negoziato sono definite dalla Commissione per ciascun capitolo di competenza comunitaria.

Le Conferenze intergovernative sull'adesione di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca e della Slovenia sono state aperte solennemente il 30 marzo 1998. Le Conferenze intergovernative bilaterali sull'adesione della Bulgaria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Romania e della Slovacchia sono state aperte il 15 febbraio 2000.

In seguito all'adesione dei dieci nuovi paesi membri, avvenuta il 1° maggio 2004, solo le Conferenze intergovernative bilaterali UE-Romania e UE-Bulgaria sono rimaste aperte in vista dell'adesione di tali paesi, che si prevede per il 1° gennaio 2007. Dopo avere riconosciuto lo statuto di paese candidato all'adesione, il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha deciso di convocare una Conferenza intergovernativa bilaterale con la Croazia nel 2005 al fine di avviare i negoziati di adesione.

Cfr. :

- Adesione di un nuovo Stato all'Unione
- Paesi candidati all'adesione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Consiglio dell'Unione europea**

Il Consiglio dell'Unione europea ("Consiglio dei ministri" o "Consiglio") è l'istanza decisionale preminente dell'Unione europea. Esso riunisce i ministri degli Stati membri ed istituisce pertanto l'Unione, nel cui ambito sono rappresentati i governi degli Stati membri. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento, le funzioni legislative e finanziarie. Esso è inoltre l'istituzione preponderante nell'adottare decisioni in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), e di coordinamento delle politiche economiche (approccio intergovernativo).

Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, nel cui ambito si incontrano i ministri degli Stati membri competenti per i settori interessati: affari generali e relazioni estere, affari economici e finanziari, occupazione, politica sociale, salute e consumatori, competitività, ecc.

La sede del Consiglio è a Bruxelles, dove esso si riunisce varie volte al mese (in taluni mesi, le riunioni hanno luogo a Lussemburgo).

Ciascun paese dell'Unione europea esercita la presidenza, secondo un sistema di rotazione, per un periodo di sei mesi. Le decisioni del Consiglio sono preparate dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper), che è assistito da gruppi di lavoro composti da funzionari delle amministrazioni nazionali.

Nella maggioranza dei casi, il Consiglio decide su proposta della Commissione europea, in codecisione con il Parlamento europeo. In funzione dei settori da esaminare, esso delibera a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata o all'unanimità. Nondimeno, esso prende perlopiù le decisioni a maggioranza qualificata (agricoltura, mercato unico, ambiente, trasporti, occupazione, salute, ecc.).

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede che il Consiglio decida un nuovo sistema di esercizio della presidenza. La presidenza del Consiglio è esercitata da un gruppo di tre Stati membri, determinati per un periodo di 18 mesi. Ciascun paese esercita la presidenza per un periodo di sei mesi ed è assistito dagli altri due paesi sulla base di un programma comune. Il Consiglio Affari generali sarà inoltre presieduto dal ministro degli Affari esteri, nuovo posto creato dalla Costituzione. La Costituzione ha previsto da ultimo di modificare fundamentalmente il sistema della votazione a maggioranza qualificata nell'ambito del Consiglio.

Cfr.:

- Alto rappresentante per la PESC (Sig. o Sig.ra PESC)
- Comitati e gruppi di lavoro
- Compromesso di Ioannina
- Coreper
- Diritto d'iniziativa
- Maggioranza qualificata
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Presidenza dell'Unione (rotazione della presidenza)
- Troika
- Unanimità

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Consiglio europeo**

Il Consiglio europeo è costituito dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione, che tengono riunioni a scadenze regolari. Il suo compito è di stabilire gli orientamenti politici generali e d'imprimere all'Unione europea l'impulso necessario al suo ulteriore sviluppo. Esso non legifera.

Istituito col comunicato finale del vertice di Parigi del dicembre 1974, il Consiglio europeo si è riunito per la prima volta nel 1975. Esso si è sostituito alla prassi delle conferenze europee al vertice, che hanno caratterizzato il periodo 1961-1974.

L'esistenza del Consiglio è stata giuridicamente consacrata dall'Atto unico europeo

(1986) ed è ufficializzata dal Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht, 1992).

È convocato almeno due volte l'anno e conta tra i suoi membri il presidente della Commissione europea, in quanto membro di diritto. È presieduto dallo Stato membro che esercita per sei mesi la presidenza dell'Unione europea, secondo un determinato ordine.

La Costituzione, in via di ratifica, prevede di attribuire al Consiglio europeo lo statuto di istituzione europea. Essa prevede inoltre di modificare il sistema della presidenza del Consiglio europeo e di creare la funzione permanente di presidente del Consiglio europeo, per una durata di due anni e mezzo.

Cfr.:

- Conferenza intergovernativa (CIG)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Consolidazione dei testi legislativi**

La consolidazione dei testi legislativi consiste nella semplificazione puramente declaratoria ed ufficiosa di atti normativi. L'integrazione delle varie modifiche nell'atto di base non implica l'adozione di un atto nuovo. Si tratta semplicemente di un'operazione di chiarimento condotta dalla Commissione. Il testo che ne risulta non produce effetti giuridici, ma può essere pubblicato, ove del caso, nella Gazzetta ufficiale (serie C), senza l'indicazione di "visti" o di "consideranda".

Cfr.:

- Semplificazione legislativa

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Contesto istituzionale unico**

Costituisce la concreta espressione del principio dell'unicità istituzionale. Esso presuppone che gli Stati membri che desiderino intensificare l'integrazione e la cooperazione tra loro accettano di agire attraverso istituzioni comuni. Esige inoltre che gli Stati membri non partecipanti accettino che istituzioni comuni possano essere sollecitate per operazioni di integrazione differenziata.

Cfr.:

- Accordo sociale
- Cooperazione rafforzata
- Pilastri dell'Unione europea

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Controllo dell'applicazione del diritto comunitario**

Il controllo dell'applicazione del diritto comunitario spetta alla Commissione europea in quanto "custode dei trattati". Il controllo è da ricondursi al fatto che l'Unione

europea è fondata sul diritto e che è suo compito garantirne il rispetto e l'effettiva applicazione da parte degli Stati membri e negli Stati membri. Nell'esercitare la funzione di controllo la Commissione vigila anche alla salvaguardia del ruolo che in materia è stato anche affidato alle autorità nazionali, in particolare a quelle giurisdizionali.

La Commissione si informa, previene e sanziona gli Stati membri in caso di mancato rispetto dei trattati comunitari. Qualora il parere motivato che la Commissione notifica ad uno Stato membro non venga tradotto in specifiche misure di attuazione, essa può adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il controllo dell'applicazione può in particolare assumere le seguenti forme:

- avvio di procedure d'infrazione, in seguito a reclami o casi accertati d'ufficio;
- ricorso contenzioso contro altre istituzioni;
- controllo della legittimità degli aiuti concessi dagli Stati membri;
- rispetto dei principi di divieto di alcune intese o di abuso di posizioni dominanti.

La pubblicazione delle relazioni annuali della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario rispecchia la volontà di trasparenza non solo nei confronti delle parti in causa, ma anche nei riguardi dei cittadini e dei parlamentari.

A seguito delle modifiche introdotte dal trattato sull'Unione europea (trattato di Maastricht, 1992), la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione finanziaria allo Stato membro interessato. Questa competenza della Commissione rafforza notevolmente la sua capacità di controllare la corretta applicazione del diritto comunitario.

Nel dicembre 2002 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul miglioramento del controllo in materia di applicazione del diritto comunitario. Nella medesima essa propone in particolare di migliorare la prevenzione delle violazioni del diritto comunitario, sistematizzando le forme di cooperazione con gli Stati membri e favorendo l'accesso all'informazione per tutti gli interessati.

Cfr.:

- Cittadinanza dell'Unione
- Commissione europea
- Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)
- Trasparenza (accesso ai documenti)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Convenzione (Titolo VI del Trattato UE)**

La cooperazione nel settore giustizia e affari interni (o Titolo VI del trattato sull'Unione europea) è stata instaurata dal trattato di Maastricht nel 1993, il quale aveva previsto degli strumenti specifici, tra cui la convenzione. Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam tale strumento può essere utilizzato unicamente per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ed è disciplinato da nuove regole.

A norma del nuovo articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione è adottata dal Consiglio all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, e quindi dagli Stati membri secondo le loro norme rispettive. Una volta adottata da almeno la metà degli Stati membri, la convenzione entra in vigore per detti Stati.

Con la soppressione del terzo pilastro, prevista dalla Costituzione europea (in corso di ratifica) la convenzione attuale verrà soppressa per essere sostituita da leggi e leggi quadro europee.

Cfr.:

- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)
- Giustizia e affari interni (GAI)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Convenzione europea**

Il processo che ha portato all'elaborazione di una Convenzione europea è stato avviato nel dicembre 2000 con una dichiarazione allegata al trattato di Nizza, denominata "Dichiarazione sul futuro dell'Unione". Essa proponeva di proseguire la riforma istituzionale oltre i risultati ottenuti nella conferenza intergovernativa del 2000 (CIG 2000) sulla base di un processo in tre tappe: l'avvio di un dibattito sul futuro dell'Unione europea, una Convenzione sulla riforma istituzionale, la cui attuazione è stata decisa nell'ambito del Consiglio europeo di Laeken nel dicembre 2001 e la convocazione di una CIG nel 2004.

Conformemente al testo della "Dichiarazione di Laeken" che è alla base della Convenzione, quest'ultima doveva esaminare quattro questioni chiave sul futuro dell'Unione: la suddivisione delle competenze, la semplificazione dei trattati, il ruolo dei parlamenti nazionali e lo statuto della carta dei diritti fondamentali. A tal fine, il calendario dei lavori della Convenzione prevedeva tre fasi: una fase di ascolto, una fase di analisi ed una fase di redazione. A conclusione di quest'ultima fase, si doveva proporre un testo unico a carattere costituzionale. Il documento doveva servire da punto di partenza ai negoziati della CIG, condotti dai capi di Stato o di governo, cui appartiene, *in fine*, qualsiasi decisione riguardante il rimaneggiamento dei trattati. La riunione inaugurale della Convenzione si è tenuta il 28 febbraio 2002. I lavori si sono conclusi il 10 luglio 2003 dopo aver raggiunto un accordo su una proposta di Costituzione europea.

La realizzazione della Convenzione ha costituito un fenomeno inedito nella storia dell'Unione europea, poiché le precedenti CIG non erano mai state precedute da una fase di dibattito aperto e trasparente per tutte le parti interessate.

Il 18 giugno 2004, la conferenza intergovernativa, riunita a livello di capi di Stato o di governo, è pervenuta ad un accordo sul progetto di Costituzione europea predisposto dalla Convenzione.

Cfr. :

- I risultati della Convenzione europea
- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea
- Dichiarazione di Laeken
- Trattato di Nizza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)**

La convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 sotto l'egida del Consiglio d'Europa, ha predisposto un originale sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo ai singoli soggetti la facoltà di invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei loro diritti. La Convenzione, successivamente ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE, ha istituito diversi organi di controllo, insediati a Strasburgo:

- una commissione, incaricata di istruire le istanze presentate da persone fisiche o da Stati membri;
- la Corte europea dei diritti dell'uomo, che può essere adita dalla Commissione o dagli Stati membri, previo rapporto della Commissione stessa (in caso di composizione giudiziaria);
- il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che svolge il ruolo di "custode" della CEDU e si pronuncia in merito alle controversie sulle violazioni della CEDU che non siano state trattate dalla Corte.

Il numero crescente di cause che vengono proposte alla Corte ha reso necessaria una riforma del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione. Pertanto, gli organi sopra descritti sono stati sostituiti, il 1° novembre 1998, da un'unica Corte europea dei diritti dell'uomo. La semplificazione delle strutture ha consentito di accorciare la durata dei procedimenti e di accentuare la natura giurisdizionale del sistema. È stata più volte ventilata l'idea di un'adesione dell'Unione europea alla CEDU ma, in un parere del 28 marzo 1996, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che la Comunità non poteva aderire a tale convenzione poiché il trattato CE non prevede alcuna competenza delle istituzioni comunitarie per emanare norme o concludere accordi internazionali in materia di diritti dell'uomo.

Questo stato di cose non ha però impedito al trattato di Amsterdam di sottolineare in alcuni punti il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, mentre in altri articoli è stata formalizzata sul piano legislativo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia. Con riferimento ai rapporti fra le due Corti (la Corte europea e la Corte dei diritti dell'uomo) va osservato che la prassi della Corte di giustizia europea, di accogliere i principi della CEDU quali componenti dell'ordinamento comunitario ha consentito di salvaguardare la coerenza della loro giurisprudenza e la rispettiva indipendenza dei due organi.

La Costituzione, in via di ratifica, prevede che l'Unione europea sia dotata di personalità giuridica, la qual cosa renderebbe possibile la sua adesione alla CEDU. Essa prevede altresì l'integrazione nella Costituzione della carta dei diritti fondamentali, proclamata al Consiglio europeo di Nizza (7 dicembre 2000), il che consentirebbe di conferire alla carta valore giuridico vincolante.

Cfr.:

- Diritti umani
- Carta dei diritti fondamentali

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale**

Il trattato di Amsterdam ha trasferito nel primo pilastro alcuni elementi del Titolo VI del trattato di Maastricht sull'Unione europea (intitolato "Giustizia e affari interni", ovvero il "terzo pilastro"). Per quanto riguarda le materie che restano nel terzo pilastro, in particolare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, le disposizioni del trattato di Amsterdam fissano uno dei principali obiettivi dell'Unione, vale a dire la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Un tale spazio offre ai cittadini un livello elevato di protezione grazie alla prevenzione e alla lotta contro i fenomeni di razzismo, di xenofobia e di criminalità che non conoscono frontiere, in particolare:

- il terrorismo;
- la tratta di esseri umani e i reati contro i minori;
- il traffico di stupefacenti;
- il traffico di armi;
- la corruzione e la frode.

Per il conseguimento di questo obiettivo sono previsti:

- una più stretta cooperazione tra le forze di polizia e le autorità doganali tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol). La Costituzione europea prevede un rafforzamento dei poteri di inchiesta dell'Ufficio nei casi di criminalità grave che interessano due o più Stati membri;
- una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie, tra l'altro tramite l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), istituita con il trattato di Nizza;
- il ravvicinamento, se necessario, delle norme di diritto penale degli Stati membri.

La Costituzione europea, in via di ratifica, consentirà di realizzare progressi considerevoli in questo settore. E' previsto che la cooperazione giudiziaria sia fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, e che essa includa tra i suoi obiettivi il ravvicinamento delle legislazioni, grazie all'adozione di norme minime comuni.

Per quanto attiene alla procedura penale, la Costituzione introduce tre settori d'intervento: la reciproca ammissibilità delle prove, i diritti della persona nella procedura penale e i diritti delle vittime.

Nel settore del diritto penale materiale, l'Unione può adottare norme minime relative alle definizioni e alle sanzioni per una serie di reati gravi e transfrontalieri (nella fattispecie, terrorismo, traffico di stupefacenti, criminalità organizzata).

Malgrado l'estensione del voto a maggioranza qualificata prevista dai trattati di Amsterdam e di Nizza, nel quadro del terzo pilastro le decisioni sono ancora soggette alla regola dell'unanimità. Per contro, sono stati modificati taluni strumenti giuridici utilizzati nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia: sussistono ancora la posizione comune e la convenzione, ma l'azione comune è stata sostituita da due nuovi strumenti (trattato di Amsterdam): la decisione e la decisione-quadro.

Inoltre, l'acquis di Schengen - sviluppato da alcuni Stati membri a livello intergovernativo e comprendente altresì la cooperazione giudiziaria e di polizia - è stato integrato nel quadro dell'Unione e della Comunità europea con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

La Costituzione europea prevede la soppressione dell'organizzazione dell'Unione in pilastri, e quindi dell'attuale terzo pilastro. Pertanto, la serie di atti attualmente utilizzati (posizioni comuni, decisioni, decisioni-quadro, convenzioni) è destinata a scomparire per essere sostituita da leggi e leggi-quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria (codecisione).

Cfr.:

- Azione comune (GAI)
- Convenzione (Titolo VI del Trattato UE)
- Decisione e decisione-quadro (Titolo VI del Trattato UE)
- Europol (Ufficio europeo di polizia)
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Lotta contro la criminalità internazionale organizzata
- Lotta contro il razzismo e la xenofobia
- Lotta contro il riciclaggio di denaro
- Lotta contro il terrorismo
- Lotta contro la droga
- Lotta contro le frodi
- Mandato d'arresto europeo
- Pilastri dell'Unione europea
- Posizione comune (Titolo VI del Trattato UE)
- Rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale
- Schengen (accordo e convenzione)
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia
- Titolo VI del Trattato UE

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Cooperazione politica europea (CPE)**

La cooperazione politica europea (CPE) - lanciata in via informale nel 1970, (in seguito al rapporto Davignon) e successivamente istituzionalizzata dall'Atto unico europeo del 1987 - prevedeva la consultazione tra gli Stati membri in ordine ai settori attinenti alla politica estera. Nel suo ambito gli Stati membri dovevano prendere in considerazione il punto di vista del Parlamento europeo e, nella misura del possibile, difendere le posizioni comuni in seno alle organizzazioni internazionali. Alla cooperazione politica europea è successivamente subentrata la politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Cfr.:

- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Cooperazione rafforzata**

Per favorire una cooperazione più stretta tra i paesi dell'Unione che desiderano spingersi oltre l'integrazione prevista dai trattati, sono stati elaborati diversi strumenti come l'accordo sociale e gli accordi di Schengen, i quali hanno consentito agli Stati membri interessati di progredire secondo ritmi e obiettivi diversi al di fuori del contesto istituzionale dell'Unione europea.



Il trattato di Amsterdam ha formalizzato il ricorso a questi strumenti introducendo il concetto di "cooperazione rafforzata" nel trattato sull'Unione europea (trattato UE) e nel trattato istitutivo della Comunità europea (trattato CE).

L'obiettivo è di consentire ad un numero limitato di Stati membri, che siano determinati e capaci di andare avanti, di progredire sulla via dell'approfondimento della costruzione europea, nel rispetto del contesto istituzionale unico dell'Unione.

Per essere instaurata, la cooperazione rafforzata deve soddisfare diverse condizioni:

- avere come oggetto dei settori che non rientrino nella competenza esclusiva della Comunità;
- favorire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione;
- rispettare i principi sanciti dai trattati e l'acquis comunitario;
- intervenire soltanto in ultima istanza;
- coinvolgere un numero minimo di Stati membri;
- consentire la partecipazione graduale di altri Stati membri.

Nel trattato UE, conformemente alle disposizioni del trattato di Amsterdam, la cooperazione rafforzata persegue l'obiettivo di sviluppare lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. E' instaurata su richiesta degli Stati interessati.

Conformemente alle disposizioni del trattato di Amsterdam, ogni Stato membro può opporsi per importanti motivi di politica interna all'instaurazione di una cooperazione rafforzata. Tuttavia, il Consiglio può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

Il trattato di Nizza ha apportato importanti cambiamenti intesi a semplificare il meccanismo:

- il numero minimo di Stati membri necessario per una cooperazione rafforzata è stato ridotto di metà (trattato di Amsterdam) e fissato a otto, indipendentemente dal numero totale di Stati membri;
- uno Stato membro non può più opporsi alla creazione di una cooperazione rafforzata;
- come ulteriore condizione per l'attuazione di una cooperazione rafforzata si richiede che la medesima non rechi pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica e sociale.

Il trattato di Nizza ha introdotto la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), ad eccezione delle questioni militari e della politica di difesa.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede di facilitare il ricorso a tale meccanismo. In particolare sono semplificate le procedure iniziali di autorizzazione e quelle relative all'ulteriore partecipazione di altri Stati membri. La soglia minima di partecipazione è stata fissata ad un terzo degli Stati membri. La possibilità di ricorrere a cooperazioni rafforzate nel settore della PESC è mantenuta, ma le restrizioni previste dal trattato sull'UE sono soppresse. Nel settore della difesa, la Costituzione prevede un meccanismo specifico: la cooperazione strutturata permanente.

Cfr.:

- Contesto istituzionale unico
- Cerchi concentrici
- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Europa "a geometria variabile"
- Europa "alla carta"
- Europa "a più velocità"
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

- Trattato di Nizza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Coreper**

Il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) è costituito dagli ambasciatori degli Stati membri presso l'Unione europea ("Rappresentanti permanenti"). Ha il compito di assistere il Consiglio dell'Unione europea, trattando i dossier (proposte e progetti di atti presentati dalla Commissione) iscritti all'ordine del giorno di quest'ultimo, in una fase di prenegoziato.

Detiene un ruolo centrale nel sistema decisionale comunitario in quanto è al tempo stesso organo di dialogo (dialogo tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi con la rispettiva capitale), e un'istanza di controllo politico (orientamento e supervisione dei lavori dei gruppi di esperti).

È articolato in due formazioni al fine di far fronte all'insieme dei compiti ad esso affidati:

- il Coreper I, composto dai rappresentanti permanenti aggiunti, copre i dossier a carattere specificamente tecnico;
- il Coreper II, composto dagli ambasciatori, tratta soggetti a carattere politico, commerciale, economico o istituzionale.

La qualità dei lavori del Coreper costituisce la garanzia per il buon funzionamento del Consiglio.

Cfr.:

- Commissione europea
- Consiglio dell'Unione europea

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **COREU (CORrispondenza EUROpea)**

Il COREU (CORrispondenza EUROpea) è una rete di comunicazione dell'Unione europea tra gli Stati membri e la Commissione ai fini della cooperazione in politica estera. La rete ha lo scopo di accelerare la presa di decisioni in caso di crisi.

Cfr.:

- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Corte dei conti europea**

La Corte dei conti europea, che ha sede a Lussemburgo, è composta di venticinque membri, nominati per sei anni con decisione del Consiglio dell'Unione europea adottata all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. La Corte dei conti controlla la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione europea e ne accerta la sana gestione finanziaria. Il trattato sull'Unione europea del 1992 ha elevato la Corte, istituita nel 1977, al rango di istituzione di pieno diritto.

A partire dal trattato di Amsterdam (adottato nel giugno 1997), la Corte dei conti è chiamata a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio anche in merito ad ogni caso di irregolarità. Inoltre il suo potere di controllo è stato esteso anche ai fondi comunitari gestiti dagli organismi esterni e dalla Banca europea per gli investimenti. Il trattato di Nizza (adottato nel dicembre 2000) prevede esplicitamente che la Corte dei conti sia composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. Essa può istituire nel suo ambito sezioni per l'adozione di talune categorie di relazioni o di pareri.  
Cfr. :

- Bilancio
- Banca europea per gli investimenti (BEI)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)**

La Corte di giustizia delle Comunità europee è composta da un numero di giudici pari al numero degli Stati membri. Attualmente, essa si compone di venticinque giudici, assistiti da otto avvocati generali, nominati per sei anni dagli Stati membri di comune accordo.

La Corte può riunirsi in sezioni, in grande sezione (tredici giudici) o in seduta plenaria.

La CGCE assolve due funzioni principali:

- verificare la compatibilità degli atti delle istituzioni europee e dei governi con i trattati;
- pronunciarsi, su richiesta di un giudice nazionale, sull'interpretazione o la validità delle disposizioni del diritto comunitario.

La Corte è assistita dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE), istituito nel 1989.

Il trattato di Nizza ha introdotto una riforma importante del sistema giurisdizionale dell'Unione. Per quanto riguarda la Corte di giustizia delle Comunità europee, gli aspetti fondamentali sono i seguenti:

- una maggiore flessibilità nella modifica dello statuto della Corte, che d'ora in avanti potrà essere modificato con decisione adottata all'unanimità dal Consiglio, su richiesta della Corte o della Commissione;
- la maggioranza qualificata in seno al Consiglio per l'adozione del regolamento di procedura della Corte;
- un nuovo articolo 229 bis del trattato CE, il quale consente, con decisione adottata all'unanimità dal Consiglio, e sottoposta alle ratifiche nazionali, di attribuire alla Corte la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al trattato che creano titoli di proprietà intellettuale;
- una migliore ripartizione delle competenze tra Tribunale di primo grado e Corte di giustizia, al fine di alleggerire il carico di lavoro di quest'ultima.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede la creazione di una Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) che riunirà la Corte di giustizia delle Comunità europee, il TPGCE (che prenderà il nome di “Tribunale di grande istanza”) e i tribunali speciali. La Costituzione prevede altresì l'agevolazione della presentazione

di ricorsi contro regolamenti dell'Unione da parte di singoli o di imprese, anche qualora non siano direttamente interessati

Cfr. :

- Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Criteri di adesione (criteri di Copenaghen)**

Nel giugno del 1993, il Consiglio europeo di Copenaghen ha riconosciuto il diritto dei paesi dell'Europa centrale ed orientale ad aderire all'Unione europea, se soddisfano tre criteri:

- politica: istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, la preminenza del diritto, i diritti umani ed il rispetto delle minoranze;
- economia: valida economia di mercato;
- recepimento dell'"acquis" comunitario: sottoscrivere alle diverse finalità politiche, economiche e monetarie dell'Unione europea.

Gli stessi criteri sono stati ribaditi dal Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995, che ha anche sottolineato l'importanza che riveste l'adeguamento delle strutture amministrative dei paesi candidati al fine di predisporre le condizioni per un'integrazione armoniosa e progressiva.

L'Unione si riserva comunque il diritto di decidere in merito al momento in cui si considera pronta ad accettare nuovi membri.

Cfr.:

- Allargamento
- Partnership per l'adesione
- Paesi candidati all'adesione
- Recepimento dell'"acquis" comunitario

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Criteri di convergenza**

Al fine di garantire la convergenza durevole che è necessaria per l'instaurazione dell'Unione economica e monetaria (UEM), il trattato ha stabilito cinque criteri di convergenza che devono essere rispettati dagli Stati membri per poter partecipare alla terza fase dell'UEM e quindi per introdurre l'euro. Il rispetto dei criteri di convergenza è preso in esame sulla base di relazioni redatte dalla Commissione e dalla Banca centrale europea (BCE). Si tratta dei seguenti criteri:

- il rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo non deve essere superiore al 3%;
- il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non deve essere superiore al 60%;
- il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non superi di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati

membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

- un tasso d'interesse nominale medio a lungo termine che non abbia ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito il migliore risultato in termini di stabilità dei prezzi;
- i margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo dei tassi di cambio debbono essere rispettati, senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame.

Attraverso i criteri di convergenza si vuole garantire che lo sviluppo economico nel contesto dell'UEM è equilibrato e non implica tensioni tra gli Stati membri. Merita sottolineare in proposito che i criteri del debito pubblico e del disavanzo pubblico devono continuare ad essere rispettati anche dopo l'entrata in vigore della terza fase dell'UEM (1° gennaio 1999). Un patto di stabilità in merito è stato adottato nel corso del Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997.

Cfr.:

- Patto di stabilità e di crescita
- Unione economica e monetaria (UEM)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Cultura**

Se la volontà di condurre azioni culturali a livello europeo si è manifestata già negli anni Settanta, è solo nel 1991, col trattato di Maastricht e il suo articolo 151, che si è ufficialmente assegnato alla cultura un posto nella costruzione europea. In questo contesto, l'Unione europea deve contribuire "al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune".

Per realizzare un vero spazio culturale europeo, l'Unione deve incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostenerne e completarne l'azione in materia di:

- diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione del patrimonio culturale di importanza europea;
- scambi culturali non commerciali;
- creazione artistica, letteraria e audiovisiva;
- cooperazione coi paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

Per dieci anni, la Commissione ha sostenuto la cooperazione culturale mediante tre programmi settoriali a carattere sperimentale relativi alle arti dello spettacolo, plastiche o visive, al patrimonio e al libro (vale a dire Caleidoscopio, Arianna e Raffaello). Inoltre, la Comunità europea ha sostenuto l'iniziativa degli Stati membri che designano annualmente, a partire dal 1985, una "città europea della cultura". Nel 2000, col programma quadro "Cultura 2000", la Commissione ha adottato un nuovo approccio per la sua azione culturale, nell'intento di realizzare uno spazio culturale comune promuovendo il dialogo culturale, la creazione, la diffusione della cultura e la mobilità degli artisti e delle loro opere, il patrimonio culturale europeo, le nuove forme d'espressione culturale e il ruolo socioeconomico della cultura. Accanto al programma Cultura 2000, la cooperazione culturale in Europa è incoraggiata mediante azioni specifiche finanziate da altri programmi europei. Si tratta in

particolare di azioni condotte nel quadro delle politiche economiche, di ricerca, istruzione e formazione, oppure di aiuto allo sviluppo regionale, che incentivano anche la cooperazione culturale. Tale cooperazione va intesa nel senso più ampio, dal momento che la maggior parte dei programmi è aperta ai paesi membri dello Spazio economico europeo e ai paesi candidati, e considerando che sono coinvolti anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Cfr.:

- Istruzione, formazione professionale e gioventù
- Settore audiovisivo
- Sussidiarietà

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **D**

### **Decisione e decisione-quadro (Titolo VI del Trattato UE)**

Questi nuovi strumenti del Titolo VI del trattato sull'Unione europea (cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale) sostituiscono l'azione comune dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Trattandosi di strumenti più diretti e più vincolanti, essi dovrebbero rivelarsi più efficaci nel contesto del terzo pilastro riorganizzato.

La "decisione-quadro" è utilizzata per ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa può essere proposta su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e deve essere adottata all'unanimità. Vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi da impiegare a tal fine.

La "decisione" viene invece utilizzata per conseguire qualsiasi altro obiettivo che non sia il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. La decisione è vincolante, e le misure necessarie per darvi attuazione a livello dell'Unione europea sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Con la soppressione del terzo pilastro prevista dalla Costituzione europea, in via di ratifica, le attuali decisioni e decisioni-quadro sono portate a sparire e ad essere sostituite da leggi e leggi-quadro europee.

Cfr.:

- Azione comune (GAI)
- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia
- Titolo VI del Trattato UE
- Mandato d'arresto europeo

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Deficit democratico**

Il deficit democratico è una nozione invocata principalmente per sostenere che l'Unione europea e le sue istanze soffrono di una mancanza di legittimità democratica

e che sembrano inaccessibili al cittadino a causa della complessità del loro funzionamento. Il deficit democratico rispecchia la percezione secondo cui il sistema istituzionale comunitario sarebbe dominato da un'istituzione che cumula poteri legislativi e di governo, il Consiglio dell'Unione europea, e da un'istituzione burocratica e tecnocratica che non ha un'effettiva legittimità democratica, la Commissione europea.

Ad ogni tappa che ha segnato l'integrazione europea, la questione della legittimità democratica si è imposta all'attenzione in modo sempre più forte. I trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza hanno avviato l'incorporazione del principio della legittimità democratica nell'ambito del sistema istituzionale, rafforzando i poteri del Parlamento in materia di designazione e controllo della Commissione, nonché ampliando gradualmente il campo di applicazione della procedura di codecisione. Da allora, sono state lanciate due iniziative più ampie, miranti ad avvicinare l'Europa ai suoi cittadini. In seguito al Consiglio europeo di Nizza (dicembre 2000), si è realizzato un ampio dibattito pubblico sull'avvenire dell'Unione aperto a tutti i cittadini ed è stata istituita una Convenzione europea incaricata, fra l'altro, di migliorare la legittimità democratica dell'Unione. I lavori della Convenzione hanno portato ad un progetto di Costituzione europea adottato, passando attraverso taluni compromessi, dai Capi di Stato o di governo nel giugno 2004.

La Costituzione europea, in via di ratifica, costituisce una tappa decisiva verso un'Europa più democratica. Essa rafforza in effetti la legittimità democratica dell'Unione, in particolare, delle seguenti misure e disposizioni:

- la semplificazione dei trattati (fusione dei trattati in un unico testo, il trattato costituzionale) e delle procedure, affinché risultino più comprensibili per i cittadini;
- l'affermazione, per la prima volta, dei fondamenti democratici che sono alla base dell'Unione (pluralismo, libertà, diritti dell'uomo, giustizia, stato di diritto, solidarietà e non discriminazione, ecc.) e il rafforzamento e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini con l'inserzione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione;
- una più stretta associazione dei parlamenti nazionali ai processi decisionali a livello europeo (instaurazione di un meccanismo di "allarme tempestivo" sul rispetto del principio di sussidiarietà. Tale meccanismo offrirà loro una via diretta per intervenire nel processo legislativo);
- un rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo (generalizzazione della procedura di codecisione, diritto di decisione uguale a quello del Consiglio in materia finanziaria);
- una ripartizione più chiara delle competenze tra Unione e Stati membri e fra le diverse istituzioni europee;
- nuovi obblighi per le istituzioni europee in materia di consultazione della società civile, trasparenza ed accesso ai documenti;
- un rafforzamento della democrazia rappresentativa con la possibilità per i cittadini, se essi sono almeno un milione e rappresentano un numero significativo di Stati membri, di invitare la Commissione a presentare una proposta di legge che essi ritengono necessaria (petizione legislativa).

Cfr.:

- Convenzione europea
- Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea
- Equilibrio istituzionale

- Governance
- Investitura della Commissione europea
- Leggibilità dei trattati (semplificazione dei trattati)
- Parlamento europeo
- Parlamenti nazionali
- Sussidiarietà
- Trasparenza (accesso ai documenti)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Delimitazione delle competenze**

La delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri è una delle principali tematiche di riflessione identificate dalla dichiarazione sull'avvenire dell'Unione allegata al Trattato di Nizza e dalla dichiarazione di Laeken. Si tratta di definire una ripartizione chiara e precisa delle competenze dell'Unione vigilando al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e avvicinandosi quanto più possibile alle aspettative dei cittadini europei. Il sistema di controlli che garantisce il rispetto di questa delimitazione deve essere anch'esso rafforzato. La delimitazione delle competenze deve in tal modo consentire di meglio identificare ciò che rientra nelle competenze comunitarie, regionali o addirittura locali.

Uno degli apporti essenziali della Costituzione europea, in via di ratifica, consiste nel fatto che essa precisa la delimitazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. La Costituzione presenta in effetti una classificazione delle competenze dell'Unione in tre categorie: competenze esclusive, competenze condivise nonché competenze di sostegno, di coordinamento e di complemento.

Cfr. :

- Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea
- Dichiarazione di Laeken
- Competenze comunitarie
- Competenze esterne della Comunità europea
- Competenze sussidiarie
- Convenzione europea
- Sussidiarietà
- Trattato di Nizza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Dialogo sociale**

Il dialogo sociale indica le procedure di concertazione e di consultazione in cui sono implicate le parti sociali europee: l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES).

Vi confluiscano le discussioni tra le parti sociali europee, le loro azioni congiunte ed eventuali trattative, nonché i dibattiti condotti con le istituzioni dell'Unione europea.



Il dialogo è stato avviato nel 1985 dalla Commissione europea e, successivamente all'Atto unico europeo, è lo stesso trattato che pone a carico della Commissione l'obbligo formale di svilupparlo ulteriormente (articolo 138 del trattato CE). Finora sono stati formulati quindici pareri comuni a proposito della crescita economica, dell'introduzione di nuove tecnologie, dell'istruzione, della formazione professionale, ecc. Il dialogo sociale può anche sfociare in relazioni convenzionali, ivi compresi accordi che saranno attuati dal Consiglio o dalle stesse parti sociali su proposta della Commissione. Attualmente esistono cinque accordi quadro interprofessionali di questo tipo concernenti il congedo parentale, il tempo parziale, il lavoro a tempo determinato, il telelavoro e lo stress.

Per impartire nuovi impulsi al dialogo sociale europeo è stato convocato, nel marzo 2003, un vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione. Raggruppa al più alto livello politico la presidenza del Consiglio, la Presidenza della Commissione e le parti sociali europee. Si riunisce una volta l'anno, la vigilia del Consiglio europeo di primavera che si occupa della situazione economica e sociale dell'Unione.

Il ruolo svolto dalle parti sociali e dal dialogo sociale autonomo è stato ancorato per la prima volta nella Costituzione europea in attesa di ratifica.

È così che l'articolo I, paragrafo 48, riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali, facilita un dialogo senza preclusioni e stabilisce il rispetto della loro autonomia.

Ricorda inoltre che il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

Cfr.:

- Accordo sociale
- Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)
- Comitato economico e sociale europeo (CESE)
- Parti sociali
- Politica sociale

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea**

Aperto la via all'allargamento, la Conferenza intergovernativa del 2000 (CIG 2000) auspicava anche che si avviasse un dibattito più ampio e più profondo sull'avvenire dell'Unione europea. Per tale motivo la "Dichiarazione di Nizza" allegata al Trattato dello stesso nome auspica lo sviluppo di un ampio dibattito che associ tutte le parti interessate: i rappresentanti dei Parlamenti nazionali come anche l'insieme dell'opinione pubblica, vale a dire gli ambienti politici, economici, universitari e i rappresentanti della società civile degli Stati membri e dei paesi candidati. Questo dibattito sull'avvenire dell'Unione si è prolungato fino a metà 2003 sia tramite discussioni che tramite l'utilizzazione di Internet, per raccogliere il numero più grande possibile di pareri sulle questioni chiave riguardanti l'avvenire dell'Europa. Tale dibattito era incoraggiato dalla Commissione che desiderava fosse avviato sia a livello europeo mediante contributi e tribune di discussione cui partecipassero personalità della sfera comunitaria come anche a livello degli Stati membri tramite l'avvio di dibattiti nazionali sull'avvenire dell'Unione che coinvolgessero in ampia misura i cittadini.

Gli scambi realizzati nel quadro di tale dibattito sono stati portati avanti parallelamente ai lavori della Convenzione preparatoria della CIG 2004. I lavori della Convenzione si sono ultimati il 10 luglio 2003, dopo essere pervenuti ad un accordo su una proposta di Costituzione europea. Il 18 giugno 2004, la CIG, riunita a livello dei capi di Stato o di governo, è giunta ad un accordo, passando attraverso taluni compromessi, sul progetto di Costituzione europea predisposto dalla Convenzione.

Cfr. :

- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Convenzione europea
- Dichiarazione di Laeken
- Trattato di Nizza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Dichiarazione (PESC)**

La dichiarazione è uno strumento non previsto dal Titolo V del TUE, anche se caratterizzava la cooperazione politica europea (CPE). Il ricorso alla dichiarazione continua ad essere comunque predominante nell'ambito della cooperazione PESC. Essa non ha carattere vincolante.

Cfr.:

- Cooperazione politica europea (CPE)
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Dichiarazione di Laeken**

Un anno dopo il trattato di Nizza e la dichiarazione dello stesso nome che propone di portare avanti la riforma istituzionale al di là dei risultati ottenuti in occasione della Conferenza intergovernativa del 2000 (CIG 2000), il Consiglio europeo riunito a Laeken ha adottato, il 15 dicembre 2001, una "Dichiarazione sul futuro dell'Unione europea" ovvero "Dichiarazione di Laeken" che impegna l'Unione a diventare più democratica, più trasparente e più efficace.

Questa dichiarazione solleva 60 questioni attinenti al futuro dell'Unione, riunite attorno a quattro tematiche: la ripartizione e la definizione delle competenze, la semplificazione dei trattati, l'architettura istituzionale e la via verso una Costituzione per i cittadini europei. Per darvi risposta, la dichiarazione ha convocato una Convenzione che ha riunito le parti interessate al dibattito sul futuro dell'Unione. Questa Convenzione aveva il compito di esaminare le questioni essenziali, legate allo sviluppo futuro dell'Unione, per assicurare una preparazione quanto più ampia e trasparente possibile della CIG 2004.

I lavori della Convenzione si sono ultimati il 10 luglio 2003, dopo essere giunti ad un accordo su una proposta di Costituzione europea. Il 18 giugno 2004, i capi di Stato o di governo degli Stati membri sono giunti ad un accordo, passando attraverso taluni compromessi, sul progetto di Costituzione europea predisposto dalla Convenzione.

Cfr. :

- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Convenzione europea
- Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea
- Trattato di Nizza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Difesa collettiva**

Il concetto di difesa collettiva si riferisce alla partecipazione alla difesa dell'Europa conformemente ai trattati di Bruxelles (articolo V) e di Washington (articolo 5), in forza dei quali gli Stati firmatari hanno l'obbligo di prestare, in caso di aggressione, l'assistenza necessaria per ripristinare la sicurezza.

A partire dal 1949 la NATO è stata il garante principale della sicurezza in Europa occidentale, mentre l'Unione dell'Europa occidentale (UEO) ha funzionato a rilento per quasi 30 anni. Merita comunque sottolineare che l'UEO è la sola organizzazione strettamente europea che abbia introdotto l'obbligo di difesa collettiva ed automatica. Lo sviluppo di un'identità europea in materia di sicurezza e di difesa non incide in alcun modo sul ruolo della NATO quale pilastro della difesa collettiva europea.

Cfr.:

- Eurocorpo
- EUROFORZA/EUROMARFOR
- NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)
- NATO rinnovata
- Politica di difesa comune
- Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Unione dell'Europa occidentale (UEO)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Diritti umani**

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha consacrato, nella sua giurisprudenza, i principi enunciati dalla convenzione europea sui diritti umani (CEDU) del Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

La Costituzione, in via di ratifica, prevede il conferimento della personalità giuridica all'Unione europea, il che renderebbe possibile la sua adesione alla CEDU.

Il rispetto dei diritti umani è stato confermato nel preambolo dell'Atto unico del 1986 e, successivamente, inserito nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, che si basa sulla CEDU e sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Il trattato di Amsterdam ha rafforzato la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali. Questo stabilisce, in particolare, che la Corte di giustizia è competente per vigilare al rispetto dei diritti fondamentali enunciati dall'articolo 6 per quanto riguarda l'operato

delle istituzioni europee. Parallelamente, i provvedimenti da prendere qualora uno Stato membro dovesse violare i principi sui quali si basa l'Unione, in modo grave e persistente, sono precisati con l'inserimento di una clausola di sospensione.

La Costituzione europea, in via di ratifica, incorpora la carta dei diritti fondamentali proclamata al Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000. L'Unione europea si dota pertanto di una raccolta dei diritti fondamentali che sarà giuridicamente vincolante. La carta contiene diritti supplementari che non figurano nella convenzione europea dei diritti umani, nella fattispecie i diritti sociali dei lavoratori, la protezione dei dati, la bioetica e il diritto a una buona amministrazione.

Cfr.:

- Carta dei diritti fondamentali
- Clausola di sospensione
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Diritto comunitario**

In senso stretto del termine, il diritto comunitario è costituito dai trattati costitutivi (diritto primario), nonché dalle disposizioni previste dagli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in applicazione dei trattati stessi (diritto derivato, cioè regolamenti, direttive, ecc.). Dopo che la Costituzione europea sarà adottata, il nuovo trattato costituzionale sostituirà i vari trattati costitutivi attuali. Il diritto comunitario primario sarà pertanto composto dalla Costituzione e dai suoi protocolli, dalla Carta dei diritti fondamentali, che ne è parte integrante, nonché dal trattato Euratom.

In senso lato il diritto comunitario comprende l'insieme delle norme giuridiche applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario. Si tratta quindi anche dei principi generali del diritto, della giurisprudenza della Corte di giustizia, del diritto scaturito dalle relazioni esterne della Comunità o del diritto complementare scaturito dagli atti convenzionali conclusi tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione dei trattati. D'altronde tali norme giuridiche costituiscono una parte del cosiddetto "acquis comunitario".

Cfr.:

- 'Acquis' comunitario
- Carta dei diritti fondamentali
- Controllo dell'applicazione del diritto comunitario
- Strumenti giuridici comunitari

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Diritto di petizione**

Il diritto di petizione è il diritto di cui gode il cittadino dell'Unione europea, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede statutaria in uno Stato membro, di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini, una

istanza o un reclamo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo concerne direttamente (articoli 21 e 94, ex articoli 8 D e 138 D del trattato CE). La commissione parlamentare competente per le petizioni esamina la ricevibilità delle domande e, ove lo ritenga opportuno, può sottoporre una questione all'attenzione del mediatore. Inoltre, al fine di preparare il proprio parere sulla petizione ritenuta ricevibile, essa può chiedere alla Commissione europea di trasmetterle determinati documenti o informazioni.

L'articolo 21 è stato completato dal trattato di Amsterdam. Un nuovo comma precisa che qualsiasi cittadino dell'Unione può scrivere a qualsiasi istituzione europea, nonché al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale o al mediatore europeo, in una delle lingue ufficiali dell'Unione (compreso il gaelico) e ricevere una risposta redatta nella stessa lingua.

Cfr.:

- Cittadinanza dell'Unione
- Mediatore europeo

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Diritto d'iniziativa**

Al fine di svolgere appieno il suo ruolo di custode dei trattati e nell'interesse generale, la Commissione si è vista affidare un diritto d'iniziativa che le conferisce il mandato o l'obbligo di fare proposte sulle materie previste dal trattato, diritto che essa esercita nei casi espressamente previsti da quest'ultimo, ovvero quando lo ritenga opportuno.

- Il potere d'iniziativa è esclusivo nel campo comunitario, in ossequio al principio secondo cui il Consiglio non decide che "su proposta della Commissione", affinché qualsiasi iniziativa si inserisca in un contesto organico e coerente;
- Nei settori della politica estera e della sicurezza comune, la Commissione può presentare delle iniziative allo stesso titolo che gli Stati membri. Per contro, essa è esclusa da alcune questioni che rientrano nel campo della giustizia e degli affari interni.

Peraltro, il Consiglio ed il Parlamento europeo possono invitare la Commissione a formulare delle iniziative ove lo ritengano necessario.

Il diritto d'iniziativa è considerato come un elemento fondamentale dell'equilibrio istituzionale della Comunità.

Con il trattato di Amsterdam, il potere d'iniziativa della Commissione è stato esteso alle nuove politiche (occupazione, sanità), come pure al terzo pilastro ed alle questioni inerenti alla libera circolazione delle persone. Nell'ambito del terzo pilastro la Commissione ha un diritto d'iniziativa ripartito con gli Stati membri.

Cfr.:

- Commissione europea
- Contesto istituzionale unico
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Pilastri dell'Unione europea
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

### **Duplica maggioranza**

Nella prospettiva di un'Europa ampliata, sono previste soluzioni per conservare l'equilibrio tra i paesi grandi e piccoli nel processo decisionale in sede di Consiglio dei ministri. Se il sistema attuale di ponderazione dei voti in seno al Consiglio fosse mantenuto dopo l'allargamento, vi sarebbe il rischio di una maggioranza qualificata dei voti rappresentativa di una minoranza della popolazione UE. Per questo motivo, gli Stati membri più popolosi auspicavano una riponderazione dei voti, o un sistema di duplica maggioranza in grado di garantire che la maggioranza raggiunta in sede di Consiglio rappresentasse non soltanto la maggioranza degli Stati membri, ma anche la maggioranza della popolazione europea.

Il trattato di Nizza (2001), il cui obiettivo era di riformare il funzionamento delle istituzioni europee in vista dell'allargamento, prevede una nuova definizione della maggioranza qualificata che corrisponde ad una duplica o addirittura triplice maggioranza. Oltre alla riponderazione dei voti favorevole ai paesi più grandi, la maggioranza qualificata deve in effetti anche rappresentare la maggioranza degli Stati membri. Vi è poi il cosiddetto sistema della "soglia demografica", per cui ciascuno Stato membro può chiedere che si verifichi se la maggioranza qualificata rappresenti almeno il 62% della popolazione dell'Unione. Se tale condizione non è soddisfatta, la decisione non viene adottata. Queste nuove regole sono entrate in vigore il 1° novembre 2004.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede di introdurre con decorrenza dal 1° novembre 2009 un nuovo sistema di maggioranza qualificata basata su una duplica maggioranza: quella degli Stati membri e quella dei cittadini. La maggioranza qualificata sarà in questo caso raggiunta quando una decisione riunirà il 55% degli Stati membri (con un minimo di 15 paesi) rappresentanti perlomeno il 65% della popolazione dell'Unione.

Cfr.:

- Allargamento
- Composizione della Commissione europea
- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Maggioranza qualificata
- Maggioranza qualificata rafforzata
- Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio
- Unanimità

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **E**

### **eEurope**

L'iniziativa eEurope è stata varata dalla Commissione europea nel dicembre 1999 ed è stata approvata dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000. La comunicazione dal titolo "eEurope - Una società dell'informazione per tutti", adottata in tale

occasione, si inserisce nel contesto della "strategia di Lisbona", che ha l'obiettivo di fare dell'Unione europea entro il 2010 l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. Gli obiettivi principali dell'iniziativa sono i seguenti:

- far entrare ogni cittadino, famiglia, impresa, scuola e amministrazione nell'era digitale e fornire loro un collegamento online;
- dar vita a una cultura digitale sostenuta da uno spirito imprenditoriale aperto alle tecnologie dell'informazione;
- far sì che la società dell'informazione svolga un ruolo d'integrazione sociale.

Nel maggio 2000 la Commissione ha adottato a tal fine il piano d'azione eEurope 2002, approvato dal Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000. Gli interventi principali miravano a favorire un'Internet meno cara, più rapida e sicura, a promuovere investimenti umani e finanziari e a stimolare l'uso di Internet.

Il piano d'azione eEurope è stato completato nel giugno 2001 dal piano d'azione eEurope+ nei paesi candidati: quest'ultimo mira ad accelerare le riforme e la modernizzazione delle economie dei paesi candidati, promuovere la creazione di capacità istituzionali, migliorare la competitività complessiva e rafforzare la coesione sociale.

Nel giugno 2002 il Consiglio europeo di Siviglia ha approvato il piano d'azione eEurope 2005, che subentra ad eEurope 2002. Il nuovo piano d'azione si basa essenzialmente sulla disponibilità di un accesso a banda larga a prezzi competitivi, sulla sicurezza delle reti e sulla diffusione dell'uso delle tecnologie dell'informazione presso le amministrazioni pubbliche ("eGovernment").

Cfr.:

- Reti transeuropee (TEN)
- Società dell'informazione
- Telecomunicazioni

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## Energia

La politica energetica dell'Unione europea mira a garantire un approvvigionamento sicuro, economico e senza rischi per la salute dei cittadini e l'ambiente.

Originariamente i trattati istitutivi delle Comunità europee non prevedevano una politica comunitaria dell'energia. Gli inizi della costruzione dell'Unione europea hanno visto la creazione di quadri istituzionali per il carbon fossile e l'energia atomica:

- nel 1951 la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) il cui trattato è giunto a scadenza il 31 dicembre 2002;
- nel 1957 la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

I trattati successivi non hanno previsto una base giuridica specifica per la politica comunitaria dell'energia i cui fondamenti restano legati al trattato Euratom e a qualche disposizione contenuta nei capitoli «mercato interno» e «ambiente».

Nel contesto energetico attuale, l'Unione europea deve fare fronte a numerose sfide: lo sviluppo delle energie rinnovabili, la liberalizzazione del mercato del gas e dell'elettricità, la limitazione della dipendenza energetica dell'Unione europea e la garanzia della sicurezza nucleare.

Di fronte a queste nuove sfide energetiche, l'Unione europea ha preso misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in una situazione di dipendenza dalle importazioni di petrolio da regioni politicamente instabili, ridefinire le priorità in materia di energia nucleare tenendo conto in particolare dei rischi di incidenti e dello smaltimento dei residui nonché sostenere lo sviluppo sostenibile.

Con il nuovo programma di azione "Energia intelligente per l'Europa" (2003-2006) la Commissione propone inoltre di rafforzare il sostegno europeo alla promozione delle energie rinnovabili (ALTENER) e dell'efficienza energetica (SAVE), per riorientare l'azione internazionale verso queste due priorità (COOPENER).

Cfr:

- Sviluppo sostenibile
- Ambiente
- Reti transeuropee (TEN)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### Equilibrio istituzionale

Il principio dell'equilibrio istituzionale comunitario significa che ogni istituzione è chiamata ad agire nel quadro delle attribuzioni conferitele dai trattati. Il principio non trova esplicita menzione nei trattati ma deriva da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE). Esso vieta quindi ogni violazione da parte di un'istituzione dei poteri attribuiti ad un'altra. Spetta alla Corte di giustizia delle Comunità europee vegliare sul rispetto di tale principio.

In questo contesto, la nozione di "triangolo istituzionale" designa la relazione tra la Commissione, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo. Le relazioni tra le tre istituzioni e i poteri loro attribuiti dai trattati sono notevolmente mutati nel corso degli anni, in particolare per quanto riguarda il Parlamento europeo, che ha visto crescere significativamente il suo ruolo. Nonostante i progressi compiuti con il trattato sull'Unione europea e con il trattato di Amsterdam, l'asimmetria persiste tra i poteri legislativi del Consiglio e quelli del Parlamento: infatti una reale condivisione del potere legislativo tra le due istituzioni vi è solo nei settori nei quali si applica la procedura di codecisione.

Tale asimmetria sarà in parte colmata dalla Costituzione europea, in via di ratifica, che prevede la generalizzazione del ricorso alla procedura di codecisione. Tale procedura diventerà, d'altronde, la "procedura legislativa ordinaria" per l'adozione degli atti comunitari.

Cfr.:

- Commissione europea
- Consiglio europeo
- Convenzione europea
- Deficit democratico
- Governance
- Parlamento europeo
- Procedura di codecisione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]



## **Eurocorpo**

L'Eurocorpo è stato istituito nel corso del 59° vertice franco-tedesco tenutosi a La Rochelle il 21 e 22 maggio 1992. In seguito vi hanno aderito altri tre Stati: Belgio (25 giugno 1993), Spagna (10 dicembre 1993) e Lussemburgo (7 maggio 1996). È costituito da 50.000 uomini ed è operativo dal 30 novembre 1995 (al termine dell'esercitazione PEGASUS-95).

L'Eurocorpo si colloca nell'ambito delle "forze dipendenti dall'Unione dell'Europa occidentale" (FRUEO). Esso può intervenire in quanto tale nell'ambito dell'UEO (articolo V) o della NATO (articolo 5) e può essere mobilitato per missioni umanitarie, per operazioni di ripristino o di mantenimento della pace o per l'evacuazione di cittadini, sotto l'egida delle Nazioni Unite o dell'OSCE. La mobilitazione dell'Eurocorpo sotto il controllo politico dell'UEO è stata decisa con l'accordo concluso il 24 settembre 1993, mentre la mobilitazione sotto l'autorità della NATO è stata codificata con l'accordo del 21 gennaio dello stesso anno.

Nel giugno 2001 l'Eurocorpo è stato trasformato in un corpo di reazione rapida a disposizione della UEO e della NATO.

Cfr.:

- Difesa collettiva
- EUROFORZA/EUROMARFOR
- Missioni di Petersburg
- NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)
- NATO rinnovata
- Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Unione dell'Europa occidentale (UEO)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **EUROFORZA/EUROMARFOR**

La Dichiarazione di Lisbona dell'Unione dell'Europa occidentale (15 maggio 1995) ha interinato la decisione della Spagna, della Francia e dell'Italia di organizzare una forza terrestre (EUROFORZA) e una forza marittima (EUROMARFOR). Questa nuova struttura si inserisce nel contesto delle "forze dipendenti dall'Unione dell'Europa occidentale" (FRUEO) e dovrebbe rafforzare le capacità proprie dell'Europa per operazioni condotte conformemente alla dichiarazione di Petersberg. Il Portogallo parteciperà alla struttura purché sia impiegata nell'ambito dell'UEO, senza tuttavia pregiudicare la missione di difesa collettiva degli Stati membri (articolo V UEO e articolo 5 NATO).

Cfr.:

- Difesa collettiva
- Missioni di Petersberg
- NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)
- NATO rinnovata
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)
- Unione dell'Europa occidentale (UEO)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Europa "a geometria variabile"**

Con questo termine si designa un modo d'integrazione differenziata, che ammette l'esistenza di differenze insanabili nella struttura integrativa e che di conseguenza, permette una separazione permanente tra un gruppo di Stati membri ed unità integrative meno sviluppate.

Cfr.:

- Contesto istituzionale unico
- Cooperazione rafforzata

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Europa "a più velocità"**

L'Europa "a più velocità" indica un modo d'integrazione differenziata, secondo cui il perseguimento di obiettivi comuni è l'opera di un gruppo di Stati membri che sono al tempo stesso capaci e desiderosi di progredire, con l'idea sottesa che gli altri seguiranno successivamente.

Cfr.:

- Contesto istituzionale unico
- Cooperazione rafforzata

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Europa "alla carta"**

L'Europa "alla carta" indica un modo d'integrazione differenziato, secondo cui i vari Stati membri hanno la facoltà di selezionare, come nel caso in cui si mangia "alla carta", il settore politico al quale vorrebbero partecipare, conservando al tempo stesso un numero minimo di obiettivi comuni.

Cfr.:

- Contesto istituzionale unico
- Cooperazione rafforzata

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Europol (Ufficio europeo di polizia)**

Nell'articolo 29 del trattato di Amsterdam, Europol e - dopo la recente modifica introdotta dal trattato di Nizza - Eurojust appaiono come due strumenti volti a garantire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

L'idea di istituire un Ufficio europeo di polizia venne avanzata già in occasione del Consiglio europeo di Lussemburgo (giugno 1991). Si decise allora di dare vita ad un nuovo organismo che fungesse da struttura per sviluppare la cooperazione di polizia tra gli Stati membri nei settori della prevenzione e della lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale organizzata. L'Ufficio, previsto dal trattato di Maastricht, avviò la sua attività nel gennaio 1994 con la denominazione di Unità "Droghe" di Europol (UDE). Il mandato dell'Ufficio, inizialmente limitato alla lotta contro la droga, venne progressivamente esteso ad altre importanti forme di criminalità.

La convenzione che ha istituito Europol è stata firmata nel luglio del 1995 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 1998, ma è diventata pienamente operativa solo dal luglio 1999. Europol ha ripreso le attività dell'Unità "Droghe", in particolare nei settori del traffico di stupefacenti, delle organizzazioni che gestiscono l'immigrazione clandestina, del traffico di autoveicoli rubati, della tratta di esseri umani (compresa la pornografia infantile), della falsificazione di denaro e di altri mezzi di pagamento, del traffico di materiale radioattivo e di sostanze nucleari, del terrorismo e del riciclaggio di denaro.

Il trattato di Amsterdam attribuisce ad Europol diversi compiti: promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti di diversi Stati membri; sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata; promuovere contatti con magistrati ed inquirenti specializzati nella lotta contro la criminalità organizzata.

Nel dicembre 2001 il ruolo di Europol è stato rafforzato con l'ampliamento delle sue competenze a tutte le forme di criminalità internazionale menzionate nell'allegato alla convenzione Europol. Oltre a ciò, sono state avanzate due idee ancora più importanti: una relativa alla possibilità di conferire a Europol dei reali poteri investigativi, l'altra sulle modalità di esercizio del controllo democratico su tale ufficio.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede un rafforzamento dei poteri dell'Ufficio nei casi di gravi forme di criminalità che interessano due o più Stati membri, il che consente ad Europol di garantire il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di inchieste realizzate congiuntamente alle autorità nazionali. La Costituzione prevede altresì che il Parlamento europeo eserciti una funzione di controllo su Europol, in associazione con i Parlamenti nazionali. L'operato dell'Ufficio europeo di polizia deve essere conforme alla carta dei diritti fondamentali ed è soggetto al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia.

Cfr.:

- Convenzione (Titolo VI del Trattato UE)
- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Lotta contro il riciclaggio di denaro
- Lotta contro il terrorismo
- Lotta contro la criminalità internazionale organizzata
- Lotta contro la droga
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **F**

### **Fondi strutturali e Fondo di coesione**

I Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea (UE), il cui scopo consiste nell'equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri. Essi contribuiscono pertanto a pieno titolo all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.

Per il periodo 2000-2006, la dotazione finanziaria assegnata alla politica regionale ammonta a 213 miliardi di euro, di cui 195 miliardi destinati ai Fondi strutturali e 18 al Fondo di coesione. Tale importo rappresenta il 35% del bilancio comunitario, ovvero la seconda voce di spesa.

Esistono quattro Fondi strutturali:

- il più importante è attualmente il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito nel 1975. Esso finanzia la realizzazione di infrastrutture e investimenti produttivi generatori di occupazione a favore in particolare delle imprese;
- il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958, mira all'inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie sociali meno favorite finanziando in particolare azioni di formazione;
- il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) costituisce lo strumento finanziario della politica agricola comune e dello sviluppo rurale. Esso consta di due sezioni: la sezione Orientamento, che finanzia azioni di sviluppo rurale e di aiuti agli agricoltori nelle regioni rurali dell'Unione europea, e la sezione Garanzia, che finanzia soprattutto le organizzazioni comuni di mercato;
- lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituito nel 1993, si prefigge l'adeguamento e l'ammodernamento delle attrezzature del settore, nonché la diversificazione economica nelle zone dipendenti dalle attività di pesca.

Per accelerare i tempi della convergenza economica, sociale e territoriale, nel 1994 l'Unione europea ha istituito il Fondo di coesione. Con una copertura di 18 miliardi di euro per il periodo 2000-2006, il fondo è destinato ai paesi con un PIL medio pro capite inferiore al 90 % della media comunitaria, in altri termini Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda (fino a fine 2003). Con l'allargamento dell'Unione a 25 Stati membri, anche i dieci nuovi paesi possono beneficiare del Fondo di coesione. La copertura prevista a tal fine ammonta a 8,5 miliardi di euro. Sul piano delle tematiche di intervento, il Fondo di coesione si propone di concedere finanziamenti a favore di progetti infrastrutturali nei settori dell'ambiente e dei trasporti. Gli aiuti nell'ambito del Fondo sono tuttavia soggetti ad alcune condizioni. Nel caso in cui lo Stato membro beneficiario presenti un deficit pubblico superiore al 3% del PIL (regole di convergenza dell'UEM), non verrà approvato alcun progetto nuovo fino a quando il deficit non sia di nuovo sotto controllo.

Gli aiuti concessi a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione sono intesi sempre in termini di cofinanziamento. L'entità del finanziamento concesso varia in funzione del livello di ritardo economico della regione in cui viene attuato il progetto. Generalmente pari al 50%, gli aiuti ammontano al 75% delle spese ammissibili nel caso delle regioni che presentano un maggior ritardo di sviluppo (quelle cosiddette "obiettivo 1") fino a raggiungere l'85% in determinati casi. Una riduzione del tasso è

prevista in base al principio “chi inquina paga” oppure laddove un progetto produca delle entrate. Tutti i progetti devono, ben inteso, rispettare le norme europee, soprattutto in materia di concorrenza, ambiente e aggiudicazione di appalti pubblici. La riforma della politica regionale, attualmente in corso, prevede entro il 2006 la riduzione a due dei Fondi strutturali (FEDER, FSE) e l’estensione del campo tematico d’azione del Fondo di coesione alle fonti di energia rinnovabili, all’intermodalità dei trasporti e ai trasporti urbani e collettivi.

Cfr.:

- Agenda 2000
- Coesione economica, sociale e territoriale
- Obiettivi 1, 2 e 3
- Strategia coordinata ai fini dell'occupazione (SEO)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **G**

### **Gerarchia degli atti comunitari (gerarchia delle norme)**

Una dichiarazione allegata al trattato sull'Unione europea prevede che venga esaminato in che misura sia possibile riconsiderare la classificazione degli atti comunitari per stabilire un'appropriata gerarchia tra le diverse categorie di norme. Il principale obiettivo della gerarchia delle norme è di consentire al legislatore di concentrarsi sugli aspetti politici dei problemi, piuttosto che su questioni di dettaglio. Il processo decisionale comunitario verrebbe così strutturato in modo che gli atti di rango costituzionale siano soggetti a procedure più vincolanti (unanimità, maggioranza qualificata rafforzata, parere conforme, ecc.) rispetto agli atti legislativi, i quali a loro volta sarebbero soggetti a procedure meno flessibili (in particolare, procedura di codecisione) rispetto agli atti di applicazione (delega istituzionalizzata di poteri alla Commissione, per esempio).

La questione ha formato oggetto di discussioni nel contesto dei primi dibattiti avviati nel 1990 sull'opportunità di inserire la procedura di codecisione nel trattato. L'idea di base era di impedire che venisse applicata una procedura troppo pesante a determinati atti d'importanza secondaria, in modo da evitare la paralisi legislativa. Nel 1991, nel corso dei negoziati sul trattato di Maastricht, la Commissione aveva proposto l'introduzione di una gerarchia degli atti e di una nuova tipologia delle norme comunitarie (trattato, leggi, atti accessori o di applicazione); la proposta si è però scontrata con le differenti tradizioni giuridiche degli Stati membri.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede di semplificare questa gerarchia degli atti comunitari. Essa enumera tre categorie di atti, disciplinati da procedure decisionali differenti:

Atti legislativi: legge e legge quadro europea;

Atti non legislativi: regolamento europeo e decisione europea;

Atti non vincolanti: parere e raccomandazione.

La Costituzione prevede anche di generalizzare la procedura di codecisione, destinata a diventare la "procedura legislativa ordinaria", secondo la quale saranno adottate le leggi e leggi-quadro europee.

Cfr.:

- Convenzione europea
- Maggioranza qualificata
- Maggioranza qualificata rafforzata
- Procedura del parere conforme
- Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)
- Procedura di codecisione
- Procedura di cooperazione
- Strumenti giuridici comunitari
- Unanimità

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Giustizia e affari interni (GAI)**

La cooperazione in materia di giustizia e affari interni è stata istituzionalizzata dal Titolo VI (detto anche "terzo pilastro") del trattato sull'Unione europea (trattato di Maastricht). Obiettivo della cooperazione era realizzare il principio della libera circolazione delle persone nei seguenti settori:

- l'asilo, l'immigrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;
- la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;
- la cooperazione doganale e di polizia.

Per adottare misure in questi settori sono stati predisposti vari strumenti giuridici: l'azione comune, la posizione comune e la convenzione. Nonostante i significativi progressi compiuti, il bilancio di tale cooperazione è stato nondimeno oggetto di critiche.

Il trattato di Amsterdam ha riorganizzato la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e ha fissato l'obiettivo della creazione di uno spazio di libertà, di giustizia e di sicurezza. Alcuni settori quali l'asilo, l'immigrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri sono stati trasferiti nel quadro comunitario, sono stati cioè "comunitarizzati".

Le basi per lo sviluppo del concetto di "giustizia e affari interni" sono state definite in occasione del Consiglio europeo di Tampere il 15 e 16 ottobre 1999.

In concomitanza con la firma del trattato di Amsterdam è stato integrato nel trattato sull'Unione europea e nel trattato che istituisce la Comunità europea anche "lo spazio Schengen", per iniziativa di alcuni Stati membri desiderosi di compiere ulteriori progressi nel settore della libera circolazione delle persone.

Il trattato di Nizza ha esteso il campo d'applicazione del voto a maggioranza qualificata ad alcuni settori della GAI che sono stati comunitarizzati, in particolare la libera circolazione delle persone e una parte della cooperazione giudiziaria. Relativamente alle materie del terzo pilastro, invece, le decisioni continuano ad essere adottate all'unanimità.

La Costituzione, in via di ratifica, segna una nuova tappa in quanto prevede la soppressione della distinzione tra i pilastri e la comunitarizzazione delle materie che attualmente figurano nell'ambito del "terzo pilastro".

Inoltre, la Costituzione fa riferimento ai principi seguenti:

- sussidiarietà e rispetto di tradizioni e sistemi giuridici differenti
- solidarietà nel settore della politica comune in materia di asilo, immigrazione e frontiere esterne
- reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e civile.

Cfr.:

- Azione comune (GAI)
- Comitato dell'articolo 36 del Trattato UE
- Comunitarizzazione
- Convenzione (Titolo VI del Trattato UE)
- Cooperazione rafforzata
- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Europol (Ufficio europeo di polizia)
- Libera circolazione delle persone
- Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE)
- Pilastri dell'Unione europea
- Posizione comune (Titolo VI del Trattato UE)
- Rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale
- Schengen (accordo e convenzione)
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia
- Titolo VI del Trattato UE

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Globalizzazione dell'economia (mondializzazione)**

Il fenomeno della globalizzazione dell'economia è stato posto in evidenza dal Consiglio europeo di Torino, definendolo come una delle maggiori sfide cui l'Unione europea dovrà far fronte in questo scorcio di secolo. Secondo questo concetto l'economia mondiale è spinta da un processo d'integrazione economica crescente, di cui i principali motori sono:

- la liberalizzazione degli scambi internazionali e dei movimenti dei capitali;
- l'accelerazione del progresso tecnologico e l'avvento della società dell'informazione;
- la deregolamentazione

Questi tre elementi si rafforzano reciprocamente, per il fatto che il progresso tecnologico stimola gli scambi internazionali e che il commercio mondiale consente a sua volta una migliore diffusione dei progressi tecnologici. Parallelamente, la deregolamentazione stimola lo sviluppo delle nuove tecnologie e contribuisce alla soppressione degli ostacoli agli scambi. Infine, secondo alcuni il progresso tecnologico consente alle imprese e alle singole persone di eludere più facilmente le regolamentazioni nazionali.

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

## **Governance**

Il dibattito sulla governance europea, avviato dalla Commissione nel suo Libro bianco del luglio 2001, riguarda l'insieme delle regole, delle procedure e delle prassi attinenti al modo in cui i poteri sono esercitati in seno all'Unione europea. L'obiettivo consiste nell'adottare nuove forme di governance che avvicinino maggiormente l'Unione ai cittadini europei, la rendano più efficace, rafforzino la democrazia in Europa e consolidino la legittimità delle sue istituzioni. L'Unione deve condurre una riforma per colmare il deficit democratico delle sue istituzioni. Questa governance dovrebbe consistere nell'elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche migliori e più coerenti che associno le organizzazioni della società civile alle istituzioni europee. Essa si realizza anche con un miglioramento della qualità della legislazione europea, della sua efficacia e semplicità. D'altro canto, l'Unione europea deve contribuire al dibattito sulla governance mondiale e svolgere un ruolo importante per migliorare il funzionamento delle istituzioni internazionali.

- Convenzione europea
- Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea
- Dichiarazione di Laeken
- Deficit democratico
- Equilibrio istituzionale
- Metodo comunitario e intergovernativo
- Semplificazione legislativa
- Trattato di Nizza
- Trasparenza (accesso ai documenti)
- Trasparenza dei lavori del Consiglio

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

/

## **Identità europea in materia di sicurezza e di difesa**

L'idea di creare un'identità europea in materia di sicurezza e di difesa trae origine da una duplice constatazione:

- negli ultimi anni sono emersi in Europa orientale numerosi focolai di instabilità (Bosnia-Erzegovina, Kosovo, ecc.);
- gli Stati Uniti hanno gradualmente ridimensionato il loro impegno nei confronti della difesa europea, creando un vuoto che l'Europa non ha saputo colmare. Negli ultimi anni sono emersi con chiarezza i limiti di un'alleanza (la NATO) che è stata impostata soprattutto in funzione di una minaccia esterna; al tempo stesso, per far fronte alle nuove sfide della sicurezza europea, si è fatta sentire la necessità di un'entità politica mossa dalla consapevolezza di interessi comuni.



In questo contesto, il Consiglio NATO tenutosi a Bruxelles nel gennaio 1994 ha riconosciuto quanto sia importante mettere a punto un'identità europea specifica in materia di sicurezza e di difesa. Quest'ultima ha cominciato a concretarsi a Berlino, nel corso del Consiglio NATO del 3 giugno 1996, grazie all'elaborazione del concetto di "gruppi operativi interforze multinazionali", approvato dai ministri dell'alleanza nel vertice del gennaio 1994. Tali gruppi consentiranno di impiegare capacità militari NATO in operazioni condotte dall'Unione dell'Europa occidentale (UEO), sotto il controllo politico e la direzione strategica di quest'ultima. Successivamente, l'Unione europea si è dotata di proprie strutture politiche e militari permanenti per assicurare il controllo politico e la direzione strategica delle crisi. Nel dicembre 2002, nel quadro degli accordi permanenti sulla consultazione e la cooperazione tra l'UE e la NATO detti "Berlin plus", l'Unione e la NATO hanno firmato un accordo di partenariato strategico in materia di gestione delle crisi. Grazie all'accordo, l'Unione disporrà, con effetto immediato, di un accesso alle risorse logistiche e di pianificazione dell'Alleanza atlantica, anche per quanto riguarda le informazioni militari. L'Unione potrà quindi avvalersi di queste risorse per compiere le sue operazioni di mantenimento della pace e istituire, nel 2003, un corpo di reazione rapida che conterà in breve tempo 60.000 uomini.

Cfr.:

- NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)
- NATO rinnovata
- Unione dell'Europa occidentale (UEO)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Imposizione fiscale**

Malgrado l'istituzione del mercato unico e dell'Unione economica e monetaria, non esiste ancora un'autentica politica fiscale a livello comunitario. Anche se specifiche disposizioni sono previste agli articoli da 90 a 93 del trattato istitutivo della Comunità europea, la procedura decisionale in materia di fiscalità richiede il voto unanime del Consiglio, il che ha finora sensibilmente frenato l'adozione di regole comuni in materia di imposizione fiscale diretta e indiretta. Per ovviare a tali ostacoli, la Commissione incoraggia attualmente il ricorso alla procedura di "cooperazione rafforzata" introdotta dal trattato di Amsterdam e ampliata dal trattato di Nizza. Attraverso questa procedura la Commissione può proporre che un gruppo di almeno otto Stati membri cooperi su un determinato tema previa autorizzazione del Consiglio a maggioranza qualificata. L'obiettivo è anche far sì che gli Stati membri adottino raccomandazioni volte ad eliminare gli ostacoli fiscali pregiudizievoli piuttosto che proposte legislative vincolanti.

I controlli alle frontiere sull'imposta sul valore aggiunto sono stati soppressi con l'avvento del mercato unico nel 1993. Le merci sono attualmente tassate nel paese di acquisto ma, in futuro, quando il regime definitivo dell'IVA sarà adottato dal Consiglio, la tassazione avverrà nel paese di origine. Merita peraltro sottolineare che le aliquote IVA e le accise nei diversi Stati membri sono state ravvicinate.

L'adozione della moneta unica rende più urgente l'istituzione di aliquote IVA comuni e di regole comuni per l'imposizione fiscale sulle imprese dell'Unione europea.

Nell'ambito del «pacchetto fiscale», il cui obiettivo è di contrastare la concorrenza fiscale dannosa, il Consiglio ha adottato:

- un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (dicembre 1997)
- uno strumento normativo che attenua le distorsioni esistenti nella tassazione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (direttiva sulla tassazione del risparmio transfrontaliero – giugno 2003)
- un regime fiscale comune applicabile al pagamento di interessi e canoni tra società consociate (direttiva sul pagamento di interessi e canoni – giugno 2003).

Varie proposte della Commissione sono attualmente in fase di valutazione da parte del Consiglio. Esse riguardano, tra l'altro, la rielaborazione del sistema comune IVA, la revisione del regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, nonché la revisione del quadro comunitario relativo alla tariffazione per l'uso delle infrastrutture di trasporto (direttiva eurobollo).

Cfr.:

- Commissione europea
- Consiglio dell'Unione europea
- Cooperazione rafforzata
- Unione doganale
- Unione economica e monetaria (UEM)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Investitura della Commissione europea**

I trattati di Maastricht e di Amsterdam hanno profondamente modificato la procedura di nomina della Commissione, istituendo una procedura di investitura.

La procedura si articola in due fasi. In una prima fase, i governi degli Stati membri designano di comune accordo la personalità che intendono nominare presidente della Commissione. Tale designazione viene poi approvata dal Parlamento europeo. Di comune accordo con il presidente designato, gli Stati membri propongono le altre personalità che possono essere nominate membri della Commissione. Il Collegio così costituito, dopo le audizioni individuali condotte in seno alle commissioni parlamentari competenti, è quindi soggetto al voto di approvazione del Parlamento europeo e, successivamente, nominato in via definitiva dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio.

Il trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha nuovamente modificato la procedura di nomina della Commissione.

La procedura si articola sempre in due fasi successive: una riguardante il presidente e l'altra la Commissione nel suo complesso, ma è stato rafforzato il ruolo del Consiglio europeo.

D'ora in poi la designazione del presidente spetta al Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

Successivamente il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre personalità che intende nominare membri della Commissione, conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri, i quali vengono consultati dal presidente designato prima di dare il suo accordo sui nomi proposti.

Infine, il presidente designato e i membri della Commissione sono nominati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

La Commissione attuale, in carica dal novembre 2004, è stata nominata secondo tale procedura.

Cfr.:

- Commissione europea
- Composizione della Commissione europea
- Parlamento europeo
- Presidente della Commissione europea
- Trattato di Nizza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Istruzione, formazione professionale e gioventù**

In osservanza del "principio di sussidiarietà", ciascuno Stato membro assume la piena responsabilità per quanto riguarda l'organizzazione dei suoi sistemi d'istruzione e formazione, nonché il contenuto dei programmi. In conformità degli articoli 149 e 150 del trattato CE, il ruolo della Comunità consiste nel contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità, incoraggiando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione, in particolare per sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, favorire la mobilità e promuovere la cooperazione europea tra istituti scolastici e universitari.

In linea con tali articoli, dunque, l'Unione non intende sviluppare e realizzare una politica comune dell'istruzione. Essa però dispone di mezzi specifici per favorire la cooperazione nel settore:

- programmi d'azione comunitaria nel quadro di una codecisione a livello europeo tra il Consiglio e il Parlamento. Si tratta dei programmi:
  - SOCRATES, che favorisce la mobilità degli studenti e la cooperazione tra istituti d'istruzione a livello universitario (programma Erasmus) o scolastico (programma Comenius) e l'apprendimento delle lingue (programma Lingua), e promuove lo sviluppo di reti aventi per obiettivo il riconoscimento reciproco dei diplomi (rete Naric), l'informazione nel settore educativo (Eurydice) e gli scambi d'esperienza tra i responsabili decisionali nel settore dell'istruzione (Arion);
  - ERASMUS MUNDUS si prefigge di migliorare la qualità dell'insegnamento superiore attraverso varie iniziative, che vanno tra l'altro, dal sostegno per i masters Erasmus mundus alla concessione di borse di studio.
  - LEONARDO DA VINCI, che agevola l'accesso alla formazione professionale grazie al miglioramento dei sistemi nazionali relativi, nonché incoraggiando l'innovazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
  - GIOVENTÙ, che facilita la mobilità dei giovani svantaggiati al di fuori delle strutture educative e consente anche, grazie al servizio volontario europeo (SVE), di partecipare a progetti diversi in seno ad associazioni o collettività locali, in Europa o nei paesi in via di sviluppo;
- strumenti giuridici comunitari che favoriscono la cooperazione politica tra Stati membri, quali raccomandazioni, comunicazioni (ad esempio

sull'istruzione e la formazione permanente o la valutazione della qualità dell'istruzione scolastica e universitaria), documenti di lavoro, progetti pilota, ecc.

- due strutture intese a sostenere le attività dell'Unione nel settore della formazione professionale: il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), che porta avanti attività accademiche e tecniche per sostenere l'evoluzione della formazione professionale in Europa, e la Fondazione europea per la formazione professionale, che sostiene e coordina la riforma dei sistemi di formazione professionale nel quadro dei programmi Phare, TACIS e MEDA.

Per raggiungere l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000 (diventare l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo), la Commissione ha rafforzato la cooperazione politica nel settore dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita, al fine di aumentare la qualità dei sistemi d'istruzione e formazione, di facilitare l'accesso a istruzione e formazione per tutti e di aprire i sistemi educativi e formativi al resto del mondo. Il continuo adattamento della popolazione attiva ai cambiamenti tecnologici costituisce uno degli strumenti fondamentali della lotta contro la disoccupazione e per la costruzione di una vera Europa della conoscenza.

Cfr.:

- Agenzie dell'Unione europea
- eEurope
- Parità di trattamento economico tra uomini e donne
- Occupazione
- Sussidiarietà

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **L**

### **Leggibilità dei trattati**

L'Unione europea è stata creata progressivamente e i trattati che ne sono alla base sono stati modificati in numerose occasioni. Tali modifiche hanno determinato difficoltà di leggibilità e di comprensione dei testi fondatori dell'Unione che hanno scavato un solco tra l'Unione e i suoi cittadini.

Oltre ai trattati di Roma, i trattati fondatori, vi sono, tra l'altro, l'Atto unico europeo e il trattato sull'Unione europea, il cosiddetto trattato di Maastricht. Quest'ultimo ha creato una nuova struttura, l'Unione europea, che si è affiancata alle Comunità europee e che poggia su tre pilastri (le Comunità europee, la politica estera e di sicurezza comune, la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni). Oltre a modificare i trattati precedenti, i trattati di Amsterdam e di Nizza contengono anche una nuova numerazione degli articoli. Inoltre, ai trattati è annesso un gran numero di protocolli e di dichiarazioni.

Nel dicembre 2001 la dichiarazione di Laeken ha avviato un processo di semplificazione dei trattati. Esso si è concluso con l'adozione della Costituzione, in via di ratifica, che semplifica notevolmente la leggibilità dei trattati.

Dopo la sua entrata in vigore, la Costituzione abrogherà interamente il diritto primario attualmente in vigore, e cioè i trattati precedenti, gli atti e trattati che li modificavano o li integravano nonché i trattati e atti di adesione. Un testo unico sarà allora alla base del funzionamento dell'Unione europea.

Cfr.:

- Carta dei diritti fondamentali
- Convenzione europea
- Deficit democratico
- Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea
- Dichiarazione di Laeken
- Semplificazione legislativa
- Trasparenza (accesso ai documenti)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Libera circolazione delle persone**

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il 1° maggio 1999, un nuovo titolo IV è stato inserito nel trattato che istituisce la Comunità europea. Esso riguarda i seguenti aspetti:

- libera circolazione delle persone;
- controllo delle frontiere esterne;
- asilo, immigrazione e protezione dei diritti dei cittadini di paesi terzi;
- cooperazione giudiziaria in materia civile.

Tali questioni rientravano precedentemente nel titolo VI del trattato sull'Unione europea (giustizia e affari interni). Il trattato di Amsterdam le ha "comunitarizzate", ossia le ha integrate nel contesto giuridico del primo pilastro.

Dopo un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:

- la Commissione dispone di un diritto di iniziativa esclusivo;
- il Consiglio ha la possibilità di deliberare all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, in merito all'applicazione del voto a maggioranza qualificata e della procedura di codecisione;
- l'applicazione del voto a maggioranza qualificata e della procedura di codecisione è invece automatica (senza voto all'unanimità in seno al Consiglio) nell'ambito del rilascio dei visti e delle norme in materia di visto uniforme.

Il trattato di Nizza ha esteso questa automaticità del passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata. In primo luogo, dall'entrata in vigore del trattato di Nizza la maggioranza qualificata si applica ai settori dell'asilo e dei rifugiati (a condizione che sia stata adottata una legislazione comunitaria) nonché alla cooperazione giudiziaria nelle materie civili che hanno un'incidenza transfrontaliera, ad esclusione degli aspetti relativi al diritto di famiglia. In secondo luogo, dal 1° maggio 2004 la maggioranza qualificata si applica ai provvedimenti adottati nell'ambito della libera circolazione dei cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, dell'immigrazione clandestina e della cooperazione amministrativa in tema di libera circolazione delle persone.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede che le politiche concernenti il controllo alle frontiere, i visti, l'asilo e l'immigrazione diventino politiche comuni.

Inoltre, per ciascuna di tali politiche la Costituzione definisce dei principi:

- in materia di frontiere e visti, essa conferma l'assenza di controlli alle frontiere interne dell'Unione ed evoca la gestione integrata delle frontiere esterne; la semplificazione delle formulazioni relative ai visti e ai titoli di soggiorno di breve durata; il rispetto della competenza di ciascuno Stato membro in relazione alla delimitazione geografica delle sue frontiere, conformemente al diritto internazionale;
- in materia di asilo, essa riprende la nozione di sistema comune europeo di asilo, che era stata utilizzata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (1999) ma non figurava né nel trattato di Amsterdam né in quello di Nizza. E' prevista l'applicazione della procedura di codecisione, eccetto nei casi di afflusso massiccio e improvviso di cittadini di paesi terzi.

Per quanto concerne l'immigrazione, la Costituzione prevede una politica comune dell'immigrazione volta a garantire la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi, la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani.

Cfr.:

- Comunitarizzazione
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Opting out (clausola di esenzione)
- Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE)
- Pilastri dell'Unione europea
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia
- Titolo VI del Trattato UE

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Libri bianchi**

I libri bianchi, pubblicati dalla Commissione, sono documenti che contengono proposte per azioni comunitarie in campi specifici. Spesso si riallacciano ai libri verdi il cui obiettivo è di lanciare un processo di consultazione a livello europeo. A titolo di esempio possiamo citare i libri bianchi sul perfezionamento del mercato interno, sulla crescita, la competitività e l'occupazione o sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati associati dell'Europa centrale ed orientale nei settori che interessano il mercato interno. Quando un libro bianco è accolto favorevolmente dal Consiglio, esso potrebbe sfociare su un programma d'azione dell'Unione nel settore di cui trattasi.

Cfr.:

- Commissione europea
- Consiglio dell'Unione europea
- Libri verdi

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **Libri verdi**

I libri verdi, pubblicati dalla Commissione, sono dei documenti attraverso cui si vuole stimolare la riflessione e lanciare la consultazione a livello europeo su temi particolari (esempio: politica sociale, moneta unica, telecomunicazioni, ecc.). Le consultazioni effettuate attraverso un libro verde possono in seguito dare adito alla pubblicazione di un libro bianco al fine di tradurre i frutti della riflessione in concrete misure d'azione comunitaria.

Cfr.:

- Commissione europea
- Libri bianchi

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Lotta contro il razzismo e la xenofobia**

La prima grande iniziativa nell'ambito della lotta contro il razzismo è stata l'adozione – da parte del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, nel luglio 1996 – di una risoluzione che proclamava il 1997 “Anno europeo contro il razzismo”.

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam l'articolo 13 consente di combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Nel giugno 2000, sulla base di tale articolo, il Consiglio ha adottato una direttiva importante che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Inoltre, nello stesso anno il Consiglio ha adottato un programma di azione comunitaria di lotta contro la discriminazione (2001-2006) al fine di promuovere azioni volte a prevenire e combattere, in particolare, la discriminazione in base alla razza e all'origine etnica.

Parallelamente all'attuazione dell'articolo 13, l'Unione europea ha proseguito il suo impegno per integrare la lotta contro il razzismo e la xenofobia in tutte le sue politiche, nella fattispecie nei settori dell'occupazione, dei fondi strutturali europei, dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Inoltre, l'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, introdotto dal trattato di Amsterdam, fornisce una base giuridica per la lotta contro il razzismo e la xenofobia nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Con l'entrata in vigore del trattato di Nizza (1° febbraio 2003) è stato affiancato al meccanismo di sanzione previsto dal trattato di Amsterdam un meccanismo di prevenzione o allarme, in particolare in caso di violazioni dei diritti dell'uomo quali il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo.

L'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) svolge anch'esso una funzione importante. Istituito a Vienna nel giugno del 1997, l'Osservatorio ha come missione principale quella di studiare l'estensione e l'evoluzione dei fenomeni di razzismo e di xenofobia che si manifestano nell'ambito dell'Unione, di analizzarne le cause e di elaborare proposte da presentare alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri. L'Osservatorio è altresì incaricato di

costituire e di coordinare una "rete informativa europea sul razzismo e sulla xenofobia" (RAXEN). Il 21 dicembre 1998 è stato inoltre concluso un accordo tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa volto a rafforzare la cooperazione tra l'Osservatorio e la Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa. In occasione del Consiglio europeo del dicembre 2003 si è deciso di sviluppare l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e di estenderne il mandato affinché divenga un'Agenzia europea dei diritti dell'uomo.

Cfr.:

- Agenzie dell'Unione europea
- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Diritti umani
- Pari opportunità
- Politica sociale
- Principio di non discriminazione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Lotta contro il riciclaggio di denaro**

Il riciclaggio di capitali consiste nel dissimulare l'origine di beni o di proventi provenienti da attività illecite o nell'apportare il proprio concorso a tale operazione. Data l'entità del fenomeno, l'azione di lotta contro il riciclaggio ha assunto per l'Unione europea carattere prioritario. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 i capi di Stato e di governo hanno espresso la loro volontà di "sradicare ovunque si manifesti" il riciclaggio dei capitali.

I due più importanti strumenti, tra i molti adottati, sono:

- la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, volta a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, modificata dal Parlamento e dal Consiglio il 4 dicembre 2001;
- il protocollo alla convenzione relativa alla reciproca assistenza giudiziaria del 29 marzo 2000, adottato dal Consiglio nell'ottobre 2001;

La Costituzione europea, in via di ratifica, ha aggiunto all'elenco elaborato ai fini dell'armonizzazione minima dei reati e delle sanzioni penali il riciclaggio, la contraffazione dei mezzi di pagamento e la criminalità informatica.

Cfr.:

- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Lotta contro la criminalità internazionale organizzata

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Lotta contro il terrorismo**

Il trattato di Amsterdam ha introdotto, all'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, un riferimento specifico al terrorismo in quanto forma grave di criminalità.



Il 21 settembre 2001 il Consiglio europeo si è riunito in sessione straordinaria a seguito degli attentati terroristi dell'11 Settembre 2001 negli Stati Uniti, e ha adottato un piano d'azione volto a rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia di lotta contro il terrorismo.

Sono stati realizzati progressi considerevoli grazie all'adozione della decisione-quadro del 13 giugno 2002, che definisce i reati terroristici come “atti intenzionali, quali sequestro di persona e cattura di ostaggi, diffusione di sostanze pericolose, incendi, inondazioni o esplosioni di origine dolosa i cui effetti mettano in pericolo vite umane, attentati alla vita di una persona (...). Sono considerate infrazioni terroristiche gli atti che possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o costringere i poteri pubblici a compiere, o all'astenersi dal compiere, un qualsiasi atto; atti volti a destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali.”

Un nuovo impulso alla lotta contro il terrorismo è stato dato in seguito agli attentati alla stazione di Madrid dell'11 marzo 2004. Il 25 marzo 2004 il Consiglio ha adottato una dichiarazione che prevede l'adozione di una clausola di solidarietà in virtù della quale tutti gli Stati membri sono tenuti a mobilitare l'insieme dei propri mezzi – anche militari – in caso di attacco terrorista contro uno di essi. Tale

clausola di solidarietà figura nella Costituzione europea, in via di ratifica.

Nel quadro della lotta contro il terrorismo l'UE si è dotata di strumenti specifici, nella fattispecie:

- Europol;
- Eurojust;
- mandato di arresto europeo;
- squadre investigative comuni, composte da responsabili delle autorità repressive dei vari Stati membri e, se del caso, da agenti di Europol;
- una lista comune dei titolari i cui beni devono essere oggetto di confisca (sequestro).

Cfr.:

- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Europol (Ufficio europeo di polizia)
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Mandato d'arresto europeo
- Rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Lotta contro la criminalità internazionale organizzata**

L'Unione europea ha fatto della lotta contro la criminalità organizzata una sua priorità. Un piano d'azione, approvato dal Consiglio nell'aprile 1997, raccoglie una serie di misure volte ad arginare tale fenomeno.

Il trattato di Amsterdam sancisce che la criminalità organizzata costituisce uno dei fenomeni criminali prioritari contro i quali l'Unione deve lottare. L'articolo 29 del trattato UE stabilisce, difatti, che l'obiettivo dell'Unione di garantire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia “è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità organizzata (...)”.

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, nel marzo 2000, il Consiglio ha adottato una "strategia di controllo e prevenzione della criminalità organizzata per il prossimo millennio" che si iscrive nella proroga del piano d'azione dell'aprile 1997. L'Unione europea ha inoltre adottato un'azione comune (21 dicembre 1998) che dà una definizione sintetica della criminalità organizzata, nella fattispecie: "per organizzazione criminale si intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l'operato delle pubbliche autorità".

Cfr.:

- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Europol (Ufficio europeo di polizia)
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Lotta contro il riciclaggio di denaro

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Lotta contro la droga**

La lotta contro la droga abbraccia aspetti diversi, di cui i principali sono la prevenzione della tossicodipendenza e la lotta contro il traffico illecito. L'intervento dell'Unione europea poggia su basi giuridiche specifiche in funzione dell'azione condotta.

La prevenzione della tossicodipendenza rientra nell'ambito di applicazione del disposto dell'articolo 152 del trattato che istituisce la Comunità europea, recante disposizioni sulla sanità pubblica. Su tale base la Comunità ha, tra l'altro, elaborato un nuovo programma d'azione (2003-2008).

La competenza in materia di lotta contro il traffico illecito di droga era stata attribuita all'Unità "Droghe" di Europol, che aveva istituito un'apposita unità di "intelligence" volta a consentire una migliore cooperazione di polizia e doganale tra gli Stati membri. Dal 1° ottobre 1998 tale struttura è stata integrata nell'Ufficio europeo di polizia.

Peraltro, il trattato di Amsterdam ha chiaramente individuato nella lotta contro il traffico di stupefacenti uno degli obiettivi del nuovo Titolo VI del trattato sull'Unione europea ("Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale").

E' in corso di preparazione una strategia europea di lotta contro la droga per il periodo 2005-2012. Detta strategia, approvata dal Consiglio europeo nel 2004, si declina in due piani d'azione: uno per il periodo 2005-2008 e uno per il periodo 2008-2012.

Cfr.:

- Agenzie dell'Unione europea
- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Europol (Ufficio europeo di polizia)
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

## **Lotta contro le frodi**

La lotta contro le frodi e la corruzione poggia su due basi giuridiche le quali sono state modificate dal trattato di Amsterdam:

- l'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, che fa appello ad "una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol)";
- l'articolo 280 del trattato che istituisce la Comunità europea, che copre ogni tipo di frode ai danni degli interessi finanziari delle Comunità europee. Le misure relative a questo settore sono adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione, previa consultazione della Corte dei conti.

La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta il 26 luglio 1995, è entrata in vigore nell'ottobre 2002. Obiettivo della convenzione è introdurre nel diritto penale nazionale di ciascuno Stato membro il reato di "frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità". Dal 1988 le frodi di questo tipo sono state combattute dall'Unità di coordinamento della lotta contro le frodi (UCLAF), un servizio della Commissione europea che, dal 1° giugno 1999, è stato sostituito dall'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Per rafforzare l'azione comunitaria in materia di lotta contro le frodi, in occasione della Conferenza intergovernativa di Nizza (febbraio 2000), la Commissione europea aveva proposto di introdurre nei trattati una base giuridica che consentisse di creare un quadro normativo relativo all'azione giudiziaria penale contro le frodi transnazionali e di istituire la figura di un procuratore europeo incaricato del coordinamento delle indagini e della repressione dei reati ai danni degli interessi finanziari dell'Unione. La proposta ha portato all'elaborazione di un libro verde (dicembre 2001) sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea.

La Costituzione europea, in via di ratifica, conserva la formulazione dell'articolo 280 del trattato CEE. Tuttavia, essa sopprime una parte di tale articolo in cui si prevede che "le misure nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri". Tale modifica permetterà all'Unione di adottare eventuali misure penali adeguate per tutelare i propri interessi finanziari.

La Costituzione prevede inoltre l'istituzione, da parte del Consiglio, di una Procura europea che sarà creata nell'ambito di Eurojust ai fini della lotta contro i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione. Tra i compiti della Procura figurano l'indagine, l'avvio dell'azione penale e il rinvio a giudizio degli autori e dei complici di tali reati.

Cfr.:

- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

- Giustizia e affari interni (GAI)
- OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode)
- Pilastri dell'Unione europea

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **M**

### **Maggioranza qualificata**

La maggioranza qualificata (MQ) corrisponde al numero di voti da raggiungere, in sede di Consiglio, per adottare una decisione deliberando in conformità dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

In seguito alla Conferenza intergovernativa del 2000 e al trattato di Nizza, il numero di voti attribuito a ciascun paese è stato riponderato, in particolare per i paesi più popolosi, affinché la legittimità delle decisioni del Consiglio possa essere mantenuta in termini di rappresentatività demografica. Con decorrenza dal 1° novembre 2004, e a seguito dell'allargamento dell'Unione, la maggioranza qualificata è raggiunta quando sono riuniti 232 voti su 321 e la decisione ottiene il voto favorevole della maggioranza degli Stati membri. Inoltre, ciascuno Stato membro può chiedere che sia verificato se la maggioranza qualificata comprenda almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. In caso contrario, la decisione non è adottata.

Nel susseguirsi delle riforme istituzionali, il voto a maggioranza qualificata ha sostituito il voto all'unanimità poiché esso risulta meno efficace nell'ottica di sviluppare una politica comunitaria operativa (rischio di veto).

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede quarantacinque nuovi casi di voto a maggioranza qualificata. Con decorrenza dal 1° novembre 2009, essa stabilisce che la maggioranza qualificata sarà fondata sul principio della duplice maggioranza.

Quest'ultima sarà raggiunta con il voto favorevole di almeno 55% degli Stati membri e del 65% della popolazione dell'Unione. Per evitare che i paesi più popolosi possano bloccare una decisione, la minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro Stati membri. In caso contrario, la MQ sarà considerata raggiunta, anche se il criterio della popolazione non è soddisfatto.

Cfr.:

- Compromesso di Ioannina
- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Consiglio dell'Unione europea
- Duplice maggioranza
- Maggioranza qualificata rafforzata
- Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio
- Procedura di codecisione
- Trattato di Nizza
- Unanimità

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Maggioranza qualificata rafforzata**

Nel corso della conferenza intergovernativa del 1996 che ha portato all'adozione del trattato di Amsterdam, sia diverse delegazioni nazionali sia la Commissione europea hanno proposto di prevedere il ricorso a una maggioranza qualificata rafforzata.

La proposta nasce dalla convinzione che mantenere la regola dell'unanimità porterebbe spesso alla paralisi in un'Unione allargata. Pertanto, il ricorso all'unanimità potrebbe in alcuni casi essere sostituito da una tale maggioranza, superiore alla soglia normale dei voti che caratterizza solitamente il voto a maggioranza.

La Costituzione europea, in corso di ratifica, prevede quindi l'aumento della soglia dal 55% al 72% degli Stati membri per votare gli atti diversi da quelli che si basano sulla proposta della Commissione o del Ministro degli Affari esteri.

Cfr.:

- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Convenzione europea
- Duplice maggioranza
- Gerarchia degli atti comunitari (gerarchia delle norme)
- Maggioranza qualificata
- Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio
- Unanimità

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Mandato d'arresto europeo**

Il mandato d'arresto europeo è una decisione emessa da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata, ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena detentiva. Si tratta di uno strumento destinato a rafforzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri per mezzo della soppressione del sistema dell'extradizione. Si basa sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale. Il mandato d'arresto europeo ha il suo fondamento in una decisione-quadro adottata dal Consiglio il 13 giugno 2002. Esso viene applicato dal 1° gennaio 2004.

Cfr.:

- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Decisione e decisione-quadro (Titolo VI del Trattato UE)
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia
- Giustizia e affari interni (GAI)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Mediatore europeo**

Il mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo dopo ogni elezione di quest'ultimo e per la durata della legislatura. È abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o che abbia la sede sociale in uno Stato membro, denunce che devono riguardare casi di

cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o degli organi comunitari, (salvo la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali).

Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione egli ne investe l'istituzione interessata, procede alle indagini che ritiene necessarie, ricerca una soluzione che possa rimuovere il problema e propone eventualmente progetti di raccomandazione cui l'istituzione è tenuta a rispondere entro tre mesi, attraverso un parere circostanziato.

Al termine di ciascuna sessione annuale del Parlamento europeo, il mediatore presenta una relazione.

Cfr.:

- Cittadinanza dell'Unione
- Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)
- Parlamento europeo

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Metodo comunitario e intergovernativo**

Il metodo comunitario designa il modo di funzionamento istituzionale del primo pilastro dell'Unione europea. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, il metodo poggia su una logica d'integrazione ed è segnatamente caratterizzato dai principali elementi qui appresso:

- monopolio del diritto d'iniziativa della Commissione;
- ricorso generalizzato al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio;
- ruolo attivo del Parlamento europeo (pareri, proposte di emendamento, ecc.);
- uniformità di interpretazione del diritto comunitario a cura della Corte di giustizia.

Il metodo comunitario si oppone al modo di funzionamento istituzionale del secondo e del terzo pilastro, il quale poggia su una logica di cooperazione intergovernativa (metodo intergovernativo), che è caratterizzata dai principali elementi qui appresso:

- diritto di iniziativa della Commissione limitato a determinati aspetti specifici, ovvero condiviso con gli Stati membri;
- ricorso generalizzato all'unanimità in sede di Consiglio;
- ruolo consultivo del Parlamento europeo;
- ruolo limitato della Corte di giustizia.

Cfr.:

- Contesto istituzionale unico
- Controllo dell'applicazione del diritto comunitario
- Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)
- Diritto comunitario
- Diritto d'iniziativa
- Maggioranza qualificata
- Pilastri dell'Unione europea
- Governance

### **Missioni di Petersberg**

Le missioni di Petersberg sono state istituite nel giugno 1992 nel corso del Consiglio dei ministri dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), svoltosi nell'albergo di Petersberg, non lontano da Bonn. In tale occasione, gli Stati membri dell'UEO si sono dichiarati pronti a mettere a disposizione dell'UEO unità militari provenienti dall'insieme delle loro forze convenzionali ai fini di missioni militari da condurre sotto l'autorità dell'UEO. Sono state precisate le varie missioni militari che potrebbero essere condotte sotto l'autorità dell'UEO: oltre al contributo alla difesa collettiva in applicazione dell'articolo 5 del trattato di Washington e dell'articolo 5 del trattato di Bruxelles modificato, le unità militari degli Stati membri dell'UEO possono essere utilizzate per:

- missioni umanitarie o di evacuazione di cittadini;
- missioni di mantenimento della pace;
- missioni di forze di combattimento ai fini della gestione delle crisi, ivi comprese operazioni di ripristino della pace.

Tali missioni sono attualmente espressamente citate nell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea e costituiscono parte integrante della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD).

Cfr. :

- Difesa collettiva
- NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)
- NATO rinnovata
- Unione dell'Europa occidentale (UEO)

## **N**

### **NATO rinnovata**

La NATO "rinnovata" si riferisce al processo di nuova definizione delle missioni e del funzionamento dell'Organizzazione, processo che è caratterizzato dal riconoscimento dell'identità europea della difesa, dal rafforzamento della componente europea del sistema di sicurezza transatlantico, dal nuovo ruolo che l'UEO è chiamata a svolgere e dalle prospettive dell'apertura della NATO ai paesi dell'Est, in primo luogo l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica ceca, come si è convenuto nel corso del Consiglio della NATO tenutosi a Madrid nel luglio 1997.

Lo stesso processo sarà accompagnato dall'approfondimento delle relazioni della NATO con i paesi terzi attraverso l'istituzione della "partnership per la pace" e attraverso il Consiglio di cooperazione del Nord-Atlantico (CCNA). Nello stesso contesto il principale obiettivo sarebbe di instaurare una partnership solida, stabile e durevole con la Russia e l'Ucraina.

Cfr.:

- Difesa collettiva
- NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)
- Unione dell'Europa occidentale (UEO)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)**

L'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO, nota sotto il nome di Patto Atlantico) è stata fondata nel 1949 e ha sede a Bruxelles. A seguito di ampliamenti successivi, essa è composta attualmente di 26 Stati membri:

- 12 Stati fondatori: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Islanda, Norvegia, Portogallo;
- febbraio 1952: Grecia e Turchia;
- maggio 1955: Repubblica federale di Germania;
- maggio 1982: Spagna;
- marzo 1999: Repubblica ceca, Ungheria e Polonia;
- nel marzo 2004 sette altri Stati sono ufficialmente diventati membri della NATO. Si tratta di Stati dell'ex Europa comunista e, per taluni di loro, già membri dell'ex URSS: Slovacchia, Romania, Bulgaria, Slovenia, Lituania, Estonia e Lettonia.

La politica dell'Unione rispetta gli obblighi assunti da alcuni Stati membri in forza del Trattato del Nord Atlantico ed è anche compatibile con la politica comune in fatto di sicurezza e di difesa, stabilita dallo stesso trattato. La dichiarazione relativa all'Unione europea occidentale, allegata al trattato sull'Unione europea, precisa le future relazioni tra NATO ed UEO, fermo restando che quest'ultima costituisce la componente della difesa dell'Unione ed il mezzo per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica.

Cfr.:

- Difesa collettiva
- NATO "rinnovata"
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)
- Unione dell'Europa occidentale (UEO)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Negoziati d'adesione**

I negoziati d'adesione riguardano la capacità dei paesi candidati di rispettare tutti gli obblighi di uno Stato membro e di applicare l'acquis comunitario al momento dell'adesione, segnatamente le misure necessarie ad estendere il mercato unico, che dovranno essere attuate immediatamente. Il negoziato riguarda inoltre gli aiuti di preadesione che l'Unione europea potrà fornire per agevolare il recepimento dell'acquis. Infine, i negoziati potranno concludersi anche se l'acquis non sarà stato completamente recepito, grazie all'applicazione di misure transitorie dopo l'adesione.



I negoziati propriamente detti assumono la forma di conferenze intergovernative bilaterali (Unione europea/ paese candidato), che riuniscono i ministri ogni sei mesi e gli ambasciatori ogni mese. Le posizioni comuni di negoziato sono definite dalla Commissione per ciascun capitolo di competenza comunitaria e approvate all'unanimità dal Consiglio. I risultati dei negoziati sono integrati in un progetto di trattato di adesione, il quale deve essere approvato dall'Unione e ratificato dagli Stati membri e dai paesi candidati.

Il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha accolto favorevolmente le candidature dei dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale.

Successivamente, l'avvio ufficiale dei negoziati d'adesione si è svolto in due tempi. Il 30 marzo 1998 sono stati avviati i negoziati con un primo gruppo di sei paesi: Cipro, Estonia, Ungheria, Polonia, Repubblica ceca e Slovenia. I paesi candidati del secondo gruppo (Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Malta) hanno potuto avviare i negoziati nel febbraio 2000, quando si è ritenuto che le loro riforme stessero avanzando con la dovuta rapidità.

Durante il Consiglio europeo di Copenaghen (12 e 13 dicembre 2002), l'Unione ha concluso i negoziati con dieci paesi candidati: Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia. Questi ultimi paesi hanno firmato il trattato di adesione il 16 aprile 2003 ad Atene e hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004.

Si auspica che i negoziati con Bulgaria e Romania possano essere conclusi in tempo per consentir loro di aderire all'Unione il 1° gennaio 2007. Per permettere la firma tempestiva del trattato di adesione di questi due paesi nel 2005, la redazione del detto trattato è iniziata nel luglio 2004.

La Croazia ha ottenuto lo statuto di paese candidato all'adesione nell'ambito del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004. Nell'ottobre 2004, la Commissione ha definito una strategia di preadesione per la Croazia con la quale i negoziati devono iniziare nel 2005.

Nella sua raccomandazione del 6 ottobre 2004, la Commissione ha ritenuto che la Turchia soddisfaceva sufficientemente i criteri politici di Copenhagen e ha raccomandato di aprire dei negoziati di adesione subordinati a condizioni con questo paese. Su questa base, il Consiglio europeo del dicembre 2004 ha programmato l'apertura dei negoziati di adesione con la Turchia nell'ottobre del 2005.

Cfr.:

- 'Acquis' comunitario
- Aiuti alla preadesione
- Allargamento
- Conferenza europea
- Conferenza intergovernativa bilaterale (UE-paesi candidati)
- Paesi candidati all'adesione
- Partnership per l'adesione
- PHARE
- Recepimento dell'"acquis" comunitario
- Strategia di preadesione
- Screening
- TAIEX (Technical assistance information exchange office)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Nucleo duro**

Con questo termine si designa un gruppo ristretto di paesi che siano capaci e desiderosi di approfondire la cooperazione tra loro. Questa idea va iscritta nel più ampio contesto del dibattito sulla flessibilità che dovrebbe permettere di ancorare l'integrazione differenziata all'assetto istituzionale dell'Unione al fine di evitare che nuclei duri si formino al di fuori di esso, come è avvenuto col sistema Schengen.

Cfr.:

- Cooperazione rafforzata
- Schengen (accordo e convenzione)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **O**

### **Obiettivi 1, 2 e 3**

La riforma dei Fondi strutturali attuata con Agenda 2000 ha focalizzato l'intervento della politica regionale comunitaria sui problemi cruciali dello sviluppo. L'attuale regolamentazione prevede pertanto tre obiettivi prioritari in sostituzione dei sei obiettivi precedenti:

- L'obiettivo 1 mira a promuovere la ripresa economica delle regioni in ritardo di sviluppo. Viene detto "regionalizzato" perché si applica a territori circoscritti in base a criteri statistici. Sono ammissibili all'aiuto solo le regioni il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano in questo obiettivo anche le sette regioni "ultraperiferiche", le regioni svedesi e finlandesi a bassissima densità di popolazione, nonché l'Irlanda del Nord. Nel complesso l'obiettivo 1 concerne oltre 90 regioni di 19 Stati membri. È previsto un sostegno transitorio di sette anni per le regioni che erano ammissibili all'obiettivo 1 tra il 1994 e il 1999. L'obiettivo 1 riceve il 70% degli stanziamenti dei fondi strutturali (ossia 151 miliardi di euro tra il 2000 e il 2006). Tutti i fondi strutturali (FESR, FSE, FEAOG-Orientamento, SFOP) contribuiscono al finanziamento. I settori di intervento prioritari sono: le infrastrutture di base, la valorizzazione delle risorse umane, gli investimenti nella ricerca, l'innovazione e la società dell'informazione.
- L'obiettivo 2 mira a sostenere la riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali. Si tratta anche in questo caso di un obiettivo regionalizzato: le zone ammissibili all'aiuto sono delimitate sia tenendo conto di percentuali massime della popolazione nazionale e europea (18% della popolazione dell'Unione) che di specifici criteri socioeconomici. Quattro sono le categorie di zone ammissibili: le zone in fase di mutamento socioeconomico nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi. Dato che l'intero territorio di Grecia, Irlanda e Portogallo è ammissibile all'obiettivo 1, questi tre Stati membri non beneficiano dell'obiettivo 2. Per l'obiettivo 2 è previsto uno stanziamento di 22,5 miliardi di euro per i sette

anni tra il 2000 e il 2006 (11,5% del totale degli stanziamenti) a carico del FESR e del FSE. Un sostegno transitorio è previsto per le regioni che erano ammissibili all'obiettivo 2 e 5b nel periodo 1994-1999.

- L'obiettivo 3 mira a sostenere l'adeguamento e la modernizzazione delle politiche e dei sistemi di istruzione, di formazione e di occupazione. Questo obiettivo costituisce il quadro di riferimento dell'insieme delle misure adottate ai sensi del nuovo titolo sull'occupazione introdotto dal trattato di Amsterdam e della strategia europea elaborata su tale base. L'obiettivo 3 non è regionalizzato: tutte le regioni che non rientrano nell'obiettivo 1 sono ammissibili all'aiuto. È previsto uno stanziamento di 24,05 miliardi di euro per sette anni (12,3% del totale) a carico esclusivamente dell'FSE.

L'evoluzione degli obiettivi 1, 2 e 3 oltre il 2006 dipenderà dalle valutazioni del loro impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale, nonché dalle conclusioni del dibattito sull'avvenire della politica regionale. L'allargamento dell'Unione a 25 Stati membri rivoluziona il contesto socioeconomico dell'Unione. Per il periodo 2007-2013 è necessario avviare una nuova strategia politica e una riforma degli strumenti di attuazione. Le principali priorità di questa riforma sono la concentrazione sui problemi cruciali di sviluppo, la semplificazione e il decentramento.

Cfr.:

- Agenda 2000
- Coesione economica, sociale e territoriale
- Allargamento
- Fondi strutturali e Fondo di coesione
- Strategia coordinata ai fini dell'occupazione (SEO)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Occupazione**

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la promozione di un elevato livello occupazionale rientra tra gli obiettivi della Comunità europea. La costituzione europea, in via di ratifica, ha ripreso tale obiettivo modificandolo leggermente e precisando che l'Unione persegue una crescita economica equilibrata tendente alla piena occupazione.

Con il trattato di Amsterdam l'occupazione è una competenza condivisa con gli Stati membri volta a elaborare una strategia europea per l'occupazione. La costituzione, istituendo un nuovo sistema di competenze, annovera la politica per l'occupazione fra le competenze condivise e stabilisce:

- l'integrazione nelle altre politiche comunitarie dell'obiettivo volto a perseguire un elevato livello di occupazione;
- l'introduzione di meccanismi di coordinamento a livello comunitario (adozione annuale da parte del Consiglio di orientamenti per l'occupazione compatibili con i grandi orientamenti di politica economica, monitoraggio della loro attuazione negli Stati membri e raccomandazioni indirizzate a questi ultimi);
- la possibilità per il Consiglio di adottare a maggioranza qualificata e in base alla procedura legislativa ordinaria azioni di incoraggiamento, segnatamente mediante

scambi di informazioni e prassi ottimali, programmi pilota e raccomandazioni agli Stati membri.

Un comitato per l'occupazione istituito con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam facilita il lavoro dell'Unione promuovendo il coordinamento delle politiche nazionali in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Per conseguire l'obiettivo della piena occupazione nell'Unione entro il 2010, stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona, la nuova comunicazione sul futuro della strategia europea per l'occupazione, pubblicata nel gennaio 2003, stabilisce varie priorità, fra cui quelle di abbassare il tasso di disoccupazione, favorire l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, incoraggiare le persone in età di pensionamento a lavorare più a lungo, promuovere la formazione lungo tutto l'arco della vita, sviluppare lo spirito imprenditoriale e combattere il lavoro sommerso.

Cfr.:

- Comitato per l'occupazione
- Competitività
- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Istruzione, formazione professionale e gioventù
- Strategia coordinata ai fini dell'occupazione (SEO)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode)**

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha l'incarico - dal 1° giugno 1999 - di reprimere le frodi ai danni del bilancio dell'Unione europea.

Istituito con decisione della Commissione europea del 28 aprile 1999, l'Ufficio ha sostituito l'Unità di coordinamento della lotta antifrodi (UCLAF) creata dalla Commissione nel 1988 con un ambito operativo limitato a questa sola istituzione.

L'allora Presidente della Commissione europea, Jacques Santer, aveva proposto al Parlamento europeo, il 6 ottobre 1998, di trasformare l'Unità in un organo indipendente, conferendogli nuovi poteri. L'OLAF può ora svolgere indagini sulla gestione e sul finanziamento di tutte le istituzioni e organi dell'Unione e gode di un'indipendenza operativa assoluta, garantita in particolare da due organi:

- il suo direttore, il quale viene nominato dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio, in concertazione tra di loro. Il Presidente ha facoltà di presentare ricorsi alla Corte di giustizia a tutela della propria indipendenza. Inoltre, può avviare indagini non solo a richiesta dell'istituzione, dell'organo o dello Stato membro interessato, ma anche di propria iniziativa.
- il comitato di vigilanza, che è incaricato di controllare lo svolgimento delle inchieste; è composto da cinque personalità esterne indipendenti, nominate congiuntamente dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione europea.

Un accordo interistituzionale concluso il 25 maggio 1999 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione europea, precisa le modalità in base alle quali devono svolgersi le inchieste interne dell'OLAF allo scopo di combattere le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che recano pregiudizio agli interessi finanziari delle Comunità europee. In base a tale accordo l'Ufficio ha competenza a indagare su fatti rilevanti che possono configurare un inadempimento degli obblighi professionali

dei funzionari e degli altri agenti, passibili di conseguenze sul piano penale o disciplinare.

Cfr.:

- Commissione europea
- Lotta contro le frodi

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Opting out (clausola di esenzione)**

L'*opting out* è la deroga che, onde impedire un bloccaggio generale, è concessa agli Stati membri che non desiderino associarsi agli altri Stati membri con riguardo ad un particolare settore della cooperazione comunitaria. In forza di questo principio, il Regno Unito ha chiesto di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e monetaria (UEM) ed analogo trattamento è stato concesso alla Danimarca per quanto riguarda l'UEM, la difesa e la cittadinanza europea.

Cfr.:

- Accordo sociale
- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Consiglio europeo
- Cooperazione rafforzata

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Organismi geneticamente modificati (OGM)**

Gli OGM sono organismi il cui materiale genetico (DNA) non è stato modificato dalla moltiplicazione e/o ricombinazione naturale bensì attraverso l'introduzione di un gene modificato o di un gene di un'altra varietà o specie.

La legislazione comunitaria tratta gli OGM dal 1998. L'azione dell'Unione mira a proteggere la salute umana e l'ambiente pur rispettando le regole del mercato unico. L'Unione ha legiferato in materia di uso, diffusione, immissione sul mercato e tracciabilità degli OGM, sia per gli alimenti destinati al consumo umano che al consumo animale. Ha inoltre adottato misure per attuare le disposizioni relative ai movimenti transfrontalieri degli OGM (Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza). Nel maggio 2004 la Commissione ha nuovamente autorizzato l'immissione in commercio degli OGM, dopo una moratoria di cinque anni. Prima di essere immessi in commercio gli OGM devono essere sottoposti a una valutazione molto rigorosa. D'altra parte, questi prodotti devono recare etichette chiare, conformi alle ultime disposizioni in materia di etichettatura e di tracciabilità del prodotto.

La Commissione ha accettato per la prima volta la commercializzazione e la coltura di sementi OGM con l'iscrizione, nel settembre 2004, di 17 varietà di granturco nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dell'UE.

Il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione funge da laboratorio di riferimento per la valutazione degli OGM. I nuovi paesi membri dispongono di laboratori di controllo nazionali che fanno parte della rete europea di laboratori di riferimento per gli OGM, che assiste il CCR nel rilevamento, identificazione e quantificazione degli OGM contenuti nei prodotti alimentari.

Cfr. :

- Sviluppo sostenibile
- Ambiente
- Protezione dei consumatori
- Sicurezza alimentare

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM)**

A seconda dei prodotti, l'organizzazione comune dei mercati agricoli presenta una delle seguenti forme:

- regole comuni in materia di concorrenza;
- un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali di mercato;
- un'organizzazione europea del mercato.

Le organizzazioni comuni di mercato (OCM) sono un insieme di disposizioni adottate a livello comunitario per disciplinare la produzione e il commercio dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Da quando esiste la politica agricola comune (PAC), esse hanno progressivamente sostituito le organizzazioni nazionali di mercato nei settori in cui ciò era necessario. Le organizzazioni comuni di mercato sono essenzialmente intese a realizzare gli obiettivi della PAC (soprattutto stabilizzare i mercati) e a garantire redditi stabili agli agricoltori.

Cfr. :

- Politica agricola comune (PAC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **P**

### **Pari opportunità**

Quello delle pari opportunità è un principio di carattere generale le cui principali componenti sono il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità e la parità tra uomini e donne. Tale principio è applicabile in tutti i campi, segnatamente nella vita economica, sociale, culturale e familiare.

Nel trattato di Amsterdam è stata inserita una nuova disposizione al fine di rafforzare il principio di non discriminazione in stretto rapporto con le pari opportunità. Vi si stabilisce che il Consiglio può adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le credenze, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Grazie al suo programma di azione e di lotta contro tutte le discriminazioni (2001-2006) l'Unione europea incoraggia e affianca inoltre le azioni degli Stati membri volte a combattere qualsiasi forma di discriminazione.

Adottata nel dicembre 2000 e in attesa di essere integrata nella costituzione europea in via di ratifica, la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea comprende un capitolo intitolato "Parità" che riprende i principi di non discriminazione, parità tra

uomini e donne, diversità culturale, religiosa e linguistica. Il capitolo affronta ugualmente il tema dei diritti dei bambini, degli anziani e dei disabili.

La costituzione aggiunge esplicitamente i principi di parità e non discriminazione ai valori sui quali si fonda l'Unione. Il testo li considera alla stregua di disposizioni di carattere generale che l'Unione è obbligata a promuovere all'atto di definire e attuare le sue politiche e azioni.

Cfr.:

- Carta dei diritti fondamentali
- Parità di trattamento economico tra uomini e donne
- Principio di non discriminazione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Parità di trattamento economico tra uomini e donne**

Il trattato che istituisce la Comunità economica ha sancito nel 1957 il principio della parità tra uomini e donne e l'articolo 141 stabilisce parità di retribuzione per lo stesso lavoro tra uomini e donne. Successivamente, a partire dal 1975, diverse direttive hanno esteso il principio della parità di trattamento all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali al fine di rimuovere qualsiasi discriminazione nel mondo del lavoro in materia di sicurezza sociale, regimi legali e regimi professionali.

Ai programmi pluriannuali di promozione della parità di trattamento avviati negli anni 1980 la Commissione ha associato una strategia comunitaria (2001-2005) in modo da definire linee direttrici nel cui ambito tutte le attività comunitarie potranno contribuire al perseguimento dell'obiettivo volto ad eliminare le disparità di trattamento e promuovere la parità tra uomini e donne.

Il trattato di Amsterdam ha inteso ampliare la portata dell'articolo 141, limitata alla parità di retribuzione, includendo la promozione della parità tra uomini e donne nell'articolo 2 del trattato CE in cui si enumerano i compiti assunti dalla Comunità. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata nel dicembre 2000 e destinata ad essere integrata nella Costituzione europea in via di ratifica, ribadisce che "la parità tra uomini e donne deve essere garantita in tutti i campi, tra cui l'occupazione, il lavoro e la retribuzione".

La Costituzione prevede di aggiungere il principio della parità tra uomini e donne ai valori sui quali si fonda l'Unione e di considerarlo alla stregua di una disposizione di carattere generale di cui l'Unione deve tener conto in tutte le sue azioni.

Cfr.:

- Carta dei diritti fondamentali
- Istruzione, formazione professionale e gioventù

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Parlamenti nazionali**

Fin dal 1989 alcuni deputati delle commissioni competenti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo si riuniscono semestralmente in seno alla Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC).

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Maastricht (1993), le competenze dell'Unione europea sono state estese a settori che storicamente rientrano nella sfera di competenza nazionale, come la giustizia e gli affari interni. Per questo motivo l'importanza degli scambi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo è stata sottolineata in una dichiarazione sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'ambito dell'Unione europea. Inoltre, i governi nazionali sono stati invitati a trasmettere tempestivamente al loro parlamento rispettivo le proposte legislative della Commissione in modo che possano prenderle eventualmente in esame. Una migliore informazione dei parlamenti nazionali dovrebbe permettere il loro maggiore coinvolgimento nel processo decisionale comunitario e un miglior controllo democratico di quest'ultimo.

Un protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali è stato allegato al trattato sull'Unione europea dal trattato di Amsterdam. Esso precisa quali informazioni devono essere imperativamente trasmesse ai parlamentari nazionali (Libri bianchi, Libri verdi, comunicazioni e proposte legislative). A tal fine, deve essere rispettato un termine di sei settimane tra la data in cui la proposta è trasmessa dalla Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo e la data in cui essa è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio: l'obiettivo è di consentire ai parlamentari nazionali di discuterla, ove lo ritengano necessario.

Inoltre, la COSAC, può oramai apportare qualsiasi contributo alle istituzioni dell'Unione ed esaminare qualsiasi atto legislativo proposto in relazione allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (in correlazione con i diritti e le libertà dei cittadini). La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel funzionamento dell'Unione europea. In particolare, la trasparenza dei lavori in seno al Consiglio consentirà ai parlamenti nazionali di seguire da vicino le posizioni del loro rispettivo governo sui soggetti all'ordine del giorno. L'instaurazione di un meccanismo di "allarme tempestivo" sul rispetto del principio di sussidiarietà consentirà loro soprattutto di intervenire direttamente sul processo legislativo. Grazie a tale meccanismo, essi saranno informati su qualsiasi nuova iniziativa della Commissione. Qualora un terzo dei parlamenti nazionali ritenga che una proposta violi il principio di sussidiarietà, la Commissione dovrà in questo caso riesaminare la sua proposta.

Cfr.:

- Parlamento europeo
- Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE)
- Sussidiarietà

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo riunisce i rappresentanti dei 453 milioni di cittadini dell'Unione europea. Essi sono eletti a suffragio universale diretto dal 1979. Il Parlamento europeo conta 732 deputati, suddivisi in funzione della dimensione della popolazione degli Stati membri.

Le funzioni principali del Parlamento europeo sono le seguenti:



- potere legislativo: il Parlamento condivide perlopiù il potere legislativo con il Consiglio dei ministri, in particolare mediante la procedura di codecisione;
- potere finanziario: il Parlamento condivide il potere finanziario con il Consiglio, votando il bilancio annuale, rendendolo esecutivo mediante la firma del presidente del Parlamento, e controllando la sua esecuzione;
- controllo politico delle istituzioni europee, in particolare della Commissione: il Parlamento può approvare od opporsi alla designazione dei membri della Commissione ed è abilitato a rovesciare la Commissione nel suo insieme, con una mozione di censura. Con le interrogazioni scritte o orali, dirette alla Commissione e al Consiglio, esso esercita inoltre un potere di controllo sulle attività dell'Unione. Il Parlamento ha anche la possibilità di costituire commissioni temporanee e di inchiesta, i cui poteri non si limitano all'attività delle istituzioni comunitarie, ma possono anche riguardare l'azione degli Stati membri nell'attuazione delle politiche comunitarie.

Con il trattato di Amsterdam (entrato in vigore nel 1999), i poteri del Parlamento europeo si sono rafforzati, in particolare grazie al fatto che la procedura di codecisione è stata notevolmente estesa. Questa evoluzione verso un potenziamento del ruolo di colegislatore del Parlamento si è rafforzata con il trattato di Nizza (entrato in vigore nel 2003), che gli ha attribuito un diritto di ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede inoltre di rafforzare i poteri di colegislatore del Parlamento europeo. Si prevede in effetti di estendere il campo di applicazione della procedura di codecisione a nuovi settori e di riconoscere al Parlamento, in materia di bilancio, un diritto di decisione pari a quello del Consiglio. Con decorrenza dal 2009, inoltre, il numero di deputati europei non potrà superare i 750.

Cfr.:

- Allargamento
- Deficit democratico
- Investitura della Commissione europea
- Mediatore europeo
- Parlamenti nazionali
- Procedura del parere conforme
- Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)
- Procedura di codecisione
- Procedura di cooperazione
- Procedura elettorale uniforme

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Parti sociali**

La Commissione ha l'obbligo di consultare le varie parti sociali quando intende presentare proposte in campo sociale. Il dialogo sociale è condotto con le tre principali organizzazioni interprofessionali che rappresentano le parti sociali a livello europeo:

- la Confederazione europea dei sindacati (CES);
- l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE);
- il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP).

Oltre a queste tre organizzazioni interprofessionali europee entrano in gioco molti altri gruppi socioprofessionali che rappresentano interessi specifici o settoriali. Compito della Commissione è quello di promuovere la consultazione delle parti sociali adottando tutti i provvedimenti necessari per agevolare il dialogo ed assicurando un appoggio equilibrato a tutte le parti.

Prima di presentare eventuali proposte nell'ambito della politica sociale, la Commissione consulta le parti sociali sugli orientamenti cui dovrebbe attenersi un'azione dell'Unione.

Le parti sociali svolgono inoltre un ruolo importante nell'ambito del Consiglio economico e sociale europeo dove affiancano altri rappresentanti della società civile. Il ruolo svolto dalle parti sociali e dal dialogo sociale è stato ancorato per la prima volta nel trattato costituzionale in attesa di ratifica.

È così che l'articolo I, paragrafo 48, riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali, facilita un dialogo senza preclusioni e stabilisce il rispetto della loro autonomia.

Ricorda inoltre che il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

Cfr.:

- Accordo sociale
- Comitato economico e sociale europeo (CESE)
- Dialogo sociale
- Politica sociale

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Partnership per l'adesione**

Conclusi dal Consiglio con ciascuno dei paesi candidati, i partenariati per l'adesione racchiudono in un documento gli aiuti forniti dalla Comunità europea a ciascun paese candidato e le condizioni per la concessione di tale aiuto finanziario, nonché le priorità per settore con riguardo al recepimento dell'acquis comunitario. Essi sono intesi a facilitare le iniziative avviate dalle autorità dei paesi candidati per soddisfare i criteri in materia di adesione ed espongono in modo dettagliato le priorità necessarie per preparare il paese all'adesione, in particolare l'attuazione dell'acquis comunitario. I partenariati per l'adesione costituiscono la base per la programmazione degli aiuti di preadesione finanziati dai Fondi comunitari, come il programma Phare.

I programmi e i partenariati per l'adesione sono via via adeguati dalla Commissione e dai paesi interessati.

I partenariati per l'adesione sono serviti come base ad altri strumenti di preadesione, tra cui la valutazione congiunta delle priorità a medio termine della politica economica, il Patto contro la criminalità organizzata, i Piani di sviluppo nazionale, nonché altri programmi settoriali necessari per la partecipazione ai Fondi strutturali dopo l'adesione e per l'attuazione di ISPA (Strumento strutturale di preadesione) e di SAPARD (*Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*). Su di essi poggia anche l'elaborazione dei piani d'azione per il potenziamento della capacità amministrativa e giudiziaria dei paesi candidati.

A seguito della firma del trattato di adesione il 16 aprile 2003 ed all'adesione ufficiale di Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia all'Unione europea il 1° maggio 2004, i partenariati per l'adesione con questi paesi sono terminati.

Cfr.:

- 'Acquis' comunitario
- Aiuti alla preadesione
- Paesi candidati all'adesione
- PHARE
- Recepimento dell'"acquis" comunitario

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE)**

Il trattato di Maastricht ha introdotto la possibilità di rendere applicabili le disposizioni comunitarie ad alcuni ambiti relativi alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Per avvalersi di questa possibilità - detta "passerella" - occorre l'unanimità del Consiglio, nonché la ratifica di ciascuno Stato membro secondo le rispettive norme costituzionali.

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1999), le disposizioni comunitarie possono essere applicate ai settori attinenti alla cooperazione giudiziaria e di polizia di cui al Titolo VI del trattato. Come in passato, questa "comunitarizzazione" deve essere decisa all'unanimità dal Consiglio ed essere ratificata da ciascuno Stato membro.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede la generalizzazione del dispositivo della passerella consentendo, per gli atti che devono essere adottati all'unanimità, un'ulteriore evoluzione verso la maggioranza qualificata mediante decisione all'unanimità del Consiglio europeo.

Sono inoltre previste due passerelle specifiche: una per il settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), eccezione fatta per le decisioni aventi implicazioni militari o di difesa, e l'altra per il quadro finanziario pluriennale.

Cfr.:

- Comunitarizzazione
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Paesi candidati all'adesione**

La stabilità economica e politica dell'Europa costituisce una notevole attrattiva per numerosi paesi europei che possono domandare di diventare membri dell'Unione europea (articolo 49 del trattato UE).

In seguito all'adesione di dieci nuovi Stati membri il 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia), quattro Stati rimangono ufficialmente candidati all'adesione:

- Turchia: domanda di adesione presentata il 14 aprile 1987 e riconoscimento ufficiale da parte dell'UE dello status di paese candidato all'adesione in occasione del Consiglio europeo di Helsinki del 10 - 11 dicembre 1999;
- Romania: domanda di adesione presentata il 22 giugno 1995 e riconoscimento ufficiale da parte dell'UE dello status di paese candidato all'adesione in occasione del Consiglio europeo del Lussemburgo del 12 - 13 dicembre 1997;
- Bulgaria: domanda di adesione presentata il 14 dicembre 1995 e riconoscimento ufficiale da parte dell'UE dello status di paese candidato all'adesione in occasione del Consiglio europeo del Lussemburgo del 12 - 13 dicembre 1997;
- Croazia: domanda di adesione presentata il 21 febbraio 2003 e riconoscimento ufficiale da parte dell'UE dello status di paese candidato all'adesione in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 - 18 giugno 2004.

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, i negoziati sono in corso e l'obiettivo è che i due paesi possano aderire all'Unione il 1° gennaio 2007. L'inizio dei negoziati di adesione con la Croazia è previsto nel corso del 2005: tuttavia esso rimane subordinato a una collaborazione incondizionata da parte delle autorità croate con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia.

Nella raccomandazione del 6 ottobre 2004, la Commissione ha ritenuto che la Turchia soddisfacesse sufficientemente i criteri politici di Copenhagen ed ha quindi raccomandato di aprire dei negoziati di adesione subordinati a condizioni con questo paese. Su tale base il Consiglio europeo del dicembre 2004 ha programmato l'apertura dei negoziati di adesione con la Turchia per il 3 ottobre 2005, auspicando che i negoziati siano improntati alla strategia proposta dalla Commissione nella sua raccomandazione del 2004.

Per quanto riguarda l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, essa ha presentato una domanda di adesione il 22 marzo 2004, ma non ha ancora ottenuto lo status ufficiale di paese candidato.

In passato, anche il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera avevano presentato domanda di adesione all'Unione europea. Tuttavia, la Norvegia ha rifiutato l'adesione per due volte, nel 1972 e nel 1994, a seguito di un referendum. Le candidature della Svizzera e del Liechtenstein sono state sospese a seguito del referendum del 1992, con cui la Svizzera ha deciso di non aderire allo Spazio economico europeo.

Cfr.:

- 'Acquis' comunitario
- Aiuti alla preadesione
- Allargamento
- Conferenza europea
- Criteri di adesione (criteri di Copenhagen)
- Negoziati di adesione
- Partnership per l'adesione
- Programma di aiuto comunitario ai paesi d'Europa centrale e orientale (Phare)
- Recepimento dell' "acquis" comunitario
- Screening
- Strategia di preadesione
- TAIEX (Technical assistance information exchange office)

### **Patto di stabilità e di crescita**

Il patto di stabilità e di crescita si inserisce nel contesto della terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) iniziata il 1° gennaio 1999. L'obiettivo è di garantire che anche, una volta introdotta la moneta unica venga mantenuta la disciplina seguita dagli Stati membri in materia di bilancio.

Concretamente, il patto di stabilità e di crescita è costituito da un pacchetto di provvedimenti tra cui la risoluzione del Consiglio europeo adottata ad Amsterdam il 17 giugno 1997 e due regolamenti del Consiglio del 7 luglio 1997, che ne precisano le modalità tecniche (sorveglianza delle voci di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche; avvio della procedura relativa ai disavanzi eccessivi).

A medio termine gli Stati membri si sono impegnati a che il loro bilancio rispettivo sia in una posizione vicina all'equilibrio. A tal fine presenteranno al Consiglio e alla Commissione un programma di stabilità entro il 1° marzo 1999 (programma che sarà aggiornato annualmente). Gli Stati che non parteciperanno alla terza fase dell'UEM devono presentare un programma di convergenza.

Il patto di stabilità e di crescita conferisce al Consiglio la facoltà di sanzionare lo Stato membro partecipante che si astenga dal prendere i provvedimenti necessari per risanare una situazione di deficit eccessivo. In un primo tempo la sanzione avrà la forma di deposito senza interessi presso la Comunità, ma, in un secondo tempo essa, potrà essere convertita in ammenda ove il deficit eccessivo non venga corretto entro i due anni successivi. Tuttavia non esiste un automatismo per quanto riguarda queste sanzioni, che sono soggette a una valutazione delle circostanze da parte del Consiglio.  
Cfr.:

- Criteri di convergenza
- Unione economica e monetaria (UEM)

### **Personalità giuridica dell'Unione**

Il problema della personalità giuridica dell'Unione si pone in particolare con riguardo alla capacità di quest'ultima di concludere trattati o di aderire a convenzioni. Infatti, l'Unione, che ingloba tre comunità distinte, dotate ciascuna di personalità giuridica propria (la Comunità europea, la CECA e l'Euratom), nonché due settori a carattere intergovernativo, non detiene quella prerogativa che in diritto internazionale è detta "treaty making power", ossia la capacità internazionale di stipulare accordi con Stati terzi.

Tuttavia, alcuni ritengono si tratti di un falso problema, in quanto la mancanza di personalità giuridica dell'Unione non le impedisce di concludere accordi e di affermarsi sulla scena internazionale.

La Costituzione, in via di ratifica, prevede un cambiamento essenziale in tale ambito: la sostituzione dell'Unione e della Comunità con un'unica Unione europea, dotata di personalità giuridica.

Cfr.:

- Contesto istituzionale unico

- Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
- Pilastri dell'Unione europea

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Pilastri dell'Unione europea**

Nel gergo comunitario si parla dei “tre pilastri” del trattato sull'Unione europea.

Questi tre pilastri che formano la struttura dell'Unione europea sono:

- la dimensione comunitaria, che è disciplinata dalle disposizioni previste dal trattato istitutivo della Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM): cittadinanza dell'Unione, politiche comunitarie, unione economica e monetaria, ecc. (primo pilastro);
- la politica estera e di sicurezza comune, che è retta dal titolo V del trattato sull'Unione europea (secondo pilastro);
- la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che è contemplata dal titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).

Il trattato di Amsterdam ha trasferito una parte dei settori contemplati dall'ex terzo pilastro al primo pilastro (libera circolazione delle persone).

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede una radicale riforma del sistema. I tre pilastri esistenti sono destinati ad essere fusi, pur mantenendo nondimeno procedure particolari nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di difesa.

Cfr.:

- Comunitarizzazione
- Contesto istituzionale unico

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Politica agricola comune (PAC)**

La politica agricola comune (PAC) appartiene alla sfera di competenza esclusiva della Comunità e si prefigge, ai sensi dell'articolo 33 del trattato che istituisce la Comunità europea, di assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori europei e una remunerazione equa agli agricoltori grazie, in particolare, all'organizzazione comune dei mercati agricoli e al rispetto dei principi dell'unicità dei prezzi, della solidarietà finanziaria e della preferenza comunitaria.

La PAC costituisce una delle più importanti politiche dell'Unione europea (le spese agricole rappresentano circa il 45% del bilancio comunitario). La sua elaborazione è soggetta alla procedura decisionale che prevede la maggioranza qualificata in sede di Consiglio e la consultazione del Parlamento europeo.

Inizialmente la PAC ha permesso alla Comunità di raggiungere rapidamente l'autosufficienza, ma con l'andare del tempo il suo funzionamento è diventato sempre più costoso a causa della sovrapproduzione e del livello eccessivo dei prezzi europei rispetto a quelli del mercato mondiale. La riforma del 1992 ha corretto la situazione mediante la riduzione dei prezzi agricoli garantiti, compensata da premi ai fattori di produzione e dall'istituzione di misure dette “di accompagnamento”.

La riforma del 1999, basata sull'Agenda 2000, consolida le modifiche apportate nel 1992 e individua quali obiettivi prioritari la sicurezza dei prodotti alimentari, la difesa dell'ambiente e la promozione di un'agricoltura sostenibile. Gli obiettivi che non rientrano nella politica di mercato sono stati riuniti nello sviluppo rurale, che è diventato il secondo pilastro della PAC. Inoltre, la riforma si prefigge l'aumento della competitività dei prodotti agricoli comunitari, la semplificazione della legislazione agricola e della sua applicazione, il rafforzamento della posizione dell'Unione nell'ambito dei negoziati dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e la stabilizzazione della spesa. A tal fine è stata decisa la riduzione dei prezzi di intervento, compensata dall'aumento degli aiuti agli agricoltori.

L'ultima riforma del giugno 2003, che ha rappresentato una vera e propria sfida, comporta i seguenti elementi:

- la semplificazione delle misure di sostegno del mercato e degli aiuti diretti, mediante il disaccoppiamento dalla produzione dei pagamenti diretti agli agricoltori;
- il rafforzamento dello sviluppo rurale mediante il trasferimento di fondi dal sostegno al mercato allo sviluppo rurale attraverso la modulazione (riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende);
- un meccanismo di disciplina finanziaria (limitazione delle spese di sostegno al mercato e degli aiuti diretti tra il 2007 e il 2013).

Nel 2004 è stato avviato un secondo pacchetto di misure: la riforma degli aiuti ai prodotti mediterranei (tabacco, luppolo, cotone e olio d'oliva), seguita da una proposta di riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero.

Cfr.:

- Agenda 2000
- Ambiente
- Benessere degli animali
- Organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM)
- Sicurezza alimentare
- Sviluppo rurale

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Politica commerciale comune**

La politica commerciale comune rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità (articolo 133, ex articolo 113 del trattato CE). Ad essa si deve l'instaurazione dell'Unione doganale tra gli Stati membri della Comunità; poggia su principi uniformi, segnatamente con riguardo alle modificazioni tariffarie, alla conclusione di accordi tariffari e commerciali con Stati terzi, alla politica di esportazione e di importazione, ecc. La procedura decisionale prevista per la sua elaborazione richiede la maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

Il trattato di Amsterdam ha modificato l'articolo 133 per consentire al Consiglio, che delibera all'unanimità, di estendere l'applicabilità delle disposizioni della politica commerciale comune ai negoziati e agli accordi internazionali che riguardano i servizi e i diritti di proprietà intellettuale. In seguito, il trattato di Nizza ha ulteriormente modificato l'articolo in questione per consentire di concludere tali accordi a maggioranza qualificata. Sussistono, tuttavia, alcune eccezioni per gli accordi conclusi nei settori in cui le competenze sono condivise tra gli Stati membri e la

Comunità, ai quali si applica l'unanimità. Il commercio di servizi culturali e audiovisivi e di servizi di istruzione rientrano in queste eccezioni.

Cfr.:

- Competenze esterne della Comunità
- Consiglio dell'Unione europea
- Maggioranza qualificata
- Trattato di Nizza
- Unione doganale

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Politica comune dei trasporti**

L'obiettivo della politica comune dei trasporti è eliminare gli ostacoli alle frontiere tra gli Stati membri e contribuire così alla libera circolazione delle persone e delle merci. Gli assi portanti di tale politica mirano a completare la realizzazione del mercato interno dei trasporti, ad assicurare lo sviluppo sostenibile del settore, a garantire la gestione dei programmi di sostegno finanziario, a controllare lo spazio e a rafforzare la sicurezza e la cooperazione internazionale. La politica comune dei trasporti fissa inoltre le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in un altro Stato membro.

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam le decisioni in materia di trasporti sono prese secondo la procedura di codecisione, previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni.

Cfr.:

- Reti transeuropee (TEN)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Politica delle imprese**

L'obiettivo della politica delle imprese consiste nell'agevolare la creazione e lo sviluppo delle imprese o delle industrie nell'Unione europea.

L'azione dell'Unione in materia di politica delle imprese si esplica nel sostegno e coordinamento dell'azione svolta dagli Stati membri. L'Unione non può appropriarsi delle loro competenze o armonizzare le legislazioni e normative nazionali.

Gli sforzi intrapresi si concentrano sull'adeguamento delle imprese ai cambiamenti strutturali, sulla promozione dell'innovazione (individuazione delle tendenze tecnologiche, nuovi concetti di prodotti, sviluppo di nuove forme di commercializzazione), sulla promozione dell'imprenditorialità (in particolare creazione di un ambiente più favorevole alle piccole e medie imprese) e sul mantenimento della competitività tenendo in debito conto le particolari caratteristiche dei vari settori.

La politica delle imprese contribuisce in tal modo ad una crescita durevole e alla creazione di posti di lavoro. Partecipa inoltre alla realizzazione dell'obiettivo formulato in occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, quando i capi di Stato e di governo hanno dichiarato che l'Unione deve diventare



l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo entro il 2010.

Cfr. :

- Competitività
- Concentrazione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Politica economica**

L'Unione economica e monetaria (UEM) comporta uno stretto coordinamento delle politiche economiche nazionali, le quali ormai sono diventate una questione di interesse comune. Per dare concreta attuazione a tale coordinamento, il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima, che viene trasmesso al Consiglio europeo. Sulla base delle conclusioni di quest'ultimo, il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che fissa gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e ne informa il Parlamento europeo (articolo 99 del trattato CE). Gli indirizzi di massima annuali rappresentano un elemento fondamentale del coordinamento delle politiche economiche dell'Unione.

Oltre agli indirizzi di massima il trattato CE (Titolo VII) prevede altre disposizioni sulla politica economica, in particolare:

- sorveglianza multilaterale: gli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, sorvegliano l'evoluzione economica e l'applicazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche. Essi possono rivolgere raccomandazioni al governo di uno Stato membro che non si attenga agli indirizzi di massima;
- procedura per i disavanzi eccessivi: gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi; spetta alla Commissione vigilare sul rispetto di tale principio;
- assistenza finanziaria: quando uno Stato membro si trovi a dover far fronte a gravi difficoltà, il Consiglio può concedere, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria;
- divieto di subentrare agli impegni di altri Stati membri: la Comunità e gli Stati membri non possono subentrare agli impegni assunti da un altro Stato membro;
- divieto di accesso privilegiato: è vietato concedere agli organi, alle amministrazioni o alle imprese pubbliche un accesso privilegiato ai finanziamenti.

Il trattato CE specifica altresì le disposizioni di carattere istituzionale relative alla Banca centrale europea e le disposizioni transitorie per l'attuazione delle diverse tappe dell'UEM.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede una maggiore autonomia degli Stati membri della zona euro, che potranno risolvere tra loro talune questioni. Inoltre, il ruolo della Commissione sarà rafforzato per quanto attiene alla procedura relativa ai disavanzi eccessivi. Infine, la Costituzione apporterà una semplificazione sostanziale dei testi esistenti.

Cfr.:

- Banca centrale europea (BCE)
- Commissione europea
- Consiglio dell'Unione europea
- Consiglio europeo
- Criteri di convergenza
- Maggioranza qualificata
- Parlamento europeo
- Patto di stabilità e di crescita
- Politica monetaria
- Occupazione
- Unanimità Unione economica e monetaria (UEM)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Politica estera e di sicurezza comune (PESC)**

La PESC è istituita e disciplinata dal titolo V del trattato sull'Unione europea (UE). Essa ha sostituito la cooperazione politica europea (CPE) e prevede, in futuro, la definizione di una politica comune di difesa, che al momento opportuno potrebbe portare a una difesa comune.

Gli obiettivi del secondo pilastro dell'Unione sono stabiliti dall'articolo 11 del trattato UE e sono conseguiti attraverso strumenti giuridici specifici (azione comune, posizione comune), adottati all'unanimità in sede di Consiglio. Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1999), l'Unione europea può ormai avvalersi di un nuovo strumento: la strategia comune. Il trattato di Amsterdam ha previsto inoltre la possibilità di ricorrere alla votazione a maggioranza qualificata in determinati casi. Dopo la firma del trattato di Amsterdam, dunque, il settore della PESC ha continuato ad evolversi praticamente ad ogni Consiglio europeo.

Il trattato di Nizza (2001) ha previsto la possibilità di instaurare, a determinate condizioni, una cooperazione rafforzata nel settore della PESC per attuare un'azione comune o una posizione comune. Tale cooperazione rafforzata non può riguardare questioni con implicazioni militari o relative alla difesa.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede la creazione della carica di ministro degli Affari esteri. Quest'ultimo, che sarà incaricato di dirigere la PESC, sarà assistito dal servizio europeo per l'azione esterna, anch'esso di recente istituzione. La Costituzione prevede inoltre il trasferimento del potere d'iniziativa in tale ambito dalla Commissione al nuovo ministro.

L'unanimità resterà la regola generale; tuttavia, in alcuni settori si potrà ricorrere al meccanismo delle passerelle per passare alla maggioranza qualificata, purché in tali settori non vi siano implicazioni militari o di difesa.

Una volta ratificata la Costituzione, gli strumenti legislativi saranno esclusi dalla PESC, nel cui ambito si utilizzeranno pertanto solo le decisioni europee e gli accordi internazionali.

Le cooperazioni rafforzate potranno essere istituite in tutto il settore della PESC e non più soltanto per attuare un'azione comune o una posizione comune. Tuttavia sarà sempre richiesta l'unanimità.

Cfr.:

- Astensione costruttiva
- Azione comune (PESC)
- Comitato politico e di sicurezza (CPS)
- Contesto istituzionale unico
- COREU (CORrispondenza EUropea)
- Dichiarazione (PESC)
- NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)
- Pilastri dell'Unione europea
- Posizione comune (PESC)
- Strategia comune (PESC)
- Titolo V del Trattato UE (PESC)
- Unione dell'Europa occidentale (UEO)
- Unità di pianificazione e di rapido allarme

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)**

La politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea comporta la definizione progressiva di una politica di difesa comune che, al momento opportuno, potrebbe portare ad una difesa comune. La Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) intende consentire all'Unione di sviluppare le proprie capacità civili e militari di gestione delle crisi e di prevenzione dei conflitti su scala internazionale, contribuendo così al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. La PESD, che non comporta la creazione di un esercito europeo, si sviluppa compatibilmente con la NATO e in maniera coordinata con essa.

Il trattato di Maastricht (1992) ha previsto per la prima volta disposizioni concernenti la responsabilità dell'Unione in termini di sicurezza e un'eventuale politica comune di difesa. Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1999), nel trattato sull'Unione europea (titolo V) sono state inserite nuove missioni. Tale importante innovazione riguarda le missioni umanitarie e di evacuazione, le missioni per il mantenimento della pace e quelle costituite da forze di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni intese a riportare la pace (le cosiddette missioni di Petersberg). A tali missioni di gestione delle crisi civili e militari si aggiunge la componente «prevenzione dei conflitti» della PESD. Il comitato politico e di sicurezza (COPS), il comitato militare dell'UE (CMUE) e lo Stato maggiore dell'UE (EMUE) costituiscono le strutture politiche e militari permanenti per una politica di difesa autonoma e operativa dell'Unione. Peraltro, il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha stabilito "l'obiettivo globale", cioè la possibilità per l'Unione di schierare, entro 60 giorni e per almeno un anno, fino a 60 000 uomini.

In occasione del Consiglio europeo di Göteborg (giugno 2001), i capi di Stato e di governo hanno manifestato la volontà di migliorare le capacità dell'UE nei settori della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi con mezzi militari e civili. Il trattato di Nizza (2001) ha affidato al COPS le operazioni di gestione delle crisi, sempre sotto la responsabilità del Consiglio.

La Costituzione europea, in corso di ratifica, indica chiaramente l'obiettivo di pervenire all'attuazione di un'autentica difesa comune europea. Essa prevede l'aggiornamento delle missioni di Petersberg e l'introduzione di due clausole: una di mutua difesa ed una di solidarietà in caso di attacco terroristico o di catastrofe naturale o umanitaria. Inoltre, essa prevede la possibilità di affidare compiti militari a un gruppo di Stati membri o di stabilire una «cooperazione strutturata permanente» nel settore della difesa. Queste misure consentirebbero ad alcuni Stati membri di conseguire con maggiore rapidità l'obiettivo di una difesa comune europea.

Cfr.:

- Missioni di Petersberg
- NATO (Organizzazione del trattato del Nord Atlantico)
- NATO rinnovata
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Unione dell'Europa occidentale (UEO)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Politica monetaria**

Le disposizioni relative alla politica monetaria sono previste dagli articoli 105-111 (ex articoli 105-109) dal trattato che istituisce la Comunità europea, che costituiscono un elemento fondamentale dell'Unione economica e monetaria (UEM). In sede di attuazione sono applicabili molteplici procedure decisionali, a seconda delle questioni trattate:

- la procedura di cooperazione, con consultazione della Banca centrale europea (BCE) per consentire agli Stati membri di coniare monete metalliche (articolo 106, paragrafo 2);
- la maggioranza qualificata del Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea (BCE) o della Commissione, previa consultazione della BCE, per stabilire gli orientamenti generali della politica di cambio (articolo 111, paragrafo 2);
- la maggioranza qualificata in sede di Consiglio, su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, per le misure finalizzate all'attuazione dello statuto del sistema europeo di banche centrali (SEBC) (articolo 107, paragrafo 6) e per i limiti e le condizioni secondo cui la BCE è autorizzata ad infliggere ammende (articolo 109, paragrafo 3);
- la maggioranza qualificata in sede di Consiglio, su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo per gli emendamenti tecnici allo statuto del SEBC (articolo 107, paragrafo 5);
- l'unanimità in sede di Consiglio, su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE e del Parlamento europeo,

per i tassi di cambio dell'ECU nei confronti delle monete non comunitarie (articolo 111, paragrafo 1).

Notiamo che le disposizioni istituzionali (articoli 111-115) e transitorie (articoli 116-124), rubricate nel Titolo VII (ex Titolo VI) del trattato istitutivo della Comunità europea (politica economica e monetaria) prevedono procedure decisionali particolari, distinte da quelle summenzionate.

Cfr.:

- Banca centrale europea (BCE)
- Commissione europea
- Consiglio dell'Unione europea
- Criteri di convergenza
- Maggioranza qualificata
- Parlamento europeo
- Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)
- Procedura di cooperazione
- Unanimità
- Unione economica e monetaria (UEM)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Politica sociale**

L'integrazione nel trattato che istituisce la Comunità europea, ad opera del trattato di Amsterdam, dell'accordo sociale stipulato da undici Stati membri pone fine ad una situazione complessa. Tra il 1993 e il 1999 esistevano infatti in materia di politica sociale due basi giuridiche distinte: il trattato CE e un accordo separato al quale il Regno Unito non aveva inteso aderire. Ormai, invece, tutti i provvedimenti sono riuniti nel titolo XI del trattato CE.

Gli obiettivi della politica sociale definiti nel trattato CE e ripresi nel testo della costituzione europea si ispirano alla carta sociale europea del 1961 e alla carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989: tra gli obiettivi vi sono annoverati la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di lavoro, un'adeguata protezione sociale, il dialogo sociale, uno sviluppo delle risorse umane che consenta un elevato e durevole livello di occupazione e la lotta contro l'emarginazione.

Conformemente a una clausola generale della costituzione in via di ratifica, l'Unione ha inoltre l'obbligo di garantire un'adeguata protezione sociale e di lottare contro l'esclusione sociale all'atto di definire e attuare le sue politiche e azioni.

L'integrazione della carta dei diritti fondamentali nella costituzione rafforza la dimensione sociale dell'Europa ma non crea ulteriori competenze dell'Unione. Gli Stati membri e le istituzioni devono invece rispettarla quando adottano provvedimenti volti ad attuare il diritto dell'Unione.

La costituzione, istituendo un nuovo sistema di competenze, annovera la politica sociale fra le competenze condivise e precisa che, a seconda dei campi di applicazione, si delineano tre casi:

- una legge o legge quadro europea stabilisce provvedimenti volti a incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri con iniziative che intendono migliorare le conoscenze, potenziare gli scambi di informazioni e di prassi ottimali, promuovere

approcci innovatori e valutare le esperienze fatte (metodo aperto di coordinamento);

- una legge quadro europea stabilisce prescrizioni minime previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni (procedura legislativa ordinaria);
- una legge o legge quadro europea stabilisce prescrizioni minime approvate dal Consiglio deliberante all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Cfr.:

- Accordo sociale
- Carta dei diritti fondamentali
- Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)
- Comitato economico e sociale europeo (CESE)
- Dialogo sociale
- Parti sociali

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio**

La ponderazione dei voti in sede di votazione a maggioranza qualificata nell'ambito del Consiglio è il frutto di un compromesso tra Stati membri che, pur eguali in diritto, presentano caratteristiche diverse. Il numero dei voti attribuito agli Stati membri è determinato, in particolare, dalla consistenza demografica di ciascuno di essi e da un meccanismo di perequazione che determina una relativa sovrarappresentanza degli Stati meno popolosi.

Questo sistema ha ben funzionato finora consentendo di garantire la legittimità delle decisioni adottate. In base all'attuale ripartizione. Infatti, i paesi maggiori non possono mettere in minoranza i paesi più piccoli e viceversa. Ci si è in tal modo assicurati che le decisioni adottate a maggioranza qualificata si fondassero sul più ampio consenso possibile.

Nella prospettiva dell'allargamento, la Conferenza intergovernativa (CIG) del 2000 ha proceduto ad un nuovo calcolo delle ponderazioni in modo da evitare una sproporzione tra il peso relativo dei paesi piccoli e medi e la loro consistenza demografica. Così agli Stati maggiormente popolosi è stato riconosciuto un aumento del numero di voti più che proporzionale rispetto a quello assegnato agli altri, al fine di poter preservare la legittimità delle decisioni del Consiglio in termini di rappresentatività demografica.

Questa nuova ponderazione dei voti, formalizzata dal trattato di Nizza, è entrata in vigore il 1° novembre 2004 e resterà di massima in vigore fino al 31 ottobre 2009. Secondo questa nuova ponderazione, i paesi più popolosi dispongono di 27 o 29 voti, i paesi mediamente popolosi tra 7 e 14 voti e i "paesi piccoli" di 3 o 4 voti. Una decisione deve necessariamente raccogliere almeno 232 voti su 321, per poter essere adottata.

La Costituzione europea, in via di ratifica, da parte degli Stati membri, prevede di sopprimere il sistema di ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio e di sostituirlo con una nuova definizione della maggioranza qualificata.

Cfr.:

- Allargamento
- Composizione della Commissione europea
- Compromesso di Ioannina
- Duplice maggioranza
- Maggioranza qualificata
- Maggioranza qualificata rafforzata
- Unanimità

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Posizione comune (PESC)**

La posizione comune nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), è volta a rendere la cooperazione più sistematica e meglio coordinata. Gli Stati membri sono tenuti a seguire e difendere le posizioni adottate all'unanimità in seno al Consiglio dei ministri.

Ai fini della semplificazione, la Costituzione europea, in corso di ratifica, prevede di limitare gli strumenti della PESC alle decisioni europee e agli accordi internazionali. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione europea, le posizioni comuni e l'applicazione delle procedure saranno quindi basate sulle decisioni europee (atti non legislativi) adottate dal Consiglio dei ministri.

Cfr.:

- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Posizione comune (Titolo VI del Trattato UE)**

La posizione comune è stata creata, nel quadro della cooperazione in materia di giustizia e affari interni dal trattato di Maastricht. Il trattato di Amsterdam conserva e inserisce questo strumento nel nuovo Titolo VI del trattato sull'Unione europea (cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale).

La posizione comune è uno strumento giuridico in forza del quale il Consiglio definisce l'approccio dell'Unione su una questione determinata. Gli Stati membri si obbligano allora a conformarsi, nel loro ordine interno e nella loro politica estera, a quanto è stato deciso all'unanimità in sede di Consiglio.

Con la soppressione del terzo pilastro, prevista dalla Costituzione europea (in corso di ratifica) la convezione attuale verrà soppressa per essere sostituita da leggi e leggi quadro europee.

Cfr.:

- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Titolo VI del Trattato UE

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **Presidente della Commissione europea**

Il trattato di Amsterdam rafforza il ruolo e la posizione del presidente della Commissione europea. In base alla procedura da esso prevista i governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina è approvata dal Parlamento europeo.

Successivamente i governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione. Il presidente stabilisce gli orientamenti politici che consentono alla Commissione di assolvere i propri compiti e decide l'attribuzione delle competenze tra i membri del collegio, nonché eventuali modifiche di tale ripartizione nel corso del mandato.

Il trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha modificato la procedura di designazione del presidente che spetta d'ora in poi al Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo, che delibera a maggioranza qualificata per la nomina della persona prescelta; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

La nuova formulazione dell'articolo 217 del trattato CE rafforza anche i poteri del presidente - intervento questo indispensabile per garantire la coerenza e l'efficacia di un collegio più numeroso dopo l'adesione di nuovi Stati membri. Il presidente decide pertanto l'organizzazione interna della Commissione, ripartisce le competenze e può modificarne la ripartizione nel corso del mandato. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti, il cui numero non è stabilito dal trattato. Un membro della Commissione, infine, deve rassegnare le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.

La Costituzione europea, in via di ratifica, non ha apportato modifiche alle modalità di designazione del presidente della Commissione. Il testo indica per contro chiaramente che, quando il Consiglio europeo propone il candidato alla presidenza all'elezione del Parlamento europeo, quest'ultimo deve tener conto dei risultati delle elezioni europee.

La Commissione 2004-2009 ha per presidente l'ex primo ministro portoghese José Manuel Durão Barroso, che è succeduto a Romano Prodi alla testa dell'esecutivo europeo.

Cfr.:

- Commissione europea
- Composizione della Commissione europea
- Investitura della Commissione europea

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Presidenza dell'Unione (rotazione della presidenza)**

La presidenza dell'Unione è organizzata secondo un sistema di rotazione semestrale in base al quale ciascuno Stato membro esercita tale funzione per un periodo di sei mesi. L'esercizio della presidenza costituisce un dovere ed un contributo che ciascuno Stato membro dà al buon funzionamento delle istituzioni comunitarie.

Nell'ambito della componente istituzionale dei negoziati di adesione, si è stabilito di mantenere l'ordine di rotazione previsto tra i quindici fino al 2006, per consentire ai nuovi membri di beneficiare di un minimo di tempo di adattamento e di preparazione prima di assumere essi stessi la presidenza del Consiglio.



La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede di modificare il sistema, creando la funzione permanente di presidente del Consiglio europeo eletto dal Consiglio europeo, per una durata di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. Questa funzione è incompatibile con un mandato nazionale.

La Costituzione prevede inoltre di instaurare un nuovo sistema di "rotazione su base paritaria" delle presidenze del Consiglio. Le disposizioni a tale effetto non sono previste dal testo costituzionale, ma in un progetto di decisione che sarà adottato all'entrata in vigore della Costituzione. Tale progetto prevede che, oltre al Consiglio Affari esteri, le varie formazioni del Consiglio siano presiedute per 18 mesi, da un gruppo di tre Stati membri. Ciascuno Stato presiederà il Consiglio per un periodo di sei mesi e sarà assistito dai due altri Stati sulla base di un programma comune.

Cfr. :

- Consiglio dell'Unione europea
- Consiglio dell'Unione europea
- Coreper
- Troika

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Principio di non discriminazione**

Il principio di non-discriminazione è volto a garantire la parità di trattamento tra le persone, quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le credenze, un handicap, l'età o l'orientamento sessuale.

Il divieto di qualsiasi discriminazione a causa della nazionalità è enunciato dall'articolo 12 (ex articolo 6) del trattato che istituisce la Comunità europea. Con il trattato di Amsterdam è stato introdotto un nuovo articolo 13 al duplice fine di rafforzare la garanzia di non discriminazione prevista dai trattati e di estenderla agli altri casi summenzionati.

Per la lotta contro le discriminazioni, la Costituzione europea, in via di ratifica, prevede che le competenze dell'Unione siano allargate alla definizione dei "principi di base" delle misure di incentivazione da avviare in questo settore.

Cfr.:

- Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
- Pari opportunità
- Parità di trattamento economico tra uomini e donne

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Principio di precauzione**

Il concetto di principio di precauzione deriva da una comunicazione della Commissione, adottata nel febbraio del 2000, sul "ricorso al principio di precauzione" nella quale definisce tale concetto e spiega come intende applicarlo.

Questo testo integra il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (gennaio 2000) come

pure l'accordo, concluso nel febbraio 2000 a Montreal, sull'protocollo di Cartagena relativo alla biosicurezza.

In questo documento la Commissione precisa in quali casi si applica tale principio:

- i casi in cui i dati scientifici sono insufficienti, poco conclusivi o non certi;
- i casi in cui da una valutazione scientifica previa emerge che si possono ragionevolmente temere effetti potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, animale o vegetale.

In questi due casi, i rischi sono incompatibili con il livello di protezione elevato perseguito dall'Unione europea.

Questa comunicazione enuncia anche le tre regole cui attenersi per far sì che il principio di precauzione sia rispettato:

- una valutazione scientifica completa condotta da un'autorità indipendente per determinare il grado d'incertezza scientifica;
- una valutazione dei rischi e delle conseguenze in mancanza di un'azione europea;
- la partecipazione, nella massima trasparenza, di tutte le parti interessate allo studio delle azioni eventuali.

La Commissione rammenta, inoltre, che le misure risultanti dal ricorso al principio di precauzione possono configurarsi in una decisione di agire o di non agire. Questa decisione è funzionale al livello di rischio ritenuto "accettabile". Ad esempio, l'Unione aveva applicato questo principio di precauzione in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) con l'adozione di una moratoria per la loro commercializzazione tra il 1999 e il maggio del 2004.

Cfr.:

- Ambiente
- Organismi geneticamente modificati (OGM)
- Protezione dei consumatori
- Sanità pubblica
- Sicurezza alimentare

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Procedura del parere conforme**

La procedura del parere conforme, introdotta dall'Atto unico europeo (1986), comporta che il Consiglio debba ottenere il consenso del Parlamento europeo ai fini dell'adozione di alcune decisioni che rivestono particolare importanza. Il Parlamento può accettare o respingere una proposta ma non può modificarla. In mancanza del parere conforme, l'atto non può essere adottato.

Il parere conforme si applica, principalmente, all'adesione di nuovi Stati membri, agli accordi di associazione e ad altri importanti accordi con paesi terzi come pure alla designazione del presidente della Commissione.

L'applicazione della procedura del parere conforme è prevista anche nei seguenti casi: cittadinanza, compiti specifici affidati alla BCE, modifiche allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, fondi strutturali e di coesione, procedura uniforme per l'elezione del Parlamento europeo.

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il parere conforme del Parlamento europeo è richiesto anche in relazione alle sanzioni applicabili in caso di violazione

grave e persistente dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro. Il trattato di Nizza ha reso obbligatorio il parere conforme del Parlamento, laddove alcuni Stati membri intendano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in un settore cui si applichi la procedura di codecisione.

Allo scopo di semplificare le procedure legislative, la Costituzione europea, in via di ratifica, prevede di integrare il parere conforme nelle “procedure legislative speciali”. La denominazione “parere conforme” non esisterà più di per sé, ma il ricorso a tale procedura sarà mantenuto per le leggi e leggi quadro europee sotto il nome di “procedura di approvazione”.

Cfr.:

- Commissione europea
- Consiglio dell'Unione europea
- Parlamento europeo
- Procedura di codecisione
- Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)
- Unanimità

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)**

La procedura del parere semplice consente al Parlamento europeo di esprimere un parere su una proposta della Commissione. Nei casi previsti dal trattato il Consiglio consulta il Parlamento prima di decidere in merito alla proposta della Commissione ed è tenuto a prendere in debita considerazione il punto di vista del Parlamento. Il Consiglio non è tuttavia vincolato dalla posizione del Parlamento, che è soltanto tenuto a consultare. Il Parlamento deve essere nuovamente consultato nell'ipotesi in cui il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta iniziale. Il potere del Parlamento in relazione a questa procedura è abbastanza limitato, giacché può solo sperare che la Commissione prenda in considerazione i suoi emendamenti in una proposta modificata.

Al di fuori dei casi previsti dai trattati, il Consiglio si è impegnato a consultare il Parlamento anche in merito alla maggior parte delle questioni importanti: si tratta di una consultazione facoltativa. La procedura del parere semplice è utilizzata anche per atti di natura non vincolante, ovvero le raccomandazioni e i pareri del Consiglio e della Commissione.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede di integrare tale procedura nell'ambito delle “procedure legislative speciali” sotto il nome di “procedura di consultazione”. Essa sarà applicabile per le leggi e leggi quadro del Consiglio, adottate previa consultazione (parere) del Parlamento europeo.

Cfr.:

- Commissione europea
- Consiglio dell'Unione europea
- Parlamento europeo
- Procedura di codecisione
- Procedura di cooperazione
- Procedura del parere conforme
- Strumenti giuridici comunitari

### **Procedura di codecisione**

La procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), introdotta dal trattato di Maastricht, conferisce al Parlamento europeo il potere di adottare una serie di atti congiuntamente con il Consiglio dell'Unione europea. Prevede una, due o tre letture e si traduce in un maggior numero di contatti tra i due colegislatori, ovvero il Parlamento e il Consiglio, moltiplicando anche i contatti con la Commissione europea. In pratica la procedura di codecisione ha rafforzato il potere legislativo del Parlamento europeo nei seguenti settori: libera circolazione dei lavoratori, diritto di stabilimento, servizi, mercato interno, istruzione (azione di incentivazione), sanità (azioni di incentivazione), consumatori, reti transeuropee (orientamenti), ambiente (programmi generali d'azione), cultura (azione di incentivazione) e ricerca (programma quadro).

Il trattato di Amsterdam ha semplificato la procedura di codecisione al fine di renderla più efficace e più rapida e rafforzare il ruolo del Parlamento. La procedura è stata inoltre estesa a nuovi settori, come l'esclusione sociale, la sanità pubblica e la lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità europea.

Il Parlamento deve partecipare all'esercizio del potere legislativo per rafforzare il carattere democratico dell'azione comunitaria. È per questo motivo che per ogni strumento normativo adottato a maggioranza qualificata è ipotizzabile il ricorso alla procedura di codecisione. Così, nella maggior parte dei casi alla procedura di codecisione in sede di Parlamento si accompagna il voto a maggioranza qualificata nell'ambito del Consiglio. Tuttavia in relazione ad alcune disposizioni del trattato la procedura di codecisione e l'unanimità continuano a coesistere.

Il trattato di Nizza ha portato ad un parziale superamento di questa situazione. La Conferenza intergovernativa, apertasi nel mese di febbraio 2000, si è pronunciata infatti a favore di un ampliamento del campo di applicazione della procedura di codecisione, nonché a favore di un parallelo e contemporaneo ampliamento del ricorso alla maggioranza qualificata in sede di Consiglio. Sono sette le disposizioni del trattato per le quali la CIG ha previsto l'introduzione del voto a maggioranza qualificata e la contestuale introduzione della procedura di codecisione: si tratta delle misure di incentivazione volte a combattere le discriminazioni, della cooperazione giudiziaria in materia civile, delle misure specifiche destinate a svolgere un ruolo di sostegno nel settore industriale, delle azioni in materia di coesione economica e sociale (al di fuori dei fondi strutturali), dello statuto dei partiti politici a livello europeo ed infine delle misure in materia di visti, asilo e immigrazione.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede di generalizzare tale procedura e di trasformarla in "procedura legislativa ordinaria". Essa sarà applicabile per l'adozione delle "leggi europee" e delle "leggi quadro europee", nuove denominazioni previste dalla Costituzione.

Cfr.:

- Comitato di conciliazione
- Consiglio dell'Unione europea
- Maggioranza qualificata
- Parlamento europeo
- Trattato di Nizza

### **Procedura di cooperazione**

La procedura di cooperazione (articolo 252 del trattato CE) è stata istituita dall'Atto unico europeo (1986); ha fornito al Parlamento europeo la possibilità di influire maggiormente sul processo legislativo mediante la "doppia lettura". Inizialmente il trattato di Maastricht ha ampliato notevolmente il campo di applicazione di questa procedura; successivamente il trattato di Amsterdam ha segnato un'inversione di tendenza, favorendo la procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE). Pertanto la procedura di cooperazione si applica oggi soltanto in relazione all'Unione economica e monetaria.

L'avvio della procedura di cooperazione presuppone sempre una proposta della Commissione trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo. Nel corso della prima lettura il Parlamento esprime un parere sulla proposta della Commissione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta poi una posizione comune, che viene comunicata al Parlamento, assieme alle informazioni e alle motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad adottare tale posizione comune.

In fase di seconda lettura il Parlamento esamina la posizione comune ed entro un termine di tre mesi può approvare la posizione comune, proporre emendamenti o respingere la posizione comune. In queste ultime due ipotesi è previsto il voto a maggioranza assoluta dei membri che compongono il Parlamento. Qualora il Parlamento respinga la posizione comune, il Consiglio può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità.

A questo punto la Commissione riesamina, entro il termine di un mese, la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune e trasmette al Consiglio la propria proposta, che può recepire o escludere gli emendamenti proposti dal Parlamento.

Entro il termine di tre mesi, il Consiglio può adottare la proposta riesaminata dalla Commissione deliberando a maggioranza qualificata, oppure modificare all'unanimità la proposta riesaminata oppure adottare gli emendamenti parlamentari che la Commissione non ha recepito, deliberando anche in questo caso all'unanimità.

Nella procedura di cooperazione il Consiglio può sempre esercitare un diritto di veto rifiutando di pronunciarsi sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo o sulla proposta modificata della Commissione, e bloccare quindi l'iter legislativo.

La Convenzione europea, in corso di ratifica, prevede la soppressione di questa procedura che sarà sostituita dalla procedura legislativa ordinaria (procedura di codecisione) e da atti non legislativi del Consiglio.

Cfr.:

- Commissione europea
- Consiglio dell'Unione europea
- Parlamento europeo
- Procedura del parere conforme
- Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)
- Procedura di codecisione
- Unione economica e monetaria (UEM)

### **Procedura elettorale uniforme**

Il trattato che istituisce la Comunità europea prevede che il Parlamento europeo elabori progetti volti a permettere l'elezione dei suoi membri al suffragio universale diretto, sulla base di una procedura uniforme in ciascuno Stato membro o conformemente a principi comuni. Orbene, ciò non si verifica ancora attualmente (coesistenza di liste regionali e nazionali).

L'interesse di una procedura siffatta è che essa consentirebbe di garantire una migliore rappresentatività delle varie tendenze politiche europee nell'ambito del Parlamento europeo.

Dopo numerosi dibattiti e disaccordi, il Consiglio e il Parlamento hanno finalmente trovato un'intesa su quattro punti che, ferma restando la situazione attuale, armonizzano la procedura elettorale per le elezioni europee:

- Il metodo di scrutinio di lista di tipo uniforme corrisponde all'elezione con il sistema proporzionale a scrutinio di lista o scrutinio uninominale preferenziale con riporto di voti (specificità irlandese);
- il voto può essere preferenziale;
- i vari collegi (nazionali o regionali) possono sussistere purché essi non incidano sul carattere proporzionale del sistema elettorale. Ad uno stadio ulteriore, occorrerà creare collegi regionali per i paesi di oltre 20 milioni di abitanti;
- la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi è del 5% dei voti espressi.

Tuttavia, le disposizioni normative relative al voto e all'elezione restano perlopiù differenziate: in particolare, le date delle elezioni, i collegi elettorali, l'applicazione del sistema proporzionale, il cumulo dei mandati, le condizioni di voto e di eleggibilità e la promozione della parità. Per quanto riguarda i collegi elettorali, gli Stati membri hanno perlopiù adottato il sistema del collegio unico (il territorio nazionale costituisce un unico collegio elettorale). Gli altri Stati membri hanno vari collegi elettorali: l'Irlanda, il Regno Unito, la Germania, l'Italia, la Grecia, il Belgio, la Polonia e la Francia che, dall'entrata in vigore della legge dell'aprile 2003, ha sostituito il collegio elettorale unico con otto collegi interregionali.

A lungo termine, il Parlamento intende evolvere verso un collegio unico nell'ambito dell'Unione europea. La Costituzione europea, in via di ratifica, sollecita l'istituzione di una legge o una legge quadro europea che stabilisca le misure necessarie per uniformare la procedura elettorale.

Cfr.:

- Parlamento europeo
- Statuto dei deputati europei
- Statuto dei partiti politici europei
- Trattato di Nizza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **Programma di aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PHARE)**

Il programma Phare è stato avviato nel 1989 in seguito al crollo dei regimi comunisti nell'Europa centrale ed orientale. Scopo di questo strumento finanziario era aiutare tali paesi a ricostruire la loro economia. In origine era destinato soltanto alla Polonia e all'Ungheria, ma è stato progressivamente esteso ai dieci paesi dell'Europa centrale ed orientale (Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia).

In seguito all'adesione dei dieci nuovi Stati membri il 1° maggio 2004, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia fruiscono del programma Phare unicamente per i progetti avviati prima del 2005. Tutti i progetti successivi sono ormai ammissibili ai Fondi strutturali ed al Fondo di coesione, come avviene per qualsiasi Stato membro.

Soltanto la Bulgaria e la Romania continuano a beneficiare del programma Phare per i progetti avviati successivamente al 2003.

Phare costituisce pertanto il principale strumento finanziario della strategia di preadesione per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) candidati all'adesione. Dal 1994 le missioni di Phare sono state adeguate alle priorità ed ai bisogni di ciascun PECO.

Il programma Phare nella sua nuova veste possiede una dotazione di 10 miliardi di euro nel periodo 2000-2006 (circa 1,5 miliardi di euro all'anno) e persegue essenzialmente le due seguenti finalità:

- consolidamento delle strutture istituzionali e amministrative ("*institutional building*");
- finanziamento degli investimenti.

Nuovi aiuti di preadesione si sono aggiunti a quelli già previsti da Phare. Si tratta:

- di misure strutturali intese ad armonizzare il livello di tutela ambientale e di sviluppo delle infrastrutture di trasporto dei paesi candidati con quello dell'UE (ISPA);
- di aiuti al settore agricolo (SAPARD).

Anche se inizialmente era riservato ai paesi dell'Europa centrale e orientale, il programma Phare sta estendendosi ai paesi candidati dei Balcani occidentali. In effetti, dal 1° gennaio 2005 la Croazia dovrebbe beneficiare di una strategia di preadesione che include finanziamenti Phare, ISPA e SAPARD.

Cfr.:

- Agenda 2000
- Aiuti alla preadesione
- Allargamento
- Paesi candidati all'adesione
- Strategia di preadesione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **Proprietà intellettuale**

Come avviene per i beni materiali, le creazioni intellettuali possono essere oggetto di proprietà, detta «proprietà intellettuale». La proprietà intellettuale è tradizionalmente composta da due insiemi:

- la proprietà intellettuale che comprende principalmente i brevetti di invenzione, i disegni e i modelli, i marchi di fabbrica e di servizio, nonché le denominazioni di origine protetta;
- i diritti di autore e i diritti connessi che si applicano a tutte le opere dell'ingegno, cioè le opere letterarie e artistiche.

Questo settore riguarda aspetti culturali, sociali e tecnologici importanti di cui si deve tener conto nell'elaborazione di una politica coerente in materia. Per questi motivi, in tema di proprietà intellettuale la regolamentazione comunitaria mira a armonizzare le condizioni di registrazione dei marchi e a far beneficiare il detentore di regole uniche di tutela. Nel dicembre 2001, inoltre, è stato adottato un regolamento che istituisce un disegno o modello comunitario. Al fine di incentivare l'innovazione, l'Unione sta preparando anche l'istituzione di un brevetto comunitario.

In materia di diritti di autore e di diritti connessi, la Comunità ha elaborato una legislazione europea armonizzata nei settori in cui le situazioni di incertezza giuridica avrebbero potuto scoraggiare lo sfruttamento dei diritti su alcuni territori (programmi per elaboratore e basi di dati, radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo, diritto di noleggio e prestito e alcuni diritti connessi). In seguito, la legislazione europea è stata adattata al fine di tener conto delle nuove poste in gioco legate alle evoluzioni tecnologiche e alla società dell'informazione. Nello stesso tempo sono state avviate, a livello europeo, delle azioni contro la contraffazione e la pirateria.

Cfr.:

- Società dell'informazione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **Prospettive finanziarie**

Le prospettive finanziarie costituiscono l'inquadramento delle spese comunitarie su un periodo di più anni. Risultano da un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e precisano l'ampiezza massima e la composizione delle spese comunitarie prevedibili. Fanno inoltre l'oggetto di un adeguamento annuale ad opera della Commissione per tener conto dei prezzi e dell'evoluzione del PNL comunitario. Merita sottolineare che le prospettive finanziarie non corrispondono ad un bilancio pluriennale, in quanto la procedura di bilancio annuale resta indispensabile per stabilire l'ammontare effettivo delle spese e la ripartizione tra le varie linee di bilancio.

Finora sono stati conclusi tre accordi interistituzionali di questo tipo, rispettivamente nel 1988, nel 1992 e nel 1999:

- le prospettive finanziarie 1988-1992 (pacchetto Delors I);
- le prospettive finanziarie 1993-1999 (pacchetto Delors II);
- le prospettive finanziarie 2000-2006.

Attualmente, sono in corso le negoziazioni per le prospettive finanziarie 2007-2013. La Costituzione europea, in via di ratifica, iscrive per la prima volta in un trattato il sistema delle prospettive finanziarie, con la denominazione di “quadro finanziario



pluriennale”. Questo sarà adottato all’unanimità dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Tuttavia, una clausola detta di “passerella” permette al Consiglio europeo, che delibera all’unanimità, di passare al voto a maggioranza. Tale quadro finanziario pluriennale è volto a garantire un’evoluzione ordinata delle spese nei limiti delle risorse proprie dell’Unione. Stabilisce massimali in ordine alle spese annuali per grandi settori di attività per periodi di almeno cinque anni.

Cfr.:

- Agenda 2000
- Allargamento
- Coesione economica, sociale e territoriale
- Programma di aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centroorientale (PHARE)
- Strategia di preadesione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Protezione dei consumatori**

La protezione dei consumatori forma oggetto dell'articolo 153 del trattato istitutivo della Comunità europea, introdotto al trattato di Maastricht. Si tratta di promuovere la salute, la sicurezza e gli interessi giuridici dei consumatori, nonché il loro diritto all'informazione.

Il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 153 rinvia espressamente ad un'altra base giuridica, l'articolo 95, che prevede la procedura di codecisione, per qualsiasi provvedimento volto al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attuazione del mercato interno, allorché si tratti della protezione dei consumatori. Parallelamente, è previsto che le azioni specifiche che appoggiano o completano la politica condotta dagli Stati membri, sono adottate conformemente alla procedura di codecisione e previa consultazione del Comitato economico e sociale. Gli Stati membri sono liberi di mantenere in vigore o di emanare provvedimenti di protezione dei consumatori ancora più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla Comunità, nella misura in cui essi siano compatibili con il trattato e vengano notificati alla Commissione.

Cfr.:

- Procedura di codecisione
- Organismi geneticamente modificati (OGM)
- Principio di precauzione
- Sicurezza alimentare

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Protocollo di Kyoto**

Adottato nel dicembre 1997, questo protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico evidenzia il nuovo atteggiamento della comunità internazionale rispetto al cambiamento climatico. In virtù di questo protocollo i paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre di almeno il 5% le loro emissioni di sei gas ad effetto serra (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburo,

perfluoro-carburo e esafluoro di zolfo) nel periodo 2008-2012 e rispetto ai livelli del 1990. In questo contesto i paesi membri dell'Unione europea si sono da parte loro impegnati a ridurre dell'8% le loro emissioni nel corso dello stesso periodo.

Nel 2000 le emissioni globali dei sei gas ad effetto serra provenienti dai paesi dell'Unione erano del 3,5% al di sotto dei livelli del 1990.

Il 31 maggio 2002 l'Unione Europea e gli Stati membri hanno ratificato il protocollo di Kyoto. Con la ratifica della Russia nel 2004 il protocollo è potuto entrare in vigore a livello mondiale il 16 febbraio 2005 ed è ora vincolante per tutti i firmatari.

Il protocollo di Kyoto rappresenta una prima fase nella lotta ai cambiamenti climatici. Per preparare il periodo successivo al 2012, nel 2004 la Commissione ha avviato una vasta consultazione delle parti interessate.

Cfr.:

- Sviluppo sostenibile
- Ambiente

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **R**

### **Recepimento dell' "acquis" comunitario**

Il Consiglio europeo di Essen (dicembre 1994) aveva invitato la Commissione a presentare un libro bianco sulla preparazione degli Stati associati dell'Europa centrale ed orientale alla loro integrazione nel mercato interno. Il libro bianco, presentato in occasione del Consiglio europeo di Cannes nel giugno del 1995, conteneva un programma indicativo per permettere il ravvicinamento della legislazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale alla legislazione del mercato interno. Esso stabiliva che tali paesi fissassero talune priorità per il recepimento delle norme comunitarie e che fossero assistiti in questo compito da un ufficio di assistenza tecnica (TAIEX), soprattutto per ottenere informazioni in merito alla normativa comunitaria.

Il recepimento e l'attuazione dell'intera normativa comunitaria costituiscono le principali sfide a cui i paesi candidati devono far fronte. A tal fine devono rafforzare le amministrazioni nazionali e i sistemi giudiziari e procedere ad un radicale adeguamento delle loro infrastrutture al fine di conformarsi alle norme comunitarie, soprattutto in materia di tutela dell'ambiente, di trasporto, di energia e di telecomunicazioni. I paesi candidati ricevono aiuti alla preadesione volti ad assisterli nell'attuazione di tale radicale adeguamento.

I negoziati di adesione dei paesi candidati sono iniziati nel marzo del 1998. In un primo tempo, si è trattato di valutare per ciascun paese candidato la compatibilità della rispettiva legislazione con le norme comunitarie (processo di "screening"). Tale valutazione ha costituito, in un secondo tempo, la base dei negoziati bilaterali tra l'Unione e ognuno dei paesi candidati.

In taluni settori i paesi candidati hanno ottenuto periodi transitori tra l'adesione e il momento in cui saranno in grado di applicare pienamente l'"acquis" comunitario. Tuttavia, gli eventuali periodi transitori hanno un campo di applicazione e una durata limitati e sono sottoposti a condizioni molto rigorose.

Cfr.:

- 'Acquis' comunitario

- Aiuti alla preadesione
- Allargamento
- Conferenza europea
- Negoziati di adesione
- Paesi candidati all'adesione
- PHARE
- Screening
- TAIEX (Technical assistance information exchange office)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Regioni ultraperiferiche**

Le regioni "ultraperiferiche" sono sette: la Guadalupa, la Guyana, la Martinica e la Riunione (che sono i quattro dipartimenti francesi d'oltremare) nonché le Canarie (Spagna), le Azzorre e Madera (Portogallo). Le RUP sono caratterizzate dalla scarsità della popolazione e dalla grande lontananza dal continente europeo. La loro situazione particolare ne fa degli avamposti dell'Europa per lo sviluppo di relazioni commerciali con i paesi terzi confinanti, generalmente meno sviluppati. Soprattutto, grazie alle regioni ultraperiferiche, l'Unione europea dispone del più vasto territorio marittimo del mondo, con una zona economica di 25 milioni di km<sup>2</sup>.

Le RUP formano oggetto di una dichiarazione allegata al trattato CE e possono beneficiare di misure specifiche in virtù dell'articolo 299 del trattato. La dichiarazione riconosce che le regioni in questione subiscono un notevole ritardo strutturale. Inoltre, tutte le RUP sono ammissibili all'Obiettivo 1 della politica regionale e sociale per il periodo 2000-2006. La dichiarazione prevede la possibilità di adottare misure specifiche in loro favore, finché esiste un bisogno oggettivo di prendere siffatte misure per lo sviluppo economico e sociale di queste regioni. Inoltre, l'articolo 299 del trattato autorizza il Consiglio ad adottare provvedimenti specifici che stabiliscano le condizioni alle quali il trattato è applicabile alle regioni periferiche, ivi comprese le politiche comuni.

Cfr.:

- Coesione economica, sociale e territoriale
- Obiettivi 1, 2 e 3

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale**

La rete giudiziaria europea in materia penale è uno strumento che mira a facilitare la reciproca assistenza giudiziaria nel quadro della lotta alla criminalità transnazionale. Ha il suo fondamento in un'azione comune adottata dal Consiglio il 29 giugno 1998. La rete giudiziaria è composta da punti di contatto di cui le autorità giudiziarie locali e le autorità giudiziarie degli altri Stati membri possono avvalersi per allacciare contatti diretti tra di loro. I punti di contatto forniscono inoltre le informazioni giuridiche e

pratiche necessarie alle autorità giudiziarie interessate per introdurre efficacemente le domande di cooperazione giudiziaria.

Esiste altresì una rete giudiziaria in materia civile e commerciale istituita con una decisione del Consiglio del 28 maggio 2001, sul modello della rete in materia penale.

La Costituzione europea, in via di ratifica, segna una nuova tappa verso la realizzazione di un' "Europa giudiziaria", in quanto prevede l'adozione di leggi e di leggi-quadro volte a fornire il supporto alla formazione dei magistrati

Cfr.:

- Azione comune (GAI)
- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia
- Giustizia e affari interni (GAI)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Reti transeuropee (TEN)**

Con l'Atto unico europeo (1986) il buon funzionamento del mercato unico è divenuto un obiettivo legato in modo indissolubile alla coesione economica, sociale e territoriale. La libera circolazione di persone, beni e capitali non ha consentito di ridurre le disparità regionali e nazionali all'interno dell'Unione europea. L'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di infrastrutture sono quindi fattori essenziali per la coerente pianificazione del territorio comunitario.

Il titolo XV del trattato di Amsterdam costituisce la base giuridica delle reti transeuropee (Trans-European Networks - TEN). Per il periodo 2000-2006, il bilancio prevede per le TEN uno stanziamento totale di 4,6 miliardi di euro, ai quali si aggiungono i contributi del FESR, del Fondo di coesione, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

Le reti transeuropee sono presenti in tre settori di attività:

- Le TEN-Trasporti (TEN-T) comprendono grandi progetti prioritari che concernono il trasporto su strada e quello combinato, le vie navigabili e i porti marittimi nonché la rete europea dei treni a grande velocità. Rientrano in questa categoria anche i sistemi intelligenti di gestione dei trasporti, così come il celeberrimo Galileo, il futuro sistema europeo di radionavigazione via satellite.
- Le TEN-Energia (TEN-E) riguardano i settori dell'elettricità e del gas naturale. Gli obiettivi principali sono la realizzazione di un mercato unico dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento.
- Le TEN-Telecomunicazioni (eTen) mirano a sviluppare servizi elettronici basati sulle reti di telecomunicazione. Fortemente incentrate sui servizi pubblici, rappresentano il nucleo dell'iniziativa eEurope "Una società dell'informazione per tutti".

L'ampliamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale rafforza l'importanza delle TEN, dato che ne estende la copertura a tutto il continente europeo. Oltre questi confini, la loro efficiente connessione alle reti di paesi terzi situati a est (Russia e paesi della CSI) o a sud (paesi del bacino del Mediterraneo) rappresenta un fattore di equilibrio e di sviluppo economico. Gli investimenti necessari per il completamento delle TEN entro il 2020 sono notevoli. La Commissione europea propone di quintuplicarne, quasi, il bilancio, portandolo a 20,69 miliardi di euro per il periodo 2006-2013.

Cfr.:

- Banca europea per gli investimenti (BEI)
- Coesione economica, sociale e territoriale
- eEurope
- Energia
- Fondi strutturali e Fondo di coesione
- Politica comune dei trasporti
- Telecomunicazioni

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Revisione dei trattati**

L'articolo 48 (ex articolo N) del trattato sull'Unione europea costituisce la base giuridica che consente di convocare una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (CIG) ai fini della revisione dei trattati. Esso stabilisce che qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti finalizzati alla revisione dei trattati. Se il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, esprime parere favorevole, il presidente del Consiglio convoca la conferenza. In seguito, l'entrata in vigore degli eventuali emendamenti sarà effettiva due mesi dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede di modificare la procedura di revisione dei trattati. Le revisioni saranno di massima elaborate nell'ambito di una convenzione ricalcata sul modello della Convenzione che ha predisposto il progetto di Costituzione europea. La convenzione dovrà adottare, per consenso, una raccomandazione alla CIG che deciderà di comune accordo (unanimità) le modifiche. Per entrare in vigore, esse dovranno essere ratificate da tutti gli Stati membri.

Secondo la Costituzione, il Parlamento europeo potrà inoltre avviare la revisione. E' anche prevista una procedura di revisione semplificata per le politiche e le azioni interne dell'Unione. Secondo tale procedura, la convocazione della CIG non sarà necessaria, ma l'unanimità del Consiglio europeo e l'approvazione della decisione da parte di tutti gli Stati membri saranno nondimeno richieste.

Cfr. :

- Conferenza intergovernativa (CIG)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Ricerca e sviluppo**

La politica europea in materia di ricerca e sviluppo è basata sulle disposizioni previste dai tre trattati fondamentali (CECA, Euratom e dal titolo XVIII del trattato istitutivo della Comunità europea). L'Atto unico europeo ha inserito la nozione di tecnologia nel diritto comunitario, mentre il trattato sull'Unione europea ha in seguito sviluppato gli obiettivi della Comunità in questi campi. Le priorità della Comunità sono le seguenti: sostenere la competitività dell'industria europea e promuovere la ricerca per consentire a quest'ultima di raccogliere le sfide tecnologiche.

Il coordinamento delle iniziative in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito della Comunità poggia su diversi strumenti:

- il programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Istituito nel 1984, su base pluriennale, il programma coordina programmi più specifici destinati a settori molto diversi come l'informazione e la comunicazione, l'ambiente, la biologia, l'energia (compresa quella nucleare), i trasporti o la mobilità dei ricercatori. Il sesto programma quadro (2002-2006) è dotato di 17,5 miliardi di euro. Promuovere la complementarità e la multidisciplinarietà costituisce un valore aggiunto alle risorse e capacità scientifiche e tecnologiche europee.
- il Centro comune di ricerca (CCR) e l'Agenzia d'approvvigionamento dell'Euratom. Il CCR è costituito da otto istituti di ricerca, ripartiti nella Comunità europea per rispondere ai bisogni specifici della Commissione. Le sue attività sono molto sviluppate in materia di energia nucleare (in particolare di sicurezza) e si sono diversificate nei settori dei materiali, dell'ambiente, dei rischi industriali, ecc.;

Cfr..

- Spazio europeo della ricerca

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Rifusione dei testi legislativi**

La rifusione dei testi legislativi implica l'adozione, in occasione di nuove modifiche apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base. Contrariamente alla codificazione, la rifusione presuppone modifiche di carattere sostanziale. Al tempo stesso consente di avere una visione di insieme in ordine ad un determinato settore legislativo. Il nuovo atto giuridico è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie L).

Cfr.:

- Codificazione dei testi legislativi
- Semplificazione legislativa

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Risorse proprie**

In origine, al pari di quanto avviene in altre organizzazioni internazionali, il bilancio comunitario dipendeva dai contributi finanziari degli Stati membri. In seguito alla decisione del 21 aprile 1970, i contributi degli Stati membri sono stati sostituiti dalle risorse proprie. Le risorse proprie designano i trasferimenti effettuati dagli Stati membri a favore del bilancio comunitario al fine di coprire il finanziamento delle spese dell'Unione europea. Il totale delle risorse proprie non può superare l'1,27% del totale dei PNL (prodotto nazionale lordo) degli Stati membri.

Con l'attuazione di questo sistema, è stato possibile realizzare, a partire dal 1° gennaio 1978, l'autonomia finanziaria dell'Unione. Da allora, il bilancio comunitario è interamente finanziato con le risorse proprie. Attualmente queste ultime sono costituite da quattro fonti:

- i dazi agricoli e i contributi zucchero e isoglucosio: si tratta principalmente dei dazi doganali agricoli, nonché dei contributi alla produzione e

all'immagazzinamento previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

- i dazi doganali: essi provengono dall'applicazione della tariffa doganale comune sulle importazioni da paesi terzi;
- la risorsa IVA: essa proviene dall'applicazione di un'aliquota uniforme all'imponibile IVA di ciascuno Stato membro. In base alla nuova decisione sulle risorse proprie (settembre 2000), l'aliquota uniforme, che per il 1999 era stata fissata all'1%, verrà ridotta allo 0,75% nel 2002 e nel 2003 e allo 0,50% a partire dal 2004. L'aliquota viene applicata ad un imponibile che non può superare il 50% del PNL di ciascuno Stato membro;
- la "quarta risorsa": introdotta nel 1988, si tratta di una risorsa cosiddetta "complementare", in quanto fissata in funzione di tutte le altre entrate del bilancio. Essa si basa sul PNL e proviene dall'applicazione di un'aliquota - fissata secondo la procedura di bilancio - alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri.

Nel quadro del bilancio 2002, le entrate dell'Unione ammontano a 95,6 miliardi di euro, di cui il 43% proveniente dalla risorsa PNL, il 38,3% dalla risorsa IVA, il 14,8% dai dazi doganali e l'1,8% dalle entrate agricole.

Cfr.:

- Bilancio
- Prospettive finanziarie
- Unione doganale

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## S

### Sanità pubblica

La sanità pubblica forma l'oggetto dell'articolo 152 (ex articolo 129) del trattato istitutivo della Comunità europea, introdotto dal trattato di Maastricht. L'articolo prevede che l'azione della Comunità s'indirizzi in primo luogo verso la prevenzione delle malattie, ivi compresa la tossicodipendenza, favorendo la ricerca sulle loro cause e sulla loro propagazione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria. Il trattato di Amsterdam rafforza gli obiettivi previsti dallo stesso articolo, stabilendo che all'atto di definire ed attuare tutte le politiche e le azioni della Comunità deve essere garantito un elevato livello di tutela della sanità pubblica.

Il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 152 può richiedere provvedimenti comunitari a complemento degli interventi degli Stati membri, ma passa principalmente attraverso l'incoraggiamento della cooperazione tra gli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà.

Sul piano istituzionale le azioni d'incentivazione sono adottate dal Consiglio, che delibera conformemente alla procedura di codecisione, mentre le raccomandazioni sono adottate a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Il trattato di Amsterdam estende la portata delle azioni che rientrano nella procedura di codecisione includendovi sia le misure che stabiliscono norme elevate di qualità e di sicurezza con riguardo agli organi e alle sostanze di origine umana, sia il settore veterinario e quello fitosanitario.

Cfr.:

- Procedura di codecisione
- Sussidiarietà
- Principio di precauzione
- Sicurezza alimentare

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Schengen (accordo e convenzione)**

Con l'accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno convenuto di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni e di introdurre un regime di libera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari, degli altri Stati membri della Comunità o di paesi terzi.

La convenzione di Schengen è stata firmata dai cinque Stati summenzionati il 19 giugno 1990 ma è entrata in vigore solo nel 1995. La convenzione stabilisce le condizioni di applicazione e le garanzie inerenti all'attuazione della libera circolazione.

L'accordo e la convenzione, così come le regole adottate sulla base dei due testi e gli accordi connessi formano quello che viene definito "l'acquis di Schengen".

Un protocollo allegato al trattato di Amsterdam disciplina l'integrazione dell'acquis di Schengen nei trattati. Per dotare di base giuridica l'acquis di Schengen, le disposizioni da esso previste sono state inserite o nel primo pilastro ("Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone") o nel terzo pilastro ("Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale"). L'integrazione delle norme di Schengen nell'ordinamento dell'Unione europea è stata inoltre accompagnata da un'integrazione a livello istituzionale, attraverso la quale il Consiglio dell'Unione si è sostituito al comitato esecutivo di Schengen ed il segretariato generale del Consiglio al segretariato di Schengen.

Inoltre, il protocollo allegato al trattato di Amsterdam indica che l'acquis di Schengen e le altre misure adottate dalle istituzioni nel campo di applicazione di quest'ultimo devono essere integralmente accettate da tutti gli Stati candidati all'adesione.

Lo spazio Schengen si è gradualmente ampliato ad altri paesi che hanno firmato l'accordo: l'Italia (1990), la Spagna ed il Portogallo (1991), la Grecia (1992), l'Austria (1995), la Danimarca, la Svezia e la Finlandia (1996). Anche l'Islanda e la Norvegia sono parti contraenti della Convenzione.

Nonostante l'Irlanda e il Regno Unito non abbiano firmato gli accordi summenzionati, conformemente al protocollo allegato al trattato di Amsterdam, questi due paesi possono avvalersi, in tutto o in parte, delle disposizioni dell'acquis di Schengen.

Inoltre, benché sia già firmataria della convenzione di Schengen, la Danimarca può scegliere nell'ambito dell'Unione europea se applicare o meno ogni nuova decisione adottata sulla base dell'acquis di Schengen.

Nella Costituzione europea, in via di ratifica, le disposizioni in materia di SLSS (spazio di libertà, sicurezza e giustizia) sono integrate da vari protocolli, in particolare quello relativo all'acquis di Schengen, nonché quelli che stabiliscono regimi speciali applicabili a taluni Stati membri (Regno Unito, Irlanda, Danimarca).

Tra le novità si rilevano i seguenti elementi:



- Il campo di applicazione del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda è stato esteso anche alla cooperazione di polizia;
- Per quanto riguarda il protocollo sulla posizione della Danimarca, si è mantenuto "l'opt-out". Per incoraggiare la Danimarca a rinunciare all'opt-out, è stato elaborato un allegato che presenta un regime intermedio tra l'opt-out e l'applicazione integrale del diritto comunitario.

Cfr.:

- 'Acquis' comunitario
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Libera circolazione delle persone
- Pilastri dell'Unione europea
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia
- Titolo VI del Trattato UE

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### Screening

Nella fase di adesione all'Unione europea, la legislazione di ciascun paese candidato viene esaminata sotto il profilo della compatibilità con le norme comunitarie. Questa valutazione - detta "screening" - è effettuata congiuntamente dalla Commissione e da ciascun paese candidato. Settore per settore, essa consente di tracciare, per ciascun paese candidato, un "itinerario" indicante quali atti legislativi debbano essere adottati, oppure modificati, affinché il futuro Stato membro sia in grado di rispettare l'"acquis" comunitario il più rapidamente possibile dopo la sua adesione. Un ufficio di assistenza tecnica - TAIEX - si occupa di recensire gli atti comunitari ("acquis" comunitario), nonché i provvedimenti adottati dai paesi candidati per recepirli. L'esercizio di "screening" è essenziale in quanto fornisce la base dei negoziati bilaterali tra l'Unione europea e ciascun paese candidato.

Cfr.:

- 'Acquis' comunitario
- Allargamento
- Paesi candidati all'adesione
- Recepimento dell'"acquis" comunitario
- TAIEX (Technical assistance information exchange office)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### Semplificazione legislativa

Obiettivo della semplificazione legislativa è quello di alleggerire le disposizioni legislative grazie alla rigorosa applicazione dei principi di necessità e di proporzionalità. La semplificazione è realizzata in via principale tramite la rifusione, la codificazione e la consolidazione dei testi normativi.

Il concetto di semplificazione ha assunto importanza dopo la pubblicazione del libro bianco sul completamento del mercato interno. Nel 1992 il Consiglio europeo di Edimburgo gli ha attribuito grande rilievo. Di fatto, la principale priorità dell'ultimo

decennio è stata la realizzazione di un mercato che consenta l'effettivo esercizio delle quattro libertà fondamentali, il che ha determinato una produzione particolarmente abbondante di testi legislativi europei. In questo contesto, è divenuta prioritaria l'opera di semplificazione legislativa volta a garantire la necessaria trasparenza ed efficienza delle azioni comunitarie. Nel maggio del 1996 è stato attuato il programma pilota SLIM (Simpler legislation for the internal market) che abbraccia quattro settori specifici, ma di cui è prevista l'estensione ad altri settori.

All'atto finale della Conferenza intergovernativa del 1997 è allegata una dichiarazione relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria. In essa si raccomanda al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di formulare linee direttrici al fine di migliorare la forma della legislazione.

Il 5 giugno 2002 la Commissione ha pubblicato un piano d'azione per "legiferare meglio" e si è impegnata a "legiferare meno ma meglio".

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede di rafforzare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità in nome della semplificazione. Essa semplifica inoltre sia gli strumenti giuridici, riducendo il loro numero, che le procedure legislative (generalizzazione della codecisione). Il testo della Costituzione è stato inoltre redatto nell'interesse della leggibilità e della chiarezza, in maniera da rendere la sua lettura accessibile ai cittadini europei.

Cfr.:

- Codificazione dei testi legislativi
- Consolidazione dei testi legislativi
- Leggibilità dei trattati
- Rifusione dei testi legislativi
- Strumenti giuridici comunitari
- Sussidiarietà
- Trasparenza (accesso ai documenti)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Servizi d'interesse economico generale**

I servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale. A tal fine sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico (articolo 86, ex articolo 90 del trattato CE). È questo in particolare il caso delle reti di trasporto, di energia e di comunicazione.

Il trattato di Amsterdam ha inserito nel trattato CE l'articolo 16. Riconoscendo l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione europea, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale di quest'ultima, l'articolo prescrive che tali servizi devono funzionare in base a principi e condizioni che consentono loro di assolvere i propri compiti.

A norma dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale.

La Costituzione, attualmente in fase di ratifica, ingloba la Carta dei diritti fondamentali e, di conseguenza, il testo integrale del suddetto articolo 36. La Costituzione modifica inoltre l'attuale articolo 16 del trattato CE disponendo quanto

segue: "... l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti".

Cfr.:

- Carta dei diritti fondamentali
- Carta dei servizi pubblici
- Servizi d'interesse generale
- Servizio pubblico
- Servizio universale

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Servizi d'interesse generale**

I servizi d'interesse generale designano attività di servizio, commerciali o non, considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale ecc.), nonché le funzioni inerenti alla potestà pubblica (sicurezza, giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (energia, comunicazioni, ecc.). Ricordiamo che le condizioni di cui all'articolo 86 (ex articolo 90) del trattato non si applicano alle due prime categorie (attività di servizio non economico e funzioni inerenti alla potestà pubblica).

Nel maggio 2003, la Commissione europea ha adottato un libro verde sui servizi d'interesse generale in Europa, che ha dato adito a un dibattito sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei servizi d'interesse generale e nella definizione dei loro obiettivi d'interesse generale, nonché sul modo in cui tali servizi vengono organizzati, finanziati e valutati.

A seguito di questo dibattito, nel maggio 2004 la Commissione ha adottato un libro bianco in cui illustra l'impostazione seguita dall'Unione europea per favorire lo sviluppo di servizi d'interesse generale di qualità. Il documento espone gli elementi più salienti di una strategia volta a mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese dell'Unione servizi d'interesse generale abordabili e di qualità. A tal fine, la Commissione ha deciso di sviluppare e di continuare a seguire la sua impostazione settoriale senza ricorrere, per il momento, a una direttiva quadro.

Cfr.:

- Carta dei servizi pubblici
- Servizi d'interesse economico generale
- Servizio pubblico
- Servizio universale

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Servizio pubblico**

La nozione di servizio pubblico ha un duplice senso: può designare l'ente che produce il servizio, ovvero la missione d'interesse generale ad esso affidata. E' al fine di favorire o permettere l'assolvimento della missione di interesse generale che specifici obblighi di servizio possono essere imposti dall'autorità pubblica all'ente che produce il servizio, ad esempio nel campo dei trasporti terrestri, aerei o ferroviari, ovvero, nel campo energetico, obblighi che possono essere esercitati a livello nazionale o regionale. Da notare che spesso si confonde a torto servizio pubblico con settore pubblico (ivi compresa la funzione pubblica) ossia missione e statuto, destinatario e proprietario.

Cfr.:

- Carta dei servizi pubblici
- Servizi d'interesse economico generale
- Servizi d'interesse generale
- Servizio universale
- Sussidiarietà

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Servizio universale**

Il concetto di servizio universale è stato sviluppato dalle istituzioni comunitarie. Esso definisce un insieme di esigenze di interesse generale cui dovrebbero essere assoggettate, nell'intera Comunità, le attività come le telecomunicazioni o le poste, ad esempio. Ne discendono precisi obblighi nell'intento di garantire a tutti e dappertutto l'accesso a determinate prestazioni essenziali, di qualità ed a prezzi ragionevoli.

Cfr.:

- Carta dei servizi pubblici
- Coesione economica, sociale e territoriale
- Servizi d'interesse economico generale
- Servizi d'interesse generale
- Servizio pubblico

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Settore audiovisivo**

La politica della Comunità in materia di audiovisivi deve tener conto di interessi e priorità diversi e talvolta antinomici, quali le regole della concorrenza (in particolare in materia di aiuti di Stato), le norme applicabili alla proprietà intellettuale e i principi relativi ai servizi pubblici. Inoltre, il mercato audiovisivo europeo deve affrontare un certo numero di difficoltà. Fra queste:

- l'ostacolo linguistico alla libera circolazione dei programmi;
- un gravoso iter decisionale che richiede generalmente l'unanimità;
- la necessità di effettuare notevoli investimenti per anticipare gli sviluppi tecnologici, il che richiede alleanze internazionali e/o concentrazioni.

In modo schematico, l'azione della Comunità nel settore audiovisivo si sviluppa lungo due direttrici:

- a livello industriale, nel 1986 è stata adottata una direttiva al fine di uniformare i sistemi impiegati negli Stati membri nella trasmissione di programmi via satellite e via cavo. Nel 1989 sono stati fissati degli obiettivi onde sviluppare la televisione ad alta definizione (TVHD) e, nel 1991, si è predisposta una norma unica di produzione per la TVHD ed è stato previsto un sostegno finanziario a favore di un programma di cooperazione tra le imprese interessate. Inoltre, nel 1993 è stato adottato un piano d'azione per promuovere il formato 16/9;
- a livello giuridico, la direttiva Televisione senza frontiere (TSF), adottata nel 1989 e modificata nel 1997, offre un contesto armonizzato per facilitare la libera circolazione dei programmi televisivi europei e incoraggiarne la produzione e distribuzione. La direttiva ha introdotto regole comuni in materia di pubblicità, di sponsorizzazione, di tutela dei minori e di diritto di replica, e ha stabilito delle quote di trasmissione che fanno obbligo ai canali televisivi di riservare ad opere europee, ogniqualvolta ciò sia possibile, oltre la metà dei loro tempi di trasmissione.

Inoltre, il programma comunitario MEDIA (Misure per incoraggiare lo sviluppo dell'industria audiovisiva), in attuazione a partire dal 1991, sostiene l'industria audiovisiva europea incoraggiando lo sviluppo e la distribuzione di opere europee. Esso inoltre finanzia azioni volte a migliorare la formazione dei professionisti del settore. Il programma MEDIA Plus (2000-2005), che fa seguito a MEDIA II (1996-2000), è dotato di un bilancio di 400 milioni di euro.

Il trattato di Amsterdam, adottato nel giugno 1997, ha aggiunto al trattato che istituisce la Comunità europea un protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica. È stato così precisato il ruolo degli Stati membri nei confronti dei canali pubblici: gli Stati possono continuare a finanziare il servizio pubblico, purché l'emittente svolga tale ruolo e a condizione che il suo finanziamento non alteri né gli scambi, né la concorrenza nel settore.

Cfr.:

- Concorrenza
- Servizio pubblico
- Televisione senza frontiere

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Sicurezza alimentare**

L'Unione europea ha fatto della sicurezza alimentare una delle grandi priorità della sua agenda politica. La sicurezza alimentare è divenuta oggi un obiettivo trasversale da integrare in vari ambiti di competenza comunitaria, fra i quali si possono annoverare la politica agricola comune e il suo pilastro dello sviluppo rurale, l'ambiente, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori e il completamento del mercato interno.

In risposta alle crisi alimentari degli anni 1990 (BSE, afta epizootica) la Commissione europea ha pubblicato nel gennaio 2000 un libro bianco sulla sicurezza alimentare che segna una tappa importante nella trasformazione della legislazione europea in materia. Vi si annuncia l'elaborazione di un quadro giuridico che copra l'insieme della filiera

alimentare – "dalla fattoria alla tavola" – in base a un approccio globale e integrato. Secondo tale logica la sicurezza alimentare concerne l'alimentazione e la salute degli animali, la protezione e il benessere degli animali, i controlli veterinari, le misure di polizia sanitaria, i controlli fitosanitari, la preparazione e l'igiene dei prodotti alimentari. Il libro bianco ribadisce parimenti la necessità di instaurare un dialogo permanente con i consumatori in modo da informarli ed educarli. Adottato nel febbraio 2002, il regolamento che fonda la nuova legislazione alimentare definisce sei principi generali fondamentali:

- affermazione del carattere integrato della filiera alimentare;
- analisi del rischio quale fondamento essenziale della politica di sicurezza alimentare;
- separazione netta di analisi e gestione dei rischi;
- impegno della responsabilità degli operatori del settore;
- determinazione della tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della filiera alimentare;
- diritto dei cittadini ad informazioni chiare e precise.

È stata istituita un'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESE), i cui compiti principali sono quelli di fornire pareri scientifici indipendenti su questioni attinenti alla sicurezza alimentare, raccogliere e analizzare informazioni su rischi potenziali o emergenti e avviare un dialogo permanente con il grande pubblico. L'autorità formula segnatamente pareri scientifici su alcuni alimenti o componenti di alimenti (additivi, OGM). Il Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2003 ha assegnato la sede dell'AESE alla città italiana di Parma.

Cfr. :

- Agenzie dell'Unione europea
- Benessere degli animali
- Sviluppo rurale
- Ambiente
- Politica agricola comune (PAC)
- Protezione dei consumatori
- Sanità pubblica
- Organismi geneticamente modificati (OGM)
- Principio di precauzione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Società dell'informazione**

Per società dell'informazione si intendono le "nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Dall'inizio degli anni '90 in poi tali tecnologie hanno conosciuto una folgorante espansione. La generalizzazione dello scambio elettronico di informazioni, la convergenza verso le tecnologie digitali, la crescita esponenziale di Internet e la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni sono altrettante manifestazioni di questa evoluzione.

La società dell'informazione offre nuove prospettive in numerosi campi della vita di tutti i giorni, soprattutto in materia di accesso alla formazione e alla conoscenza

(insegnamento a distanza, servizi di apprendimento elettronico), di organizzazione del lavoro e di trasferimento delle competenze (telelavoro, imprese virtuali), di vita pratica (servizi di telesanità) e di tempo libero. Presenta inoltre opportunità inedite in termini di partecipazione, offrendo ai cittadini maggiori possibilità di esprimere le loro opinioni. Questa evoluzione positiva fa sorgere tuttavia nuove preoccupazioni: la diffusione di Internet, ad esempio, rende necessario contrastare nuove forme di criminalità e di pirateria e far fronte alle questioni di tutela dei dati personali e di proprietà intellettuale. La società dell'informazione potrebbe infine contribuire ad emarginare alcune categorie di persone accentuando pertanto le disparità sociali. A fronte di queste potenzialità e di queste minacce l'Unione europea ha fatto della società dell'informazione l'obiettivo strategico centrale per il XXI secolo. Ha in particolare avviato azioni di sostegno e di promozione (cfr. piano d'azione eEurope) ed adottato una serie di misure finalizzate a contenere e controllare i rischi derivanti dalla diffusione della società dell'informazione, come il piano d'azione volto a promuovere l'uso sicuro di Internet e a lottare contro i messaggi a contenuto illecito o nocivo

Cfr.:

- eEurope
- Proprietà intellettuale
- Telecomunicazioni

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia**

Per rendere effettiva la libera circolazione delle persone sul territorio dell'Unione europea e per lottare più efficacemente contro le forme gravi di criminalità si è deciso di istituire uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

In passato i settori della giustizia e degli affari interni erano disciplinati unicamente da norme intergovernative e rientravano nel campo di applicazione del Titolo VI del trattato di Maastricht, altrimenti denominato “terzo pilastro”.

Il trattato di Amsterdam “comunitarizza” l’asilo, l’immigrazione e la cooperazione giudiziaria in materia civile, mentre conserva il terzo pilastro, che ormai concerne unicamente la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Le materie relative alla GAI restano comunque unite da un progetto comune: lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia comune (SLGS).

La Costituzione, in via di ratifica, permette di compiere un sostanziale passo avanti: essa prevede la soppressione dei pilastri, comunitarizzando la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Le disposizioni relative allo SLGS figurano al capitolo IV del Titolo III, Parte III. La Costituzione mantiene integralmente in vigore i regimi di deroga per il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca.

Cfr.:

- Comunitarizzazione
- Contesto istituzionale unico
- Cooperazione rafforzata
- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Europol (Ufficio europeo di polizia)

- Giustizia e affari interni (GAI)
- Libera circolazione delle persone
- Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE)
- Pilastri dell'Unione europea
- Schengen (accordo e convenzione)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Spazio europeo della ricerca**

Lo spazio europeo della ricerca riunisce i vari mezzi di cui dispone la Comunità per meglio coordinare le attività di ricerca e innovazione a livello degli Stati membri e dell'Unione europea.

Questa idea è stata lanciata dalla Commissione nel 2000 onde sviluppare opportunità effettivamente interessanti per i ricercatori.

Fino a quel momento la ricerca a livello europeo doveva affrontare varie difficoltà: frammentazione degli sforzi, isolamento dei sistemi nazionali di ricerca, disparità dei regimi di regolamentazione e amministrativi e scarsi investimenti nelle conoscenze. Grazie ai mezzi attuati lo Spazio europeo della ricerca permetterà lo scambio di dati, la comparazione dei risultati, la realizzazione di studi multidisciplinari, i trasferimenti e la tutela di nuove conoscenze scientifiche nonché l'accesso ai poli di eccellenza e alle apparecchiature più avanzate.

Lo spazio europeo della ricerca mira anche a rispondere ad un'ambizione determinante dell'Unione europea, ossia realizzare un'effettiva politica comune della ricerca.

Cfr.:

- Ricerca e sviluppo

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Statuto dei deputati europei**

L'adozione di uno statuto comune per l'insieme dei deputati europei mira a correggere le disparità di trattamento tra le varie nazionalità e a garantire una maggiore trasparenza. La questione forma ancora oggetto di negoziato tra il Parlamento e il Consiglio.

Nel giugno 2003, dopo lunghi anni di dibattiti, il Parlamento è giunto ad un accordo contestato dal Consiglio. Alla base del disaccordo si rilevano tre punti: l'età del pensionamento, le modalità fiscali applicabili alle indennità e alle questioni relative ai privilegi e immunità.

Nel dicembre 2003 il Parlamento ha accettato che le indennità dei deputati europei fossero soggette non solo all'imposta comunitaria ma anche all'imposta nazionale, purché non si venga a creare una doppia imposizione. Per quanto riguarda l'età del pensionamento, il Consiglio vorrebbe fissarla a 65 anni, mentre il Parlamento a 60 anni. Il pensionamento a 63 anni si profila come l'età del compromesso.

Infine, la questione della retribuzione di base dei deputati rimane il pomo della discordia. In una riunione nel gennaio 2004, che doveva approvare il progetto di statuto, vari ministri si sono in effetti opposti all'indennità di base, fissata al 50%



della retribuzione di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Con l'entrata in vigore del trattato di Nizza, il 1° febbraio 2003, lo statuto dei membri dovrà essere approvato a maggioranza qualificata dal Consiglio, salvo per le disposizioni relative al regime fiscale: ciò dovrebbe agevolare l'adozione di un accordo su un soggetto rimasto in sospeso dal 1998.

Cfr:

- Consiglio dell'Unione europea
- Parlamento europeo
- Procedura elettorale uniforme
- Statuto dei partiti politici europei

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Statuto dei partiti politici europei**

Il regolamento relativo allo statuto e al finanziamento di partiti politici a livello europeo è entrato in vigore nel 2004. Esso stabilisce le condizioni necessarie al riconoscimento di un partito politico a livello europeo, riconoscimento che dà diritto al finanziamento comunitario:

- possedere la personalità giuridica nello Stato membro in cui esso ha la sede;
- essere rappresentato da membri eletti al Parlamento europeo o in assemblee legislative a livello nazionale o regionale in almeno un quarto degli Stati membri. Un'alternativa è avere ottenuto perlomeno il 3% dei suffragi espressi nelle ultime elezioni al Parlamento europeo in ciascuno di questi Stati membri (un quarto);
- rispettare i principi dell'Unione europea;
- aver partecipato alle elezioni europee o averne espresso l'intenzione.

Lo statuto determina anche le condizioni necessarie per poter accedere al finanziamento comunitario (8,4 milioni di euro l'anno): pubblicazione delle spese e dei redditi annuali, dichiarazione delle fonti di finanziamento e divieto di accettare determinati doni. I fondi comunitari devono essere utilizzati per coprire le spese legate al programma politico e non possono in alcun caso servire al finanziamento dei partiti politici nazionali.

Il Partito Popolare Europeo (PPE), il Partito del socialismo europeo (PSE), l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (ADLE), il Partito Verde Europeo (PVE) e il Partito della Sinistra unitaria europea (GUE) sono esempi di formazioni che si sono costituite come partiti a livello europeo.

Cfr.:

- Parlamento europeo
- Procedura elettorale uniforme
- Statuto dei deputati europei

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Strategia comune (PESC)**

La strategia comune è uno strumento introdotto nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dal trattato di Amsterdam.

Secondo l'articolo 13 del trattato sull'Unione europea, spetta al Consiglio europeo stabilire i principi e gli indirizzi generali della PESC e decidere in merito alle strategie comuni che l'Unione dovrà seguire nei settori in cui gli Stati membri hanno interessi comuni di rilievo.

Nel concreto, una strategia comune precisa i propri obiettivi, la durata degli interventi e i mezzi che dovranno essere messi a disposizione dall'Unione e dagli Stati membri. Essa è tradotta in atto dal Consiglio, soprattutto attraverso azioni e posizioni comuni. Il Consiglio ha facoltà di raccomandare strategie comuni al Consiglio europeo.

Malgrado il loro scarso utilizzo, la Costituzione europea, attualmente in fase di ratifica, prevede di riprendere le strategie comuni sotto forma di orientamenti generali, anche nel caso di questioni che abbiano implicazioni in materia di difesa. Per la loro definizione e attuazione saranno necessarie decisioni europee relative ad azioni o posizioni comuni.

Cfr.:

- Azione comune (PESC)
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Posizione comune (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Strategia coordinata ai fini dell'occupazione (SEO)**

Il trattato di Amsterdam ha introdotto nel trattato che istituisce la Comunità europea il nuovo titolo "occupazione" trasformando in tal modo in una priorità comunitaria il coordinamento delle politiche per l'occupazione condotte dagli Stati membri.

È sulla base di tali nuove disposizioni che il Consiglio europeo di Lussemburgo ha lanciato, nel novembre 1997, la strategia europea per l'occupazione (SEO), ugualmente chiamata "processo di Lussemburgo".

La SEO costituisce un programma annuale di pianificazione, monitoraggio, esame e riaggiustamento delle politiche attuate dagli Stati membri in modo da coordinare i loro strumenti di lotta contro la disoccupazione. A tal fine si serve di quattro strumenti:

- orientamenti per l'occupazione: priorità comuni delle politiche per l'occupazione degli Stati membri elaborate dalla Commissione;
- piani d'azione nazionali per l'occupazione (PANO): attuazione a livello nazionale degli orientamenti comuni;
- relazione congiunta sull'occupazione: sintesi dei piani d'azione nazionali che serve da base all'elaborazione degli orientamenti dell'anno successivo;
- raccomandazioni: adozione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata delle specifiche raccomandazioni nazionali.

A cinque anni dalla sua introduzione la strategia europea è entrata in una fase di revisione. Un primo esame è stato condotto nel 2002 per ottenere una prima valutazione dell'efficacia del nuovo approccio.

Sulla base dei risultati dell'indagine la Commissione ha adottato una comunicazione

che contiene un nuovo approccio rispetto alla strategia europea per l'occupazione; l'obiettivo è quello di dare una risposta più soddisfacente all'invecchiamento della popolazione, all'integrazione delle donne nel mercato del lavoro, all'allargamento e ai cambiamenti economici sempre più rapidi. La nuova strategia persegue in particolare la piena occupazione, la qualità e la produttività del lavoro, la coesione e l'inserimento nel mercato del lavoro.

Per agevolare l'attuazione di questo nuovo approccio nell'ambito della SEO, la Commissione ha istituito nell'aprile 2003 *una task force* europea per l'occupazione le cui raccomandazioni dovranno consentire agli Stati membri di conseguire gli obiettivi prestabiliti.

Cfr.:

- Competitività
- Occupazione
- Parità di trattamento economico tra uomini e donne

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Strategia di preadesione**

Sulla base degli accordi europei (accordi di associazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale), la Commissione ha proposto, nel 1993, di organizzare un "dialogo strutturato" tra i paesi associati e le istituzioni dell'Unione, sotto forma di riunioni in cui i diversi partner possono consultarsi.

Nel dicembre 1994, il Consiglio europeo di Essen ha adottato una strategia di preadesione che poggia:

- sull'approfondimento delle relazioni tra i paesi associati, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione (rafforzamento del dialogo strutturato);
- sull'applicazione degli accordi europei;
- sull'adeguamento dell'assistenza finanziaria fornita da Phare.

In occasione del Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997), è stata avviata una strategia rafforzata di preadesione per i dieci paesi candidati dell'Europa centro-orientale, la quale si fonda:

- sugli accordi europei;
- sui partenariati per l'adesione e sui programmi nazionali per l'adozione dell'acquis;
- sulla partecipazione ai programmi, alle agenzie e ai comitati comunitari.

Lo stesso anno, è stata avviata inoltre una strategia particolare per Cipro. La strategia per Malta è stata adottata nel 1998. Dal 1999, la Turchia ha usufruito inoltre di una strategia di preadesione alla stregua degli altri paesi candidati.

Le strategie di preadesione per Cipro e Malta si fondano:

- sugli accordi di associazione;
- sui partenariati per l'adesione e sui programmi nazionali per l'adozione dell'acquis;
- sulla partecipazione ai programmi, alle agenzie e ai comitati comunitari;
- sugli aiuti specifici di preadesione;
- sul rafforzamento del dialogo politico nel caso della Turchia.

L'adesione dei dieci nuovi Stati membri, il 1° maggio 2004, ha posto termine alla strategia di preadesione. Questi paesi, tuttavia, continuano ad usufruire di strumenti

finanziari di preadesione per tutti i progetti presentati prima del 2005, mentre negli altri casi sono ammissibili ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione.

Nell'ottobre 2004, la Commissione ha definito una strategia di preadesione per la Croazia, con la quale si dovrebbero avviare i negoziati nel 2005. La Croazia beneficerà dei tre strumenti finanziari di preadesione (Phare, ISPA e SAPARD), ma la Commissione si riserva il diritto di sospenderli immediatamente in caso di violazione grave e persistente dei criteri politici.

Cfr.:

- Accordo europeo
- 'Acquis' comunitario
- Agenda 2000
- Aiuti alla preadesione
- Allargamento
- Negoziati di adesione
- Partnership per l'adesione
- Paesi candidati all'adesione
- Prospettive finanziarie
- Programma di aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centro-orientale (PHARE)
- TAIEX (Technical assistance information exchange office)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Strumenti giuridici comunitari**

Gli strumenti giuridici comunitari sono gli strumenti di cui le istituzioni comunitarie dispongono, ai fini dell'assolvimento delle loro missioni nell'ambito del trattato istitutivo della Comunità europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà. Si tratta dei seguenti strumenti:

- il regolamento: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;
- la direttiva: vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Pur lasciando alle autorità nazionali un margine di manovra quanto alla forma e ai mezzi atti a conseguirlo, essa richiede la ricezione nell'ordinamento giuridico nazionale;
- la decisione: è obbligatoria in tutti i suoi elementi e vincola i destinatari da essa espressamente designati;
- la raccomandazione e il parere: non sono strumenti vincolanti ed hanno carattere semplicemente declamatorio.

La Costituzione, in via di ratifica, prevede di semplificare la tipologia degli atti comunitari:

- atti legislativi: legge e legge quadro europea. Questi atti giuridici corrispondono ai regolamenti (“leggi”) e direttive (“leggi quadro”) attuali. Sono adottati conformemente alla procedura di codecisione attuale, che, nel testo della Costituzione, diventa la “procedura legislativa ordinaria”;
- atti non legislativi: regolamento e decisione. Il regolamento designa, nel testo della Costituzione, un atto non legislativo di portata generale destinato all’attuazione di atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. La decisione, nella sua nuova definizione, designa, dal canto suo, un

atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi che, quando designi i destinatari, diventa vincolante soltanto per i medesimi;

- atti non vincolanti: pareri e raccomandazioni;
- atti atipici: conclusioni del Consiglio europeo, linee direttrici del Consiglio e orientamenti strategici del Consiglio europeo.

Cfr.:

- Contesto istituzionale unico
- Gerarchia degli atti comunitari (gerarchia delle norme)
- Pilastri dell'Unione europea

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà è volto a garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cittadino, verificando che l'azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello nazionale, regionale o locale. Concretamente ciò significa che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l'Unione interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso ai principi di proporzionalità e di necessità, secondo cui l'azione dell'Unione non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato.

Il Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 ha stabilito gli elementi fondamentali della nozione di sussidiarietà nonché gli orientamenti per l'interpretazione dell'articolo 5 che accoglie la sussidiarietà nel trattato sull'Unione europea. Le conclusioni del Consiglio sono state inserite in una dichiarazione che costituisce ancora oggi un testo essenziale in materia di principio di sussidiarietà. Con il trattato di Amsterdam l'impostazione che scaturisce dalla dichiarazione anzidetta è stata accolta in un protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Questo protocollo introduce, tra l'altro, l'analisi sistematica dell'impatto delle proposte legislative sul principio di sussidiarietà, e il ricorso, ove possibile, alle misure comunitarie meno vincolanti.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede di rafforzare il principio di sussidiarietà, in particolare facendo obbligo alle istituzioni di tenere informati i parlamenti nazionali per tutta la procedura legislativa. L'instaurazione, inoltre, di un meccanismo di "allarme tempestivo" sul rispetto del principio di sussidiarietà consentirà ai parlamenti nazionali di chiedere alla Commissione di riesaminare una proposta legislativa qualora essi ritengano che la medesima violi il principio di sussidiarietà.

Cfr.:

- Comitato delle regioni
- Delimitazione delle competenze
- Parlamenti nazionali
- Semplificazione legislativa

## **Sviluppo rurale**

Lo sviluppo rurale è strettamente connesso alla politica agricola comune (PAC) e alle misure di sostegno all'occupazione. Le misure e gli strumenti giuridici dello sviluppo rurale, tradizionalmente frammentati, hanno sempre sofferto di una mancanza di coordinamento.

Per riportare coerenza in questa materia, l'Agenda 2000 ha avviato la riforma della PAC. Abbandonando l'obiettivo della produttività per concentrarsi appieno sulla qualità e la sicurezza, la riforma ha consentito di rafforzare le misure di sviluppo rurale e di riunirle in un quadro regolamentare unico. Lo sviluppo rurale, unitamente al sostegno ai mercati agricoli, diventa così il secondo pilastro della PAC.

La politica di sviluppo rurale si avvale di una dotazione di circa 50 miliardi di euro per il periodo 2000-2006. A seconda del contesto regionale, la gestione della dotazione spetta alla sezione Garanzia oppure alla sezione Orientamento del FEAOG, uno dei quattro Fondi strutturali. Il FEAOG attua una politica integrata di sviluppo rurale sostenibile che garantisce un maggiore coordinamento con la politica dei prezzi e dei mercati della PAC. Consente, inoltre, agli operatori locali di uno stesso territorio rurale di riunirsi attorno ad una strategia integrata di sviluppo locale.

Lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:

- l'ammodernamento delle aziende agricole;
- la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari;
- redditi equi e stabili per gli agricoltori;
- la presa in considerazione delle sfide ambientali;
- lo sviluppo di attività complementari o alternative, creatrici di posti di lavoro, per contenere l'esodo rurale e rafforzare il tessuto economico e sociale delle zone rurali;
- il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e le pari opportunità.

Le misure di sviluppo rurale che rispondono a questi obiettivi sono suddivise in due categorie:

- le misure di accompagnamento della riforma della PAC del 1992: prepensionamento, misure agroambientali e imboscamento, regime specifico per le zone svantaggiate;
- le misure di ammodernamento e di diversificazione delle aziende agricole.

La riforma intermedia della PAC nel 2003 rafforza la complementarità tra i due pilastri e il trasferimento di fondi dal primo al secondo pilastro. Il prossimo periodo di programmazione finanziaria (2007-2013), si concentrerà poi su tre grandi obiettivi: competitività del settore agricolo e della silvicoltura, ambiente e gestione dello spazio rurale, diversificazione delle attività economiche. Lo sviluppo rurale si inserirà in un unico quadro finanziario e di programmazione. Le strategie nazionali riposeranno su orientamenti comunitari di cui andrà dimostrata la complementarità con la politica di coesione economica, sociale e territoriale.

Cfr.:

- Agenda 2000
- Coesione economica, sociale e territoriale

- Fondi strutturali e Fondo di coesione
- Obiettivi 1, 2 e 3
- Politica agricola comune (PAC)
- Sicurezza alimentare

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Sviluppo sostenibile**

Il concetto di sviluppo sostenibile fa riferimento ad una crescita economica atta a soddisfare le esigenze in termini di benessere delle nostre società, a breve, medio e soprattutto lungo termine, secondo l'idea che lo sviluppo deve rispondere alle esigenze del presente senza compromettere le prospettive di crescita delle generazioni future.

Il principio dell'integrazione della dimensione ambientale nella definizione e attuazione delle altre politiche, essenziale per conseguire lo sviluppo sostenibile, è stato confermato nel trattato di Maastricht.

Nel 1998, il vertice di Cardiff ha posto le basi di un'azione coordinata sul piano comunitario per integrare la dimensione ambientale. La Commissione ha quindi presentato varie comunicazioni concernenti l'integrazione dell'ambiente in politiche come l'energia, i trasporti, l'agricoltura, il mercato interno, lo sviluppo, l'industria, la pesca e la politica economica. Alcune configurazioni del Consiglio hanno anche presentato strategie di integrazione dell'ambiente nelle politiche di loro competenza. Nel maggio 2001 è stata adottata una strategia dell'Unione europea a favore dello sviluppo sostenibile alla quale la partnership mondiale per lo sviluppo sostenibile, adottata dalla Commissione nel 2002, ha apportato una dimensione esterna.

Al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (agosto-settembre 2002) sono stati approvati nuovi obiettivi, programmi di lavoro e calendari concernenti l'acqua, le risorse ittiche, gli oceani, i prodotti chimici, la biodiversità, l'energia, la produzione e il consumo sostenibili e strategie di sviluppo sostenibile. In questo contesto l'Unione si è impegnata a conseguire obiettivi che vanno oltre quelli fissati a Johannesburg.

Con l'entrata in carica della nuova Commissione europea, nel novembre del 2004, l'Unione ha deciso di procedere a una revisione della strategia per lo sviluppo sostenibile per tener conto dei numerosi cambiamenti verificatisi dalla sua adozione nel 2001.

Cfr.:

- Ambiente
- Competitività
- Energia
- Globalizzazione dell'economia (mondializzazione)
- Principio di precauzione
- Protocollo di Kyoto

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **T**

### **TAIEX (Technical assistance information exchange office)**

Questo ufficio di assistenza tecnica è stato istituito dando seguito ad una proposta contenuta nel libro bianco sulla preparazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale in vista della loro integrazione nel mercato interno dell'Unione (maggio 1995). Gestito dalla Commissione europea, l'ufficio aveva il compito di assistere e di informare i paesi dell'Europa centrale e orientale in merito alla normativa che disciplina il mercato unico, al fine di facilitarne l'attuazione. Dal 1997 l'ufficio copre tutti i paesi candidati nonché l'intero "acquis" comunitario.

TAIEX ha come interlocutori le amministrazioni pubbliche dei paesi candidati e degli Stati membri, nonché le associazioni del settore privato. Fornisce i testi legislativi dell'"acquis" comunitario e organizza seminari di formazione e visite di esperti nei paesi che lo richiedono. Il suo ruolo è essenziale nel processo di valutazione della conformità della legislazione dei paesi candidati alla normativa comunitaria ("screening"). Esso presta la sua assistenza anche per quanto attiene il recepimento e l'attuazione dell'"acquis" nei paesi candidati.

TAIEX integra il programma PHARE, nonché altri programmi di aiuto, in quanto risponde a richieste specifiche in settori dell'"acquis" che non sono previsti da questi programmi.

Cfr.:

- 'Acquis' comunitario
- Allargamento
- Programma di aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centroorientale (PHARE)
- Recepimento dell' "acquis" comunitario
- Screening

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Telecomunicazioni**

Nella prospettiva del completamento del mercato interno, la liberalizzazione delle telecomunicazioni è apparsa, fin dal 1987, come una priorità per la Comunità europea (Libro verde sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e apparecchiature di telecomunicazione). Nel 1988, una direttiva ha aperto alla concorrenza i mercati dei terminali di telecomunicazioni.

In un secondo tempo, una direttiva adottata nel 1990 ha liberalizzato i servizi di telecomunicazioni, ad esclusione della telefonia vocale. Nel 1994 è stata estesa alle comunicazioni e servizi di trasmissione via satellite e, nel 1996, alle reti televisive via cavo e alle comunicazioni mobili. Parallelamente, è stata realizzata a partire dal 1990 una rete aperta di telecomunicazioni in materia di infrastrutture e di servizi (ONP).

L'adozione di norme comuni ha permesso l'armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato a nuovi operatori. Nel 1993, il Consiglio dei ministri ha fissato al 1° gennaio 1998 la scadenza per la completa liberalizzazione dei servizi di telefonia vocale.

A partire dal 1994, nel contesto dello sviluppo della "società dell'informazione", la liberalizzazione generale delle strutture di telecomunicazioni è stata presentata come un mezzo per permettere lo sviluppo multimediale. Varie iniziative sono state adottate



in materia di armonizzazione delle norme di comunicazioni mobili (norma europea unica GSM) e per satelliti della rete digitale di servizi integrati (Integrated Services Digital Network - ISDN).

Nel 1999, la Commissione europea ha avviato la rifusione del quadro normativo europeo delle telecomunicazioni con l'obiettivo generale di migliorare l'accesso alla società dell'informazione istituendo un equilibrio tra la regolamentazione del settore e le norme di concorrenza europea. Il nuovo quadro normativo, il "pacchetto telecom", comprende cinque direttive di armonizzazione: direttiva quadro, direttive accesso ed interconnessione, autorizzazioni, servizio universale e diritti degli utenti e tutela della vita privata. A ciò si aggiungono la decisione del 2002 relativa ad un quadro normativo per la politica dello spettro radio e il regolamento, adottato nel 2002, relativo all'accesso alla rete locale. La Comunità europea promuove anche e sostiene attivamente la diffusione delle comunicazioni mobili di terza generazione (3G).

Cfr. :

- eEurope
- Reti transeuropee (TEN)
- Servizio universale
- Società dell'informazione

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Televisione senza frontiere**

La direttiva "Televisione senza frontiere" (direttiva TSF) rappresenta la pietra angolare della politica audiovisiva della Comunità europea. Adottata nel 1989 e modificata nel 1997, la direttiva si fonda su due principi fondamentali:

- la libera circolazione dei programmi televisivi europei nell'ambito del mercato interno;
- l'obbligo, previsto a carico dei canali televisivi, di riservare ad opere europee oltre la metà del tempo di trasmissione, ogniqualvolta ciò sia possibile ("quote di trasmissione").

La direttiva TSF, oltre a prevedere questi principi fondamentali, intende perseguire alcuni importanti obiettivi di interesse pubblico, quali la diversità culturale, la tutela dei minori (provvedimenti contro i programmi violenti o pornografici) e il diritto di rettifica. Sono state introdotte inoltre norme particolareggiate in merito ai contenuti e alla frequenza della pubblicità televisiva.

Da giugno 2001 la direttiva TSF è al centro di un processo di revisione. In tale ottica, la Commissione ha avviato nel 2003 una vasta consultazione pubblica destinata a divulgare il punto di vista delle parti interessate sul funzionamento del quadro regolamentare definito dalla direttiva. Tenuto conto dei risultati di questo processo di consultazione, la Commissione è giunta alla conclusione che la situazione attuale del mercato non esigeva un riesame immediato della direttiva. Essa ritiene per contro che, a medio termine, una revisione approfondita possa risultare necessaria, per tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti verificatisi nella struttura del mercato audiovisivo.

Cfr.:

- Cultura

- Servizio pubblico
- Settore audiovisivo

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Titolo V del Trattato UE (PESC)**

Il titolo V del trattato sull'Unione europea, noto anche come "secondo pilastro", prevede le disposizioni che stabiliscono una politica estera e di sicurezza comune (PESC).

La Costituzione europea, in corso di ratifica, prevede la scomparsa della struttura a pilastri. Le disposizioni relative alla PESC saranno quindi suddivise tra la parte I, che riguarda i principi, gli obiettivi e le disposizioni istituzionali e la parte III, che riguarda le disposizioni relative alle politiche e al funzionamento dell'Unione. Saranno tuttavia mantenute le particolarità relative alle procedure decisionali che caratterizzano questo ambito, come anche il ricorso occasionale al voto a maggioranza qualificata

Cfr.:

- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Titolo VI del Trattato UE**

Creato dal trattato di Maastricht, il Titolo VI del trattato sull'Unione europea o "terzo pilastro" conteneva le disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

Il trattato di Amsterdam ha trasferito però numerosi settori precedentemente codificati nel Titolo VI in un nuovo Titolo IV del trattato istitutivo della Comunità europea ("Visti, asilo, immigrazione e altre politiche legate alla libera circolazione delle persone"). Nel Titolo VI del trattato sull'Unione europea resta quindi soltanto la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Il Titolo IV del trattato istitutivo della Comunità europea (trattato CE) e il Titolo VI del trattato sull'Unione europea (trattato UE) costituiscono ormai le basi giuridiche ai fini di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

La Costituzione europea, in via di ratifica, prevede la soppressione del terzo pilastro. Le attuali disposizioni dei trattati CE e UE in materia di giustizia e affari interni sono ormai riunite in un solo capitolo (Capitolo IV – Titolo III – Parte III).

Cfr.:

- Giustizia e affari interni (GAI)
- Pilastri dell'Unione europea
- Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **Trasparenza (accesso ai documenti)**

La nozione di trasparenza ricorre spesso nel linguaggio comunitario per indicare la chiarezza del funzionamento delle istituzioni comunitarie. Essa è legata alla richiesta formulata da più parti di un più ampio accesso dei cittadini all'informazione e ai documenti dell'Unione europea, di una più intensa partecipazione al processo decisionale, nonché di una maggiore leggibilità dei testi (semplificazione dei trattati, consolidazione e miglioramento della qualità redazionale dei testi legislativi).

La mancanza di trasparenza è spesso evocata per esprimere un sentimento diffuso nei confronti di istituzioni europee percepite come lontane e segrete e di procedure decisionali ritenute di difficile comprensione per il cittadino europeo.

Per quanto riguarda più in particolare l'accesso ai documenti, con la decisione del Consiglio del 20 dicembre 1993, il Consiglio e la Commissione hanno adottato un codice di condotta che fissa principi comuni alle due istituzioni. Sulla base di tale codice, le due istituzioni hanno inserito nel rispettivo regolamento interno disposizioni specifiche in materia di accesso ai documenti.

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, è stato introdotto nel trattato che istituisce la Comunità europea il nuovo articolo 255, dedicato alla trasparenza. In forza di questo articolo ogni cittadino dell'Unione europea, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. L'articolo 255 è stato attuato con il regolamento del 30 maggio 2001, il quale non presenta differenze sostanziali con i testi precedenti, in quanto conserva le due fattispecie: da una parte, i casi in cui il rifiuto all'accesso è previsto per legge (attentato alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle relazioni internazionali), dall'altra, i casi in cui l'accesso è rifiutato (attentato alla protezione degli interessi commerciali di un privato), fatto salvo un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione del documento.

Cfr.:

- Codificazione dei testi legislativi
- Consolidazione dei testi legislativi
- Deficit democratico
- Governance
- Leggibilità dei trattati (semplificazione dei trattati)
- Rifusione dei testi legislativi
- Semplificazione legislativa
- Trasparenza dei lavori del Consiglio

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

## **Trasparenza dei lavori del Consiglio**

Nel quadro del dibattito sulla trasparenza dei lavori del Consiglio dei ministri, l'attenzione si è appuntata su due elementi principali:

- la pubblicità delle deliberazioni del Consiglio;
- l'accesso ai processi verbali e alle dichiarazioni allegare relative alle motivazioni di voto.

A seguito della modificazione del proprio regolamento interno (dicembre 1993), il Consiglio segue la seguente politica: per quanto di norma le sue deliberazioni siano segrete, il Consiglio tiene tuttavia dibattiti pubblici (es.: programma di lavoro semestrale della presidenza). Per quanto riguarda la pubblicità e la motivazione dei voti degli Stati membri, il Consiglio ha adottato un codice di condotta (ottobre 1995) che prevede la pubblicità dei lavori del Consiglio quando esso agisce in qualità di legislatore. Nel novembre 1995, in una relazione sulla procedura interna, il Coreper ha stabilito le modalità pratiche dell'accesso.

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, è stato introdotto nel trattato che istituisce la Comunità europea l'articolo 255, dedicato alla trasparenza. In forza di questo articolo ogni cittadino dell'Unione europea, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. L'articolo 255 ha portato ad una nuova modifica del regolamento interno del Consiglio: i risultati delle votazioni e le motivazioni di voto, nonché tutte le dichiarazioni del Consiglio sull'applicazione o sull'interpretazione delle disposizioni legislative in preparazione sono ormai pubblici. Inoltre, analogamente a quanto succede per le altre istituzioni europee, il Consiglio deve rendere accessibile al pubblico un registro di documenti e rispondere ai cittadini, che hanno il diritto di chiedere l'accesso ai medesimi.

Il regolamento interno del Consiglio determina la segretezza dei dibattiti, con nondimeno talune eccezioni. Nel caso dell'adozione in codecisione degli atti legislativi, i dibattiti che fanno seguito alla presentazione delle proposte legislative della Commissione e le deliberazioni finali che portano al voto sono pubblici. Il Consiglio può inoltre decidere, a maggioranza dei membri che lo compongono, di rendere una deliberazione pubblica.

La Costituzione europea, in via di ratifica, segna importanti progressi in termini di trasparenza dei lavori del Consiglio. Si prevede in effetti che il Consiglio si riunisca in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo.

Cfr.:

- Consiglio dell'Unione europea
- Coreper
- Governance
- Trasparenza (accesso ai documenti)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Trattato di Amsterdam**

Il trattato di Amsterdam è il risultato della Conferenza intergovernativa lanciata il 29 marzo 1996 in occasione del Consiglio europeo di Torino. Esso è stato adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam (16 e 17 giugno 1997) e successivamente firmato, in data 2 ottobre 1997, dai ministri degli affari esteri dei quindici Stati membri. È entrato in vigore il 1° maggio 1999 (primo giorno del secondo mese successivo alla ratifica da parte dell'ultimo Stato membro) in seguito alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri secondo le loro rispettive norme costituzionali.

Sul piano giuridico, il trattato di Amsterdam modifica alcune disposizioni del trattato sull'Unione europea, come pure dei trattati istitutivi delle Comunità europee e di

alcuni atti connessi, introducendo in particolare: la definizione di una politica comunitaria in materia di occupazione, la comunitarizzazione di determinati temi del settore «giustizia e agli affari interni» (GAI), la riforma della politica europea di sicurezza comune (PESC), l'estensione del voto a maggioranza qualificata, l'aumento dei poteri del Parlamento europeo e la possibilità di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri. Il trattato di Amsterdam si aggiunge ma non si sostituisce agli altri trattati.

Cfr.:

- Trattato di Amsterdam: istruzioni per l'uso

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Trattato di Nizza**

Adottato in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000, e firmato il 26 febbraio 2001, il trattato di Nizza è entrato in vigore il 1° febbraio 2003.

Esso è il risultato della Conferenza intergovernativa (CIG) avviata nel febbraio 2000, il cui oggetto era l'adattamento del funzionamento delle istituzioni europee all'arrivo di nuovi Stati membri.

Il trattato di Nizza ha aperto la via alla riforma istituzionale, necessaria per l'allargamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa orientale e meridionale.

Talune disposizioni sono state adattate dal trattato di adesione, firmato nell'aprile 2003 ad Atene, che è entrato in vigore il 1° maggio 2004, data dell'allargamento.

I principali cambiamenti instaurati dal trattato di Nizza riguardano la limitazione delle dimensioni e della composizione della Commissione, l'estensione del voto a maggioranza qualificata, una nuova ponderazione dei voti in seno al Consiglio e l'ammorbidimento del dispositivo delle cooperazioni rafforzate.

La "Dichiarazione sul futuro dell'Unione", allegata al trattato, ha fissato le prossime tappe da seguire per approfondire le riforme istituzionali e fare in modo che il trattato di Nizza costituisca soltanto una tappa di tale processo.

La Costituzione europea, in via di ratifica, costituisce l'ultima tappa di questo processo di riforma dell'Unione. Dopo la sua entrata in vigore, il trattato di Nizza sarà abrogato e sostituito da questo trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Convenzione europea
- Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea
- Dichiarazione di Laeken
- Trattato di Nizza: istruzioni per l'uso

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE)**

Creato nel 1989, il Tribunale di primo grado ha il compito di accrescere la tutela giurisdizionale dei cittadini, grazie all'istituzione di un doppio grado di giurisdizione, e di permettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) di concentrarsi

sul suo compito essenziale di interpretazione e di applicazione uniforme del diritto comunitario.

Attualmente il Tribunale di primo grado è composto di venticinque giudici, nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, per un mandato rinnovabile di sei anni. Un presidente è eletto tra i giudici.

Il trattato di Nizza ha introdotto una maggiore flessibilità nell'adozione dello statuto del Tribunale di primo grado, che potrà d'ora in poi essere modificato dal Consiglio all'unanimità, su richiesta della Corte o della Commissione.

Al fine di alleggerire il carico di lavoro della CGCE, il trattato di Nizza ha cercato anche di migliorare la ripartizione delle competenze tra la Corte e il TPGCE, i cui giudici sono ora chiamati ad assolvere le funzioni di giudici ordinari per l'insieme dei ricorsi diretti (annullamento, inadempienza, richiesta di risarcimento), a eccezione dei ricorsi attribuiti ad una camera giurisdizionale e di quelli riservati alla Corte. Il trattato permette inoltre, sulla base di un diritto d'iniziativa ripartito tra la Corte e la Commissione, di istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado talune categorie di ricorsi su materie specifiche, al fine di alleggerire il lavoro del TPGCE. Infine, il trattato di Nizza prevede la possibilità di attribuire al Tribunale di primo grado la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali in alcune materie specifiche.

La Costituzione, in via di ratifica, prevede di nominare ufficialmente il Tribunale di primo grado "il Tribunale". L'espressione "Corte di giustizia dell'Unione europea" designerà ormai la giurisdizione bicefala nel suo insieme: l'istanza suprema, la "Corte di giustizia" e il Tribunale.

La Costituzione prevede altresì che tribunali speciali possano essere affiancati al Tribunale, che conterà perlomeno un giudice per Stato membro.

Cfr.:

- Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Troika**

La Troika è costituita dallo Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio, dallo Stato membro che la deteneva nel semestre precedente e dallo Stato membro che la deterrà nel semestre successivo. Essa è assistita dalla Commissione e rappresenta spesso l'Unione nelle relazioni esterne facenti capo alla politica estera e di sicurezza comune (PESC).

La Troika nella sua forma attuale è stata rimaneggiata dal trattato di Amsterdam per lasciare posto ad un sistema dove la presidenza è assistita, da un lato, dal Segretario generale del Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e, dall'altro, dallo Stato membro che eserciterà la presidenza successiva.

Cfr.:

- Alto rappresentante per la PESC (Sig. o Sig.ra PESC)
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## U

### **Unanimità**

L'unanimità indica che, ai fini dell'adozione di una determinata proposta, è obbligatorio raggiungere il consenso unanime di tutti gli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. In seguito all'adozione dell'Atto unico europeo, il campo di applicazione dell'unanimità risulta nettamente più limitato che in passato. Così, nel contesto comunitario del primo pilastro, il voto a maggioranza qualificata costituisce attualmente la regola generale, mentre il secondo ed il terzo pilastro sono ancora largamente caratterizzati dal metodo intergovernativo e dal ricorso al voto all'unanimità.

Dal momento che alcune decisioni vengono ancora adottate all'unanimità e che la loro adozione è divenuta più difficile nel contesto di un'Europa allargata, il trattato di Nizza ha esteso il ricorso al voto a maggioranza qualificata ad altri settori e ad altre disposizioni della politica comunitaria, nonché ad alcune politiche quali la politica estera di sicurezza comune e la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

Tenendo conto della sfida posta dall'allargamento e delle sue conseguenze per l'unanimità, la Costituzione europea, in via di ratifica, limita questa procedura e generalizza la maggioranza qualificata. Il voto all'unanimità sarà nondimeno mantenuto in settantadue casi, come per esempio nel settore della fiscalità connessa al mercato interno o delle prescrizioni minime di sicurezza sociale. Una cosiddetta disposizione "passerella" consentirà di passare ulteriormente, in taluni casi, dall'unanimità alla maggioranza qualificata.

Cfr.:

- Contesto istituzionale unico
- Duplice maggioranza
- Giustizia e affari interni (GAI)
- Libera circolazione delle persone
- Maggioranza qualificata
- Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE)
- Pilastri dell'Unione europea
- Politica commerciale comune
- Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio
- Trattato di Nizza

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Unione dell'Europa occidentale (UEO)**

L'UEO è un'organizzazione europea fondata nel 1948 dal trattato di Bruxelles a fini di cooperazione nei settori della difesa e della sicurezza. E' costituita da 28 paesi che godono di quattro status differenti: membri effettivi, membri associati, osservatori e partner associati. Dell'UE a quindici, dieci paesi hanno lo status di membri effettivi mentre gli altri cinque - Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda e Svezia - godono dello status di osservatori. I sei membri associati sono Ungheria, Islanda, Norvegia,

Polonia, Repubblica ceca e Turchia. Infine, i sette partner associati sono Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia e Romania.

Il trattato di Amsterdam aveva definito l'UEO come un'organizzazione che fa parte integrante del processo di sviluppo dell'Unione, alla quale conferisce una capacità operativa nel settore della difesa. Tuttavia, questo comma è stato soppresso con il trattato di Nizza. L'UEO ha in effetti svolto un ruolo importante nell'attuazione delle prime missioni di Petersberg, come il distacco di polizia a Mostar o la cooperazione con la polizia albanese. Però attualmente questo ruolo sembra essere passato in secondo piano rispetto allo sviluppo di strutture e di capacità proprie dell'Unione nell'ambito della politica estera e di difesa (PESD). Ciò è dimostrato dal trasferimento delle capacità operative dell'UEO all'Unione. In tale contesto, gli organi sussidiari dell'UEO, ossia l'Istituto di studi sulla sicurezza e il Centro satellitare, sono usciti il 1° gennaio 2002 dall'ambito dell'organizzazione e sono diventati agenzie dell'Unione. Inoltre, il trattato di Nizza ha soppresso alcune disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alle relazioni tra l'UEO e quest'ultima.

La difesa collettiva, in origine di competenza dell'UEO, è ora entrata a far parte delle competenze dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). La Costituzione europea, in corso di ratifica, indica nella NATO il fondamento della difesa collettiva degli Stati che ad essa aderiscono e l'organismo incaricato di attuare tale politica di difesa.

Cfr.:

- Difesa collettiva
- Identità europea in materia di sicurezza e di difesa
- Missioni di Petersberg
- NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)
- NATO rinnovata
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

## **Unione doganale**

L'unione doganale è l'elemento essenziale del mercato comune. L'istituzione di un'unione doganale, ultimata nel 1968, costituiva l'obiettivo principale dopo la firma del trattato di Roma. Le misure più importanti prevedevano:

- l'eliminazione di tutti i dazi doganali e di tutte le restrizioni tra gli Stati membri;
- l'introduzione di una tariffa doganale comune (TDC), applicabile in tutta la Comunità europea alle merci provenienti dai paesi terzi (le entrate così ottenute fanno parte delle risorse proprie della Comunità);
- la politica commerciale comune come componente esterna dell'Unione doganale (la Comunità parla con voce unanime a livello internazionale).

Sono state elaborate procedure e regole comuni ed è stato introdotto un documento amministrativo unico (DAU), destinato a sostituire i diversi documenti precedentemente utilizzati. Con l'entrata in vigore del mercato unico nel 1993, sono stati aboliti sia i controlli regolari alle frontiere interne che le formalità doganali.



Pertanto, la riscossione delle accise, dell'IVA e la raccolta di dati statistici non rientrano più tra le competenze dei servizi doganali degli Stati membri.

La Comunità ha concluso una serie di accordi speciali sia al fine di facilitare gli scambi economici, come quello relativo allo spazio economico europeo (SEE), sia per promuovere lo sviluppo offrendo accesso preferenziale ai mercati europei, come nel caso della Convenzione di Lomé, firmata con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

Gli obiettivi futuri prevedono la promozione di una cooperazione sempre più stretta tra le amministrazioni nazionali e la lotta contro la frode attraverso i successivi programmi Dogana 2002 e Dogana 2007. Una delle priorità del programma Dogana 2007 consiste nel continuare ad aiutare gli Stati membri ad adattare i loro sistemi in modo da gestire il libero scambio ed effettuare i controlli doganali alle nuove frontiere esterne dell'Unione europea.

Cfr.:

- Politica commerciale comune
- Risorse proprie

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005

[Ritorno]

### **Unione economica e monetaria (UEM)**

L'Unione economica e monetaria (UEM) designa il processo volto ad armonizzare le politiche economiche e monetarie degli Stati membri dell'Unione europea con l'obiettivo ultimo della creazione di una moneta unica, l'euro. Di essa si è occupata una conferenza intergovernativa conclusasi a Maastricht nel dicembre del 1991.

L'UEM è stata realizzata in tre fasi:

- fase n. 1 (dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1993): libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri; rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche ed intensificazione della cooperazione tra banche centrali;
- fase n. 2 (dal 1° gennaio 1994 al 30 dicembre 1998): convergenza delle politiche economiche e monetarie degli Stati membri (al fine di garantire la stabilità dei prezzi e finanze pubbliche sane); creazione dell'Istituto monetario europeo (IME), e successivamente, nel 1998, della Banca centrale europea (BCE);
- fase n. 3 (iniziata il 1° gennaio 1999): fissazione irrevocabile dei tassi di cambio e introduzione della moneta unica sui mercati dei cambi e per i pagamenti elettronici; introduzione dell'euro fiduciario il 1° gennaio 2002.

La terza fase dell'UEM è stata lanciata il 1° gennaio 1999. All'epoca, hanno adottato l'euro come moneta comune undici Stati membri, ai quali due anni più tardi si è unita la Grecia.

Alcuni Stati membri non hanno adottato la moneta unica: il Regno Unito e la Danimarca, che beneficiano di una clausola di esenzione detta "di opt-out", e la Svezia, che non soddisfa attualmente tutti i criteri per quanto riguarda l'indipendenza della sua banca centrale. I dieci nuovi Stati membri, che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004, sono tenuti ad adottare l'euro non appena soddisferanno tutti i criteri previsti. Non è stata accordata loro alcuna clausola di esenzione.

Il 1° gennaio 2002 le banconote e le monete in euro sono state introdotte negli Stati membri dell'area dell'euro, dove hanno gradualmente sostituito le vecchie monete

nazionali. Il 28 febbraio 2002 è terminata la fase transitoria di doppia circolazione delle vecchie monete e dell'euro. L'euro è ormai la moneta unica di più di 300 milioni di europei.

Per assicurare il successo a lungo termine dell'UEM è necessario proseguire il risanamento del bilancio e il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. E' in tal senso che la futura Costituzione europea, in via di ratifica, prevede la possibilità di un più intenso coordinamento tra gli Stati membri della zona euro.

Cfr.:

- Banca centrale europea (BCE)
- Conferenza intergovernativa (CIG)
- Criteri di convergenza
- Patto di stabilità e di crescita

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]

### **Unità di pianificazione e di rapido allarme**

La creazione di un'Unità di pianificazione e di rapido allarme nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) è stata motivata dalla convinzione che, per essere efficace, la PESC richiede un'analisi più perspicace e più tempestiva degli sviluppi esterni sul lungo, medio e breve periodo. In quest'ottica, le decisioni che rientrano nell'ambito della PESC devono poggiare su un'analisi più efficace che sia comune ai membri dell'Unione.

L'Unità di pianificazione e di rapido allarme è stata istituita con una dichiarazione allegata al trattato di Amsterdam. Creata nell'autunno 1999, tale Unità ha un organico formato da funzionari provenienti dal segretariato generale del Consiglio, dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'Unione dell'Europa occidentale (UEO). Essa è posta sotto la responsabilità dell'Alto rappresentante per la PESC. L'Unità partecipa alla definizione delle priorità strategiche per le azioni dell'Unione, fornendo nel contempo una valutazione degli interessi in gioco ed opzioni documentate sulla politica da seguire.

Cfr.:

- Alto rappresentante per la PESC (Sig. o Sig.ra PESC)
- Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Trattato di Amsterdam

Ultimo aggiornamento: 04.05.2005  
[Ritorno]